

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1582**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, recante
misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari"

Edizione provvisoria

agosto 2014
n. 159



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1582**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, recante
misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari"

Edizione provvisoria

agosto 2014
n. 159

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili nel corso della sua redazione, tenuto conto del ridotto tempo intercorso tra la definitiva edizione dell'A.S. n. 1582 e l'avvio del relativo esame parlamentare.

Nel rinviare pertanto all'A.S. 1582, quale unico testo normativo ufficiale, si è grati fin d'ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le schede sono state redatte sulla base dei *dossier* del Servizio Studi della Camera relativi all'A.C. 2486 e 2486-A.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA.....	51
Articolo 1 <i>(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 1-bis <i>(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 1-ter <i>(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 2 <i>(Incarichi direttivi ai magistrati)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 3 (esclusi i commi 2 e 4-bis) <i>(Turn over nella pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 3, comma 2 <i>(Turn over degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 3, comma 4-bis <i>(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 4 <i>(Mobilità obbligatoria e volontaria)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 5 <i>(Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<i>La gestione degli esuberanti nella P.A.</i>	93
<i>Attribuzione di mansioni diverse (cd. 'demansionamento')</i>	94

Articolo 6 <i>(Limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 7 <i>(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 8 <i>(Collocamento in fuori ruolo dei magistrati)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 9 <i>(Onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 10 <i>(Abrogazione del diritto di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione del provento annuale dei diritti di segreteria)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 11, commi 1 e da 3 a 4-quater <i>(Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 11, comma 2 <i>(Enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 12 <i>(Attività di volontariato di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito e delle organizzazioni che operano in territori montani)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 13 <i>(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 13-bis <i>(Fondi per la progettazione e l'innovazione)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 14 <i>(Conclusioni delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	127

Articolo 15 <i>(Corsi di specializzazione medica)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 16 <i>(Composizione e compensi dei consigli di amministrazione delle società con partecipazione pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 17 <i>(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 17-bis <i>(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 18, commi 1, 1-bis e 2 <i>(Soppressione delle sezioni staccate di TAR)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 18, comma 3 <i>(Soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 18, comma 4 <i>(Cabina di regia dell'Agenda digitale italiana)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 19 <i>(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ridefinizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 20 <i>(Associazione Formez PA: commissariamento e scioglimento)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 21 <i>(Unificazione delle Scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 21-bis <i>(Riorganizzazione del ministero dell'interno)</i>	
Scheda di lettura.....	177

Articolo 22 <i>(Autorità indipendenti)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 23 <i>(Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articoli 23-bis e 23-ter <i>(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni) (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 23-quater <i>(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 23-quinquies <i>(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 24 <i>(Agenda per la semplificazione amministrativa)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 24-bis <i>(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 24-ter <i>(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 24-quater <i>(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 24-quinquies <i>(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 25 <i>(Semplificazione per i soggetti con invalidità)</i>	
Scheda di lettura.....	221

Articolo 26 <i>(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche e invalidanti)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 27 <i>(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 27-bis <i>(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 28 <i>del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 29 <i>(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 30 <i>(Unità operativa speciale per Expo 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 31 <i>(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 32 <i>(Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	249
Articolo 33 <i>(Parere su transazione di controversie Expo 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 34 <i>(Contabilità speciale per Expo Milano 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 35 <i>(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)</i>	
Scheda di lettura.....	257

Articolo 36 <i>(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 37 <i>(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 38 <i>(Processo amministrativo digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 39 <i>(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 40 <i>(Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 41 <i>(Contrasto all'abuso del processo)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 42 <i>(Comunicazione per via telematica nel processo amministrativo)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 43 <i>(Informatizzazione del processo contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 44 <i>(Deposito telematico degli atti processuali)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 45 <i>(Comunicazione della sentenza)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 45-bis <i>(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)</i>	
Scheda di lettura.....	287
Articolo 46 <i>(Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche)</i>	
Scheda di lettura.....	289

Articolo 47 <i>(Indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni. Comunicazione al Ministero della Giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 48 <i>(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 49 <i>(Informatizzazione del processo tributario)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 50 <i>(Ufficio per il processo)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 50-bis <i>(Borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso uffici giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 51, comma 1 <i>(Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello)</i>	
Scheda di lettura.....	309
Articolo 51, comma 2 <i>(Termini per il deposito telematico degli atti processuali)</i>	
Scheda di lettura.....	311
Articolo 52 <i>(Poteri di autentica degli ausiliari e dei difensori)</i>	
Scheda di lettura.....	313
Articolo 53 <i>(Copertura finanziaria attraverso l'aumento del contributo unificato)</i>	
Scheda di lettura.....	317
Articolo 54 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	321

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica)

I **commi da 1 a 3-ter** riguardano il trattenimento in servizio nelle pubbliche amministrazioni. Il **comma 4 - soppresso dalla Camera** - concerneva il collocamento in ausiliaria ed i richiami in servizio del personale militare. Il **comma 5** opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Il **comma 6-bis** modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici. I **commi 6, 6-ter e 6-quater** recano norme finanziarie e contabili.

Articolo 1-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)

L'**articolo 1-bis - inserito dalla Camera** - prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e nel limite massimo di 4.000 soggetti, per il quale sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. Nel contingente possono rientrare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previgenti entro l'anno scolastico 2011-2012. Il trattamento pensionistico conseguente all'inserimento nel contingente decorre dal 1° settembre 2014.

Articolo 1-ter

(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

L'**articolo 1-ter - inserito dalla Camera** - concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Articolo 2

(Incarichi direttivi ai magistrati)

L'**articolo 2** disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura medesima.

A tal fine il **comma 1** dell'articolo inserisce due nuovi commi *1-bis* e *1-ter* nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) in materia di attribuzione di funzioni.

Mentre il vigente comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario, il nuovo comma *1-bis* disciplina lo specifico procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, stabilendo i termini temporali per la conclusione della procedura.

In base al nuovo comma *1-bis* dell'art. 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il CSM provvede a conferire le funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva in base ai sopra citati articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

Il nuovo comma *1-ter* stabilisce che, in caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provveda alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato portato da tre a sei mesi il termine di cui alla lettera b) del nuovo comma *1-bis* e, al nuovo comma *1-ter*, si è stabilito che in ogni caso di inosservanza dei termini (pertanto, non solo in caso di inosservanza ingiustificata) il Presidente della Commissione referente del CSM provvede, entro trenta giorni, a formulare la proposta. Nel testo originario - come sopra evidenziato - spetta al Comitato di presidenza provvedere alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

Il **comma 2** dell'articolo 2 riguarda la disciplina transitoria, prevedendo (anche a seguito di una modifica esplicativa **introdotta nel corso dell'esame presso la Camera**) che la stessa si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il **comma 3** riduce da quattro a due anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, derogando a quanto previsto dagli articoli *34-bis* e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 17 della legge n. 195 del 1958 sulla costituzione e il funzionamento del CSM, interviene sul regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, rispetto a cui

delimita l'area del controllo del giudice amministrativo, con riguardo al giudizio di annullamento e al procedimento per l'ottemperanza.

La modifica introdotta all'articolo 17 introduce una disciplina speciale per il ricorso avverso i provvedimenti di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Stabilisce infatti che, contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto solo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Il comma 4 prevede poi che per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti in questione si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del processo amministrativo. Il comma 4 stabilisce infine alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza. In particolare si prevede che, nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza e assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo (art. 114, comma 4, lettere a) e c)) in base a cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione ovvero, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata soppressa la previsione che circoscriveva l'area del controllo del giudice amministrativo ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state infine introdotte due nuove disposizioni.

Il nuovo **comma 1-bis** ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, di attuazione della legge n. 195 del 1958, portando da due anni a un anno il periodo che deve trascorrere dalla cessazione dell'incarico di componente elettivo del CSM prima che il magistrato possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione, o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie;

Il nuovo **comma 4-bis** ha invece **prorogato** dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, stabilito dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di regolamenti di delegificazione, come in generale previsto per tali fonti secondarie.

Articolo 3 (esclusi i commi 2 e 4-bis)
(Turn over nella pubblica amministrazione)

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

Vale a dire:

- si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitaro) viene eliminato (comma 1);
- si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al *turn over* negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018 (comma 2);
- si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 (commi 3 e 10), introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi (comma 4);
- si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018), per il quinquennio 2014-2018 (comma 5);
- si prevede la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-9).

Su tale corpo normativo, proprio di questo articolo, **la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alcune specifiche assunzioni da parte del ministero della difesa, alle facoltà assunzionali di enti territoriali 'virtuosi', all'esaurimento delle graduatorie quale condizione per l'indizione di nuovi concorsi da parte degli enti territoriali, ai contratti a termine stipulati dalle Province, ai lavori socialmente utili.**

Articolo 3, comma 2
(Turn over degli enti di ricerca)

Il **comma 2** prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di

procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

Articolo 3, comma 4-bis

(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero della Difesa)

Il **comma 4-bis - inserito dalla Camera** - autorizza il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato in G.U. n. 59 del 2007, in deroga al divieto di effettuare nuove assunzioni di personale nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, attualmente previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*). Il medesimo comma reca la copertura degli oneri.

Articolo 4

(Mobilità obbligatoria e volontaria)

L'articolo - **in alcune sue parti modificato dalla Camera dei deputati** - introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

Prevede la possibilità, in via sperimentale (**fino** all'introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni *standard*), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. A tal fine non si applica l'articolo 2103, ultimo periodo del codice civile.

Siffatte previsioni si applicano ai dipendenti solo con il loro consenso, se siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità;

l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 1-bis.

Esso fa salvi anche per l'anno scolastico i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012.

Questo, ai fini della predisposizione di "un piano di revisione all'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità". L'onere conseguente è quantificato in 3,3 milioni.

Il comma 1-quater.

Esso prevede una procedura di transito nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza al volo (Enav S.P.A) dei controllori del traffico aereo (CTA) militari in servizio presso gli aeroporti ex militari di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Quel comma ora abrogato prevede che i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) siano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi, sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

Articolo 5

(Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni)

L'articolo interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, prevedendo che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità. Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

- essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni
- o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Articolo 6

(Limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza)

Estende il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione.

Questo, se si tratti di incarichi a titolo oneroso.

Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti.

Per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, "presso ogni pubblica amministrazione".

Ricomprende altresì - nel divieto di conferimento a titolo oneroso - gli incarichi dirigenziali o direttivi o le cariche in organi di governo delle amministrazioni

pubbliche (e degli enti e società da essi controllati, esclusi i componenti delle giunte degli enti territoriali e degli ordini professionali).

Articolo 7

(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.)

L'**articolo 7** dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico.

Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti, può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti sopra, tra le varie associazioni sindacali. Come possono essere definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

La Camera dei deputati ha introdotto disposizioni specifiche per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 8

(Collocamento in fuori ruolo dei magistrati)

L'**articolo 8** interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cd. *legge anticorruzione*), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

Il **comma 1**, intervenendo sull'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012 obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento “fuori ruolo” non solo quando intendano assumere incarichi di “capo di gabinetto” ma, più in generale, quando intendano assumere incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi di valutazione. Inoltre, il comma 1 introduce altresì un periodo finale nel comma 66, precisando che i magistrati e gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 66, per ricoprire gli incarichi in questione, dovranno porsi fuori ruolo, non potendo ricorrere all'istituto dell'aspettativa (comma 1, lett. b).

In relazione all'obbligo del “fuori ruolo” per i magistrati e gli avvocati dello Stato che siano titolari di uffici di diretta collaborazione, il **comma 2** fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.

Per quanto riguarda le aspettative già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esse sono fatte salve dal **comma 3**. Peraltro, **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, tale disposizione è stata abrogata .

Il **comma 4** della disposizione in commento riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto.

Articolo 9

(Onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici)

L'**articolo 9** - che è stato **pressoché integralmente riscritto dalla Camera dei deputati** - riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 10

(Abrogazione del diritto di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione del provento annuale dei diritti di segreteria)

L'articolo abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

A seguito di modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, tuttavia, i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale ricevono una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio.

Sono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

Articolo 11, commi 1 e da 3 a 4-quater

(Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali)

L'articolo modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3).

Interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

Proponimento delle disposizioni - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - "razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l'assetto della dirigenza degli enti

locali nelle more di una rivisitazione globale della materia", nonché di tener fermo il principio dell'obbligo di selezione pubblica.

Seguono altre disposizioni, tutte introdotte dalla Camera dei deputati, che dispongono la non applicazione (o diversa applicazione) di specifiche disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali.

Articolo 11, comma 2

(Enti di ricerca)

Il contenuto del comma è stato introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del d.P.C.m. n. 593 del 1993.

Articolo 12

(Attività di volontariato di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito e delle organizzazioni che operano in territori montani)

L'**articolo 12** reca alcune norme in materia di attività di volontariato, con particolare riguardo: ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani (fattispecie di cui al **comma 1-bis, inserito dalla Camera**).

Articolo 13

(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)

L'**articolo 13 modificato dalla Camera dei deputati** sopprime gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse - contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). **La Camera dei deputati** introduce un nuovo articolo 13-*bis* che disciplina la materia.

Articolo 13-bis

(Fondi per la progettazione e l'innovazione)

L'**art. 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, novella l'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) disciplinando gli incentivi alla progettazione dopo la soppressione della vigente disciplina da parte dell'articolo 13 del decreto-legge in esame.

Articolo 14

(Abilitazione scientifica nazionale; piano straordinario per la chiamata di professori associati)

L'**articolo 14, modificato dalla Camera**, reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011, e modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240/2010.

Articolo 15

(Corsi di specializzazione medica)

L'**articolo 15 - modificato dalla Camera** - concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

Articolo 16

(Composizione e compensi dei consigli di amministrazione delle società con partecipazione pubblica)

L'articolo - **modificato dalla Camera dei deputati** - interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, e sui compensi.

Elimina l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli. Questo, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge. Il numero dei consiglieri è stabilito in tre unità.

Stabilisce che dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Inoltre ribadisce, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società.

Articolo 17

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

L'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati *relativi agli enti pubblici ed agli enti cui lo Stato contribuisca in via ordinaria*, sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati.

I dati sopra ricordati, sia quelli relativi agli enti pubblici ed enti privati vigilati da pubbliche amministrazioni, sia quelli specifici relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, sono inseriti in una banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del ministero dell'economia e delle finanze.

Il Dipartimento rende consultabili i dati relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato dagli enti.

I **commi da 3 a 5** riguardano l'acquisizione delle informazioni *relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni*. Queste informazioni si prevede siano concentrate in un'unica banca dati gestita dal ministero dell'economia e delle finanze **estesa alle partecipazioni in qualunque società ed enti di diritto pubblico e privato**.

Articolo 17-bis

(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Fa divieto alle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti entro l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Articolo 18, commi 1, 1-bis e 2

(Soppressione delle sezioni staccate di TAR)

L'articolo 18, comma 1, nel testo originario del decreto-legge, sopprime le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.

La disposizione sopprime, dunque, le seguenti sedi, lasciando operativo il tribunale amministrativo del capoluogo di regione:

- Abruzzo: Pescara
- Calabria: Reggio Calabria
- Campania: Salerno
- Emilia Romagna: Parma

- Lazio: Latina
- Lombardia: Brescia
- Puglia: Lecce
- Sicilia: Catania

Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce la soppressione solo di quelle sedi site in comuni che non sono sedi di corte d'appello. Le sezioni staccate che non corrispondono territorialmente ad una corte d'appello, interessate quindi dalla soppressione, sono le seguenti:

- Latina;
- Parma;
- Pescara.

La modifica della Camera inoltre proroga i termini temporali relativi l'attuazione della disposizione: in particolare la soppressione opera a decorrere al 1° luglio 2015 (anziché dal 1° ottobre 2014); con DPCM da emanarsi entro il 31 marzo 2015 (in luogo del termine del 15 settembre 2014, previsto dal testo originario) sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente, nonché il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, al TAR della regione. Dal 1° luglio 2015 (e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

La modifica approvata alla Camera al comma 1 specifica altresì che tali misure operano nelle more del riassetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali e in assenza delle misure di attuazione del piano di cui al **comma 1-bis, esso stesso inserito durante l'esame alla Camera**. Tale comma 1-bis stabilisce che, entro il 31 dicembre 2014, il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, è chiamato a presentare alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei TAR.

Articolo 18, comma 3

(Soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova)

Il **comma 3 dell'articolo 18** prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

La disposizione è stata modificata **nel corso dell'esame presso la Camera** al fine di prevedere - tra l'altro - anche la soppressione del comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della legge 257 del 1907, nonché di definire nuove competenze del comitato tecnico-amministrativo istituito presso il citato provveditorato.

Articolo 18, comma 4
(Cabina di regia dell'Agenda digitale italiana)

Modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Prevede che il suo presidente sia individuato dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'incarico di Commissario e la struttura di missione attuali vengono così soppressi.

Articolo 19
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ridefinizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

L'articolo 19, modificato dalla Camera dei deputati, prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM e che deve essere emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, come precisato nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati**, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (commi 1-4). **La Camera** ha precisato che il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo. Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). **Secondo un emendamento approvato dalla Camera**, si prevede che nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione sia tenuta anche ad evidenziare le possibili criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In primo luogo, oltre a quelle ereditate dall'AVCP, si attribuiscono all'Autorità ulteriori nuove funzioni. In particolare:

- il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6). Con modifiche introdotte **dalla Camera**, si chiarisce che per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica; inoltre, si richiede all'ANAC di rendicontare

- ogni sei mesi e pubblicare sul sito le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni;
- le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'[art. 1 della L. 190/2012](#);
 - il potere, introdotto in sede referente, di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato;
 - con disposizione approvata **dalla Camera**, sono trasferite le funzioni di cui all'[art. 48 del D.lgs. 33/2013](#) (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (co. 7). **La Camera dei deputati** prevede l'attribuzione al Presidente dell'ANAC del compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'[art. 47 del D.Lgs. 33/2013](#) all'autorità competente (ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, prefetto).

Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (co. 9-11). **La Camera** ha introdotto la necessità di previo accordo tra il Dipartimento e l'ANAC solo per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, co. 6, lett. m) e p), [d.lgs. n. 150/2009](#) (relative ai progetti sperimentali e al Portale della Trasparenza). Inoltre, sono stati parzialmente modificati i criteri per il riordino delle funzioni trasferite, prevedendo la revisione degli adempimenti a carico delle p.a. al fine di valorizzare la premialità nella valutazione della *performance*, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del [D.L. 98/2011](#), nonché la valutazione indipendente (al posto della validazione esterna) dei sistemi e dei risultati. Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni statali che operava presso la Presidenza del Consiglio (co. 14). **La Camera dei deputati** prevede che le funzioni, già affidate al Comitato, in materia di controllo strategico sono attribuite all'Ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (co. 12 e 13).

Articolo 20

(Associazione Formez PA: commissariamento e scioglimento)

L'articolo, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera che ne ha apposto le clausole di neutralità finanziaria**, prevede che il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario.

A decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

Articolo 21

(Unificazione delle Scuole di formazione)

L'articolo - **modificato in alcune sue parti dalla Camera dei deputati** - dispone la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni e **di reclutamento e di formazione** - degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Nel dettaglio, l'unificazione comporta la soppressione de: la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano»; la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; il Centro di formazione della difesa; la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; delle sedi distaccate della medesima Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale ((Acireale, Bologna, Reggio Calabria).

Articolo 21-bis

(Riorganizzazione del ministero dell'interno)

L'articolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che il ministero dell'interno provveda alle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014.

E prevede il termine del successivo 31 dicembre 2014, affinché il medesimo ministero provveda a "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione.

Inoltre, differisce al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Articolo 22 *(Autorità indipendenti)*

L'articolo, **modificato dalla Camera**, reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti. Investe un novero di profili: incompatibilità dei componenti e dei dirigenti; procedure concorsuali; riduzione delle spese per incarichi di consulenza e per organi collegiali; gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati; accorpamento delle sedi.

Il **comma 1** esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra Autorità.

Tale divieto di nomina vige per **cinque anni**.

Con specifico riferimento alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il **comma 2** introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza (siano soggetti regolati o società da questi controllate).

Il divieto opera nei **due anni** successivi alla cessazione dell'incarico.

Siffatte previsioni si applicano altresì ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il **comma 3** estende ai *dirigenti a tempo indeterminato* delle "Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", il regime delle incompatibilità successive.

Il **comma 4** introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità indipendenti.

Il **comma 5** dispone che dal 1° luglio 2014, gli organismi richiamati provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Il **comma 6** dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014, le Autorità di cui al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge, in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013.

Dispone, inoltre, la riduzione della spesa per gli organi collegiali (delle Autorità di cui al comma 1) non previsti dalla legge, in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013.

Il **comma 7** stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.

Il **comma 8** assoggetta anche le autorità indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

Il **comma 9** prevede che le Autorità gestiscono in proprio i loro servizi logistici, nel rispetto però di alcuni criteri ora appositamente formulati: la sede deve essere

posta in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili.

Quale 'deterrenza' affinché siano rispettati da parte delle Autorità - entro un anno, è il termine loro posto - tali criteri, è previsto dal comma 9-*bis* che in caso di violazione di alcuni di essi (circa la collocazione della sede, la concentrazione degli uffici nella sede principale, il divieto di foresteria), il ministero dell'economia e delle finanze intervenga, entro l'anno solare successivo, individuando tramite l'Agenzia del demanio uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione.

Se invece ad essere violato sia altro criterio, l'Autorità inadempiente è tenuta a trasferire al ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Il **comma 10** abroga la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possano avere sede nella medesima città.

La Camera dei deputati ha soppresso quello che era, nel testo del decreto-legge, il comma 11 di questo articolo.

Quel comma, ora soppresso, a sua volta sopprimeva la previsione che aveva stabilito l'individuazione con d.P.C.m. entro il 31 dicembre 2013, "in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino", della sede dell'Autorità dei trasporti (si tratta dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dall'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013).

La Camera dei deputati ha altresì soppresso quello che era, nel testo del decreto-legge, il comma 12 di questo articolo.

Quel comma, ora soppresso, attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia - la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

I **commi da 13 a 16** recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob 'tornano' ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011), si apportano le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob (contenuto nel decreto-legge n. 95 del 1974), ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere.

La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (**comma 16**) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Il **comma 15** quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui.

Articolo 23

(Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni)

L'articolo - **estesamente modificato dalla Camera dei deputati** - reca un intervento di riscrittura di più disposizioni della legge n. 56 del 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni").

Insieme, reca specifiche previsioni relative all'istituzione della Città metropolitana di Venezia, a seguito delle recenti vicende che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di quella città.

L'articolo tratta della 'transizione' verso la prima istituzione delle Città metropolitane (con speciale disciplina per Venezia, per la quale è disposto, a tal fine, il commissariamento) e per la costituzione degli organi delle Province quali ridisegnati dalla legge n. 56.

E' differito al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata, da parte dei piccoli Comuni, di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013). E sono dettate disposizioni per le fusioni dei Comuni per incorporazione.

E' previsto e disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse ad EXPO 2015, nonché i successivi passaggi finalizzati al 'ri-trasferimento' delle medesime partecipazioni alla Città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. In corrispondenza di ciascuno dei due passaggi (subentro della regione Lombardia, trasferimento ai due enti locali) è prevista disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura.

Articoli 23-bis e 23-ter

(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni) (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

L'articolo 23-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce gli obblighi di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, istituiti a seguito di fusione, attraverso modalità di aggregazione, fissandolo al terzo anno successivo a quello di istituzione.

L'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, fissandolo al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

Articolo 23-quater

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

L'articolo 23-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, sposta da 31 luglio al 10 ottobre il termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica eventualmente non versato dalle province e dalle città metropolitane ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 23-quinquies

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)

L'art. 23-quinquies, introdotto dalla Camera, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e al contempo dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non sono dovuti. Al contempo, si dispone in merito alle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Articolo 24

(Agenda per la semplificazione amministrativa)

L'articolo - **in alcune sue parti modificato dalla Camera dei deputati** - stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi - entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata - *l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017*.

Si tratta di un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, recante le misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio.

Dispone che le amministrazioni statali adottino (con decreto ministeriale) moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Prescrive l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, tale da prevedere la completa informatizzazione.

Articolo 24-bis

(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Esso modifica disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del cd. codice della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, adottato con il decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha riordinato in un unico corpo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni in attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012).

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che individua tra i *destinatari*: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE e solo in relazione ad alcune disposizioni (art. 1, co. 15-33, L. 190/2012); le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro *status* di indipendenza.

Articolo 24-ter

(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale)

L'articolo 24-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione (di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, e prevede l'obbligo, da parte delle amministrazioni competenti, della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, di rispondere entro trenta giorni dalla richiesta del parere (il parere si intende integralmente positivo in mancanza di una risposta nel termine).

Articolo 24-quater

(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo, introdotto dalla Camera, impone che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione le amministrazioni che non rispettino le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale che disciplinano l'organizzazione e le finalità dei servizi in rete, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche

amministrazioni - siano sottoposte ad una sanzione amministrativa, la quale è non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

Le pubbliche amministrazioni debbono comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati che vengono da loro gestite e degli applicativi che utilizzano.

Articolo 24-quinquies

(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.

L'Agenzia per l'Italia digitale - che in base alla legge n. 134 del 2012 sostituisce l'ente soppresso DigitPA - sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ha il compito di definire entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.

L'Agenzia per l'Italia digitale provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato.

Articolo 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidità)

L'**articolo 25** reca alcune norme in materia di invalidità, con riferimento a: patenti di guida (**commi 01, 1 e 2**), parcheggi (**comma 3**), procedure di accertamento delle invalidità o di revisione (**commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8**), "atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice" (**commi da 5-bis a 5-quinquies**), concorsi pubblici (**commi 9 e 9-bis**), esami di abilitazione alla professione (**comma 9** citato).

Articolo 26

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche e invalidanti)

L'**articolo 26** modifica la disciplina sulle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie croniche e invalidanti. La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal paziente da almeno sei mesi, un elevamento: del numero massimo di confezioni da tre a sei; della durata dei giorni di terapia (inerenti alla singola ricetta) da 60 a 180. La novella viene formulata "nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della

ricetta dematerializzata" (la quale potrebbe rendere più veloce per il paziente, sotto il profilo strettamente materiale, il conseguimento della ricetta).

Articolo 27

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Il **comma 1** ed il **comma 1-bis - inserito dalla Camera** - concernono alcuni profili assicurativi nel settore sanitario. Il **comma 2 - soppresso dalla Camera** - riguardava il procedimento amministrativo per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. I **commi 3 e 4** concernono la composizione del Consiglio superiore di sanità e la sua ricostituzione.

Articolo 27-bis

(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)

L'**articolo 27-bis - inserito dalla Camera** - prevede la possibilità di un risarcimento in cifra fissa, per i soggetti danneggiati in ambito sanitario (o per i loro eredi) che abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva (già contemplata dalla normativa), in alternativa allo svolgimento di quest'ultima e ad ogni altra pretesa risarcitoria. I soggetti rientrano nelle seguenti categorie: danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti; danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. La domanda di adesione alla citata procedura transattiva doveva essere presentata entro il suddetto termine del 19 gennaio 2010.

Articolo 28

(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)

Il **comma 1** riduce l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. In ragione delle **modifiche introdotte dalla Camera dei deputati**, l'importo in questione è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

Il **comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che anche le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, siano rimodulati.

Il **comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 29

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

L'**articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati**, novella la legge anticorruzione (legge [190/2012](#)) nella parte in cui disciplina le c.d. *white list* (art. 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose; **La Camera dei deputati** ha integrato la disposizione, precisando che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia (decreto legislativo [159/2011](#)). In base al **comma 2**, in via transitoria, e per massimo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. **La Camera dei deputati** ha aggiunto un periodo in base a cui, sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Articolo 30

(Unità operativa speciale per Expo 2015)

L'articolo, **modificato dalla Camera**, attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C) una serie di compiti che il **comma 1** definisce di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. E a tal fine, prevede che essa si avvalga di una apposita unità operativa speciale.

Articolo 31

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

L'articolo, **modificato dalla Camera**, prevede che in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all'A.N.A.C. (*Autorità nazionale anticorruzione*).

Articolo 32

(Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione)

L'**articolo 32, modificato dalla Camera dei deputati**, detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti

contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite. **La Camera dei deputati** ha esteso la disciplina ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali. Relativamente ai compiti del Presidente dell'ANAC, **la Camera**, introduce l'obbligo, in presenza di fatti gravi e accertati, di informare il Procuratore della Repubblica e, individua nel Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, quello a cui il medesimo Presidente dell'ANAC può proporre: di intimare l'impresa al rinnovo degli organi sociali, ovvero di assumerne l'amministrazione; in tale ultimo caso gli amministratori temporanei dell'impresa eseguono il contratto che, **sulla base di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, può avere ad oggetto, oltre i lavori pubblici, anche i servizi o le forniture; **la Camera** precisa, inoltre, che il protrarsi dell'esecuzione del contratto non può eccedere il collaudo. Durante l'amministrazione straordinaria (**comma 6**) i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. L'utile così accantonato, fino all'esito del giudizio penale: non può essere oggetto di distribuzione (ai soci o agli azionisti); non può essere pignorato (**comma 7**) sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, **secondo una modificata approvata dalla Camera dei deputati**, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione e cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

Articolo 33

(Parere su transazione di controversie Expo 2015)

L'**articolo 33** prevede la possibilità, per la società Expo 2015 s.p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

Articolo 34

(Contabilità speciale per Expo Milano 2015)

L'articolo, **modificato dalla Camera**, dispone che rimangano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Expo.

Articolo 35

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

L'**articolo 35** vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Articolo 36

(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

L'**articolo 36** interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

Articolo 37

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

L'**articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati**, sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. **La Camera** ha limitato gli obblighi di comunicazione per gli appalti "sopra soglia" e introdotto un nuovo comma 2 per gli appalti "sotto soglia".

Articolo 38

(Processo amministrativo digitale)

L'**articolo 38, modificato dalla Camera**, stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le

regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento, del processo amministrativo telematico.

Rende obbligatoria (anziché facoltà, com'è per l'articolo 136, comma 2-*bis* dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 104) la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, entro il processo amministrativo.

Articolo 39

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

L'articolo 39, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). **La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 3-*bis*** che modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi qualora i prezzi individuati alternativamente siano inferiori a quelli emersi dai predetti soggetti.

Articolo 40

(Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

L'articolo 40, modificato dalla Camera dei deputati, detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. **Il comma 1** modifica l'articolo 120 del Codice del processo amministrativo stabilendo che - ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare - il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 30 giorni (quarantacinque giorni **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); è aggiunto un **comma 8-*bis*** in base a cui il collegio, quando dispone le misure cautelari (in primis la cd. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo) subordina l'efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione; la cauzione può non essere chiesta solo per eccezionali ragioni specificate dalle motivazioni della stessa ordinanza cautelare. **La Camera dei deputati** ha modificato la disposizione prevedendo che: a) vi sia facoltà e non più l'obbligo di subordinare l'efficacia della misura cautelare alla prestazione della cauzione; b) tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili; c) la cauzione sia commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.; è introdotta una nuova formulazione del comma 9 in

base a cui che la sentenza del TAR e del Consiglio di Stato che definisce il giudizio è depositata entro 20 giorni (trenta giorni **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**) dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere entro 2 giorni la pubblicazione del dispositivo. Il **comma 2** precisa che la nuova disciplina di cui al comma 1 si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 41

(Contrasto all'abuso del processo)

L'**articolo 41** introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. A tal fine:

- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; su tale punto è intervenuta una **modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati**: tale modifica prevede che la somma non può essere superiore al doppio delle spese motivate, in presenza "di motivi manifestamente infondati";
- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria nelle controversie in materia di appalti prevedendo che l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1% del valore del contratto.

Articolo 42

(Comunicazione per via telematica nel processo amministrativo)

L'**articolo 42**, novellando a tal fine l'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 43

(Informatizzazione del processo contabile)

L'**articolo 43** verte sull'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili, dinanzi alla Corte dei Conti.

Senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica, purché compiuti nel rispetto di alcuni principi.

Articolo 44

(Deposito telematico degli atti processuali)

L'**articolo 44** riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, l'articolo dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono comunque - anche se non devono - essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

E' inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale - sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

Articolo 45

(Comunicazione della sentenza)

L'**articolo 45** modifica gli articoli 126 (sul contenuto del processo verbale), 133 (sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza) e 207 (sul processo verbale dell'assunzione dei mezzi di prova) del codice di procedura civile. Con tali novelle si esclude che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e si richiede che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo). **Con modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stata introdotta ulteriore novella al citato articolo 133 c.p.c. volta ad esplicitare che la comunicazione in questione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325, termini che - ai sensi dell'articolo 326 del medesimo codice - decorrono dalla notificazione della sentenza (ovvero dagli altri eventi indicati nello stesso articolo 326 per le ipotesi di revocazione e opposizione di terzo). Inoltre, **nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi aggiunto**

all'articolo in commento un nuovo comma 1-bis, con il quale si sono apportate alcune modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il nuovo comma modifica, in particolare, il secondo comma del citato articolo 111 stabilendo che, quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, non si applica la previsione di cui al predetto comma, ai sensi della quale il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Analogamente, con riferimento al primo comma del sopra richiamato articolo 137 - laddove si stabilisce che le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata - si dispone che tale disposizione non si applica nel caso in cui il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche.

Articolo 45-bis

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il nuovo articolo 45-bis. Esso novella l'articolo 125 del codice di procedura civile che reca le indicazioni che devono essere necessariamente contenute in atti di parte esplicitamente enumerati. Quando tali atti sono sottoscritti dal difensore questi, ai sensi del testo vigente, deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax. Con la modifica proposta dal **comma 1** dell'articolo in esame, viene espunto il riferimento all'indirizzo PEC. Le modifiche previste dal **comma 2** riguardano disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012. Esso dispone una modifica della definizione di pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, prevista dal decreto-legge n. 179 citato all'articolo 16-ter; a quest'ultimo inoltre aggiunge un ulteriore comma che stabilisce l'applicabilità delle norme ivi contenute anche alla giustizia amministrativa. È inoltre inserito un nuovo articolo 16-septies, sempre al decreto-legge n. 179, sui tempi delle notificazioni con modalità telematica: vi si stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche a tali notificazioni. Tale articolo 147 dispone che: "Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20". Ai sensi della novella in esame, inoltre, si prevede che quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Il **comma 3** sostituisce il comma 1 dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, disponendo in ordine al recapito di fax che i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo. Infine il **comma 4** dell'articolo in commento interviene sull'articolo 13, comma 3-bis, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. n. 115 del 2002 -

sostituendo anche in questo caso il vigente riferimento alla posta elettronica certificata e al fax con il solo riferimento al fax.

Articolo 46

(Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche)

L'**articolo 46** reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche, modificando a tal fine la legge n. 53 del 1994 (recante *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*). **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita nel comma 1 la lettera c-bis** con cui si interviene sull'articolo 9 della citata legge n. 53 del 1994. In particolare la lettera c-bis) introduce il comma 1-*ter* all'articolo 9, disponendo che, in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, lo stesso procede secondo il dettato di cui al precedente comma 1-*bis*. A sua volta questo stabilisce che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 53 del 1994, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Il **comma 2** aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 16-*quater*.

Articolo 47

(Indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni. Comunicazione al Ministero della Giustizia)

L'**articolo 47** fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

Articolo 48

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

L'**articolo 48** è volto a rafforzare l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore. Modificando l'articolo

530 del codice di procedura civile, la disposizione in esame prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (**comma 2**), debbano essere interamente effettuate - dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo - con modalità telematiche (**comma 1**). L'utilizzo di tali modalità è da intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

Articolo 49

(Informatizzazione del processo tributario)

L'**articolo 49** consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria. L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

Articolo 50

(Ufficio per il processo)

L'**articolo 50** introduce una nuova struttura organizzativa, l'ufficio del processo, presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello. A tal fine aggiunge al decreto-legge n. 179 del un nuovo articolo 16-*octies*.

L'ufficio per il processo, è composto:

da personale di cancelleria;

da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (*ex* [articolo 73](#) del decreto-legge n. 69 del 2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (*ex* [articolo 37](#), commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale disposizione è interessata solamente **da una modifica di carattere formale dopo l'esame presso la Camera dei deputati**;

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo comma 1-*bis* che prevede un'ulteriore tipologia di personale da impiegare eventualmente presso l'ufficio del processo. Si tratta di coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, previsto per l'anno 2014, dal comma 11 del già menzionato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale disposizione (riscritta dalla legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 344) permette, infatti, di svolgere un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre 2014 - a coloro che hanno completato il tirocinio

formativo presso gli uffici giudiziari ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ovvero lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati. Ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri di individuazione dei lavoratori qui considerati da impiegare presso l'ufficio del processo.

Il **comma 2, lett. a)** del decreto-legge reca una disposizione integrativa dell'art. 73, comma 1, del D.L. 69/2013 che prevede lo stage formativo anche presso le Procure della repubblica presso i tribunali ordinari). **Dopo l'esame presso la Camera tale norma è stata modificata** al fine di estendere l'ambito di applicazione dello stage formativo agli uffici requirenti di merito ed agli uffici del giudice delle indagini preliminari.

La **lettera b)** integra con un comma 11-*bis*, al quale è stata apportata **una modifica di carattere meramente formale durante l'esame alla Camera**, il contenuto dell'art. 73 del citato D.L. 69/2013, stabilendo che l'esito positivo dello stage, attestato dal magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Articolo 50-bis

(Borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso i tribunali)

L'**articolo 50-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, introduce due nuovi commi, 8-bis e 8-ter, all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. Tale modifica prevede una borsa di studio a vantaggio di coloro che svolgono i tirocini formativi previsti dal medesimo articolo 73 presso i tribunali e le Corti d'appello e e gli altri uffici giudiziari ivi indicati. La borsa di studio non può eccedere i 400 euro mensili. Ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, è demandata la disciplina di dettaglio.

Articolo 51, comma 1

(Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello)

L'**articolo 51, comma 1**, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare (art. 162) l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno tre ore nei giorni feriali. **Con modifica apportata dalla Camera dei deputati**, l'orario minimo è stato innalzato a quattro ore.

Articolo 51, comma 2

(Termini per il deposito telematico degli atti processuali)

L'**articolo 51, comma 2**, interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dall'art. 44 del presente decreto-legge. La norma dispone che la consegna dell'atto si considererà perfezionata nel momento in cui il sistema informatico genera la ricevuta di avvenuta consegna e che sono possibili invii multipli nei casi in cui l'invio telematico degli atti risulti troppo pesante per il sistema stesso. **Durante l'esame alla Camera è stata apportata una modifica** di carattere formale.

Articolo 52

(Poteri di autentica degli ausiliari e dei difensori)

L'**articolo 52** riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice e reca alcune disposizioni sull'equivalenza agli originali delle copie informatiche di atti processuali. **Con modifica approvata dalla Camera dei deputati**, si è introdotta una disposizione relativa ad una specifica tecnica sui duplicato. Tale nuova disposizione ha sostituito il riferimento - presente nel testo del decreto-legge - all'art. 23-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, sui duplicati e le copie informatiche di documenti.

Articolo 53

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 53**, sostanzialmente non modificato dalla Camera dei deputati, reca la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni volte a garantire l'effettività del processo telematico: l'esclusione dal pagamento sia dell'imposta di bollo quando gli avvocati procedano a notificazioni attraverso posta elettronica certificata (articolo 46, comma 1, lett. d) sia dei diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici (articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c)).

La copertura finanziaria è assicurata attraverso l'aumento generalizzato di circa il 15% di tutti gli importi del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile.

Articolo 54

(Entrata in vigore)

L'articolo reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., avvenuta il 24 giugno 2014.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica)

I **commi da 1 a 3-ter** riguardano il trattenimento in servizio nelle pubbliche amministrazioni. Il **comma 4 - soppresso dalla Camera** - concerneva il collocamento in ausiliaria ed i richiami in servizio del personale militare. Il **comma 5** opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Il **comma 6-bis** modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici. I **commi 6, 6-ter e 6-quater** recano norme finanziarie e contabili.

Il **comma 1** abroga le norme che consentono il trattenimento in servizio da parte della pubblica amministrazione, oltre il limite di età per il collocamento a riposo di ufficio, del pubblico dipendente che abbia manifestato la relativa disponibilità.

Riguardo ai profili transitori:

- il **comma 2** prevede che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto siano fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore), mentre quelli non ancora efficaci (alla suddetta data di entrata in vigore) sono revocati;
- per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, resta ferma - "al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari" - la possibilità, ai sensi del **comma 3**, del trattenimento in servizio - **pur se ancora non disposto, come specificato dalla Camera** - fino al 31 dicembre 2015 o fino alla sua scadenza (se anteriore), a condizione che - **come aggiunto dalla Camera** - il soggetto avesse i relativi requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. **La Camera ha soppresso, nel comma 3**, il riferimento agli avvocati dello Stato - i quali, di conseguenza, ricadono ora nell'ambito del **comma 2** -;
- "al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre" - **in base al comma 3-bis, inserito dalla Camera** - i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore);
- il **comma 3-ter - anch'esso inserito dalla Camera** - pone una norma transitoria specifica, per garantire la permanenza di un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano in seno a ciascuna delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni della sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e demanda a decreti legislativi, adottati secondo la procedura prevista dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, l'adeguamento della disciplina della relativa organizzazione della

giustizia amministrativa alle norme abrogatrici di cui al precedente **comma 1**.

La Camera ha soppresso il comma 4, il quale prevedeva che, fino alla data del 31 dicembre 2015, restasse ferma la disciplina del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, *si dovrebbe ritenere* che tali istituti restino vigenti a regime, essendo essi diversi da quelli abrogati dal **comma 1**.

L'istituto del trattenimento in servizio è stato introdotto dall'articolo 16 del [D.Lgs. n. 503 del 1992](#), che ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Successivamente, l'articolo 72, commi 7-10, del [D.L. n. 112 del 2008](#) ha escluso che la permanenza in servizio potesse configurarsi in termini di diritto soggettivo del dipendente, rimettendo la valutazione sulla domanda del dipendente (da presentare all'amministrazione di appartenenza tra il 12° e il 24° mese precedente il compimento del limite di età) alla P.A. di appartenenza, chiamata a decidere sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, "in relazione alla particolare esperienza acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"¹.

Ulteriori limitazioni al trattenimento in servizio sono state introdotte (nel quadro della nuova disciplina volta al contenimento dei costi di personale della P.A. e alla riduzione degli organici) dall'articolo 9, comma 31, del [D.L. n. 78 del 2010](#), il quale ha stabilito che i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà di assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie². Infine, è stata sancita la non applicabilità dell'intero comma 31 ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del [D.Lgs. n. 503 del 1992](#), che ha disposto per alcune categorie di personale (magistrati ordinari, amministrativi e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato) la facoltà di permanere in servizio sino al compimento del 75° anno di età.

Per quanto concerne il personale militare, *la categoria dell'ausiliaria comprende il personale che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Il personale militare permane in ausiliaria:*

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

¹ Il provvedimento, inoltre, ha fatti salvi i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (nonché quelli già disposti con riferimento alle domande presentate nei 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), ha previsto l'obbligo per le amministrazioni di riconsiderare, con provvedimento motivato, tenuto conto della nuova disciplina, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e, infine, ha disposto la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevedendo contestualmente l'obbligo della presentazione di una nuova istanza.

² Il provvedimento ha quindi fatto salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011 (disposti prima dell'entrata in vigore del [D.L. n. 112 del 2008](#)), mentre quelli aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 (disposti prima dell'entrata in vigore del medesimo [D.L. n. 112 del 2008](#)), sono stati ritenuti privi di effetti.

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 993 del Codice dell'ordinamento militare il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il comma 5 - come riformulato dalla Camera - opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. In base alla nuova normativa - la quale è posta a regime (mentre quella fino ad ora vigente è posta fino al 2014³) -, le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni), incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (con un preavviso di sei mesi, come già previsto dalla normativa vigente). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire il riferimento al limite di 62 anni, in quanto la formulazione letterale sembrerebbe designarlo come limite massimo, anziché minimo.* La risoluzione deve essere operata "con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi". Resta escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto il personale di magistratura (come già nella normativa vigente). Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero del sessantottesimo anno per i responsabili di struttura complessa - i quali ultimi, nella normativa fino ad ora vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto -. Per i professori universitari - anch'essi esclusi nella disciplina fino ad ora vigente - la risoluzione può trovare applicazione - "previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS" - non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato abbia compiuto il sessantottesimo anno di età, con decisione del senato accademico e "senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio". **L'ultimo periodo del presente capoverso** disciplina un meccanismo di assunzione di un professore universitario o - purché rientrante nelle tipologie contrattuali di cui all'[art. 24, comma 3, lettera b\), della L. 30 dicembre 2010, n. 240](#) - di un ricercatore a tempo determinato, per ogni professore oggetto di risoluzione del rapporto, da parte della medesima università. La novella conferma, inoltre, che l'istituto si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano ottenuto il

³ Cfr. l'art. 1, comma 16, del [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, in base alle fattispecie di proscioglimento giudiziario (nonché alle fattispecie analoghe ed equiparate) di cui all'[art. 3, comma 57, della L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni.

Il **comma 6-bis - inserito dalla Camera** - modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del D.L. [6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

La disciplina vigente esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.

La novella di cui al **comma 6-bis** sopprime le condizioni relative ai rapporti ed alle fattispecie sottostanti alla contribuzione, richiedendo soltanto che il suddetto requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

Riguardo alle norme di copertura di cui al presente **articolo 1**:

- il **comma 6** ed il relativo **allegato 1** prevedono un elevamento sia dei risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione e di revisione della spesa sia della quota di spesa da accantonare e rendere indisponibile nelle more del compimento del suddetto processo nonché (alla **lettera d)**) una riduzione delle risorse del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;
- il **comma 6-ter - inserito dalla Camera** - dispone una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, nonché una riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 6-quater - introdotto dalla Camera** - ed il **comma 7** recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari e clausole contabili.

Articolo 1-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)

L'**articolo 1-bis** - **inserito dalla Camera** - prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e nel limite massimo di 4.000 soggetti, per il quale sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. Nel contingente possono rientrare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previgenti entro l'anno scolastico 2011-2012. Il trattamento pensionistico conseguente all'inserimento nel contingente decorre dal 1° settembre 2014.

Ai fini in oggetto, le domande devono essere presentate, da parte degli interessati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'INPS, il quale provvede alla redazione di un elenco, sulla base della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012; in ogni caso, qualora risulti il raggiungimento del limite numerico summenzionato di 4.000 unità, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.

Per le lavoratrici del personale della scuola che abbiano maturato i requisiti previgenti entro l'anno scolastico 2011-2012 e che, successivamente all'entrata in vigore del citato [D.L. n. 201 del 2011](#), abbiano optato (anche ai fini dell'applicazione dei suddetti requisiti previgenti⁴) per la liquidazione integrale del trattamento pensionistico secondo il cosiddetto sistema di calcolo contributivo, si consente che esse chiedano la rideterminazione, mediante l'applicazione degli ordinari criteri di calcolo misti e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della misura del trattamento già liquidato (**comma 4**).

I trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, dei lavoratori che rientrano nel contingente in esame restano corrisposti (nei termini temporali previsti dalla disciplina ordinaria) come se la cessazione del rapporto di lavoro fosse intervenuta nella data presumibile per l'ipotesi in cui al soggetto si fossero applicati i requisiti nuovi per la pensione, anziché quelli previgenti (**comma 3**).

Gli oneri finanziari conseguenti all'introduzione del contingente sono definiti dal **comma 5**. Ad essi si fa fronte (**comma 6**) mediante corrispondente elevamento sia dei risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione e di revisione della spesa sia della quota di spesa da accantonare e rendere indisponibile nelle more del compimento del suddetto processo⁵.

⁴ Cfr. il comma 14, alinea, del citato art. 24 del [D.L. n. 201 del 2011](#), e successive modificazioni, e l'[art. 1, comma 9, della L. 23 agosto 2004, n. 243](#).

⁵ Cfr., in merito, l'art. 1, commi 427 e 428, della [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal **comma 4**, quantificati in 600.000 euro annui (a decorrere dal 2014), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (**comma 7**).

Articolo 1-ter

(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

L'articolo 1-ter - inserito dalla Camera - concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Si ricorda che il trattamento può riguardare⁶ i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale; la pensione in oggetto può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva⁷.

Il **comma 1** incrementa, nei termini indicati nel **primo periodo**, la misura del sostegno finanziario statale per tali trattamenti - misura attualmente pari a 20 milioni di euro annui⁸ -. Qualora i datori di lavoro presentino piani comportanti - con riferimento al trattamento in oggetto - effetti finanziari complessivi superiori ai valori riformulati dalla novella di cui al **terzo periodo** del presente **comma 1**, la norma confermata dal **secondo periodo** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali ed a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo, da versare all'INPGI, per il finanziamento dell'onere eccedente.

Il **comma 2** prevede, per i trattamenti di vecchiaia anticipati finanziati ai sensi del **presente articolo**, e con esclusivo riferimento agli accordi che contemplino un numero di pensionamenti anticipati superiore a cinque, che il riconoscimento degli stessi trattamenti sia subordinato all'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un piano di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che comprenda - anche mediante successiva integrazione del piano già presentato - la contestuale assunzione di personale giornalistico, in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo

⁶ In base alla disciplina di cui all'art. 37 della [L. 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni.

⁷ Riguardo ai criteri di calcolo del trattamento, cfr. il citato [art. 37 della L. n. 416 del 1981](#), e successive modificazioni.

⁸ Oltre alle norme richiamate e novellate dal presente **comma 1**, cfr. anche il comma 1-*bis* del citato [art. 37 della L. n. 416 del 1981](#), e successive modificazioni.

aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre pensionamenti anticipati.

Il **comma 3** prevede che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, oppure in forma di collaborazione coordinata e continuativa o autonoma, o la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipati, finanziati ai sensi del **presente articolo**, comportino la revoca del finanziamento concesso, nei casi in cui il rapporto riguardi il medesimo gruppo editoriale interessato dall'intervento in oggetto. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire il riferimento alla revoca del finanziamento, in quanto quest'ultimo, in via generale, concerne l'INPGI e non il gruppo editoriale ed esplicitare se l'ultima parte del **comma 3** - la quale fa menzione soltanto del "rapporto di lavoro" - intenda concernere anche l'ipotesi summenzionata di contratto di cessione del diritto d'autore.*

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal **comma 1**, si provvede mediante impiego, nei termini indicati al **comma 4, lettera a)**, delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria e, nei termini indicati al **comma 5**, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. La **lettera b)** del **comma 4** ed i **commi 6 e 7** recano ulteriori norme contabili, connesse alle precedenti disposizioni.

Articolo 2

(Incarichi direttivi ai magistrati)

L'**articolo 2** disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura medesima. A tal fine il **comma 1** dell'articolo inserisce due nuovi commi *1-bis* e *1-ter* nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) in materia di attribuzione di funzioni.

Mentre il vigente comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario, il nuovo comma *1-bis* disciplina lo specifico procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, stabilendo i termini temporali per la conclusione della procedura.

Gli incarichi direttivi e semidirettivi hanno carattere temporaneo, secondo quanto previsto dagli articolo 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

In base all'articolo 45, le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, del richiamato decreto legislativo n. 160 hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni (comma 1). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza (comma 2). All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive (comma 3).

Analogamente, in base all'articolo 46, le funzioni semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni (comma 1).

Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio (comma 2)⁹.

In base al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il CSM provvede a conferire le funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva in base ai sopra citati articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che, in caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provveda alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

Il Comitato di Presidenza del CSM è previsto dall'articolo 2 della legge n. 195 del 1958 ed è composto dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la

⁹ Si rammenta che le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata all'ordinamento penitenziario. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione. Inoltre, le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

Corte medesima. Spetta al Comitato promuovere l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e provvedere alla gestione dei fondi stanziati in bilancio. Le Commissioni sono previste dall'articolo 3 della medesima legge: su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi. Quando si tratta di assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, l'articolo 11 della legge n. 195 stabilisce che il CSM delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto con il Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato portato da tre a sei mesi il termine di cui alla lettera b) del nuovo comma 1-*bis* e, al nuovo comma 1-ter, si è stabilito che in ogni caso di inosservanza dei termini (pertanto, non solo in caso di inosservanza ingiustificata) il Presidente della Commissione referente del CSM provvede, entro trenta giorni, a formulare la proposta. Nel testo originario - come sopra evidenziato - spetta al Comitato di presidenza provvedere alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

Il **comma 2** dell'articolo 2 riguarda la disciplina transitoria, prevedendo (anche a seguito di una modifica esplicativa **introdotta nel corso dell'esame presso la Camera**) che la stessa si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il **comma 3** riduce da quattro a due anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, derogando a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006. L'articolo 34-*bis*, che riguarda il limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive, e l'articolo 35, che riguarda il limite di età per il conferimento di funzioni direttive, prevedono in modo tra loro analogo che tali funzioni possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (fissata a 75 anni dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), ora abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge in commento; per effetto di tale abrogazione il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati ordinari risulta fissato al compimento del settantesimo anno di età dall'articolo 5 del regio decreto

legislativo n. 511 del 1946) e hanno esercitato la relativa facoltà. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio minimo possono essere conferite funzioni semidirettive o direttive unicamente nel caso di conferma nell'incarico.

La riduzione temporanea da quattro a due anni residui di servizio per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive parrebbe connessa all'abbassamento dell'età per il pensionamento dei magistrati prevista dall'articolo 1 del decreto-legge. Infatti nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, si afferma che, con la riduzione temporanea da quattro a due anni residui di servizio, "si gradualizzano gli effetti derivanti dall'abbassamento dell'età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell'abbassamento dell'età a 70 anni".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il termine di due anni in questione è stato portato a tre anni.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 17 della legge n. 195 del 1958 sulla costituzione e il funzionamento del CSM, interviene sul regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, rispetto a cui delimita l'area del controllo del giudice amministrativo, con riguardo al giudizio di annullamento e al procedimento per l'ottemperanza.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, l'articolo 17 stabiliva che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia. Stabiliva inoltre che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, che contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione e che il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che le deliberazioni con cui il Consiglio superiore della magistratura conferisce uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni. Si impone però che il riscontro di legittimità operabile dal giudice amministrativo non possa trasmodare oltre il vaglio di quei difetti degli atti stessi suscettibili di concretizzare il vizio di eccesso di potere. E ciò fermo restando, specie ove si tenga conto della particolare posizione ordinamentale del Consiglio Superiore, che in nessun modo il sindacato giurisdizionale può impingere nel merito della scelta discrezionale fatta propria dall'Organo di autogoverno (Cons. Stato, IV Sez., n. 6035/12; n. 3513/08; 7112/06; n. 749 del 5 maggio 1998). Conseguentemente, la motivazione delle delibere del Consiglio, di conferimento di uffici direttivi, deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. in sede di

emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. C.S., IV Sez., 11 maggio 1994 n. 404). Se, quindi, è vero che la scelta dell'organo di autogoverno costituisce una valutazione di merito alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l'azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria. In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell'ambito dell'esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (*ex multis*: Cons. Stato, IV, 5 dicembre 2006, n. 7112; T.A.R. Lazio, Roma, I, 13 marzo 2008, n. 2313; T.A.R. Lazio, Roma, I, 12 giugno 2006, n. 4464).

La modifica introdotta all'articolo 17 introduce una disciplina speciale per il ricorso avverso i provvedimenti di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Stabilisce infatti che, contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto solo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. La relazione illustrativa fa riferimento a "una più stringente definizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del Consiglio superiore della magistratura". Il comma 4 prevede poi che per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti in questione si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del processo amministrativo¹⁰.

Il comma 4 stabilisce infine alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza.

Come noto, ove l'attività di adeguamento dell'amministrazione sfoci in un provvedimento che risulti insoddisfacente per taluno dei contendenti, l'impugnazione secondo cui l'amministrazione avrebbe violato od eluso il giudicato viene devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, la cui giurisdizione può considerarsi estesa al merito. E' il procedimento di ottemperanza, ora disciplinato dagli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.

In particolare, in base all'articolo 114 del codice del processo amministrativo, sul procedimento di ottemperanza, l'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta;

¹⁰ Il rito abbreviato è oggi applicato ai giudizi su controversie relative a una serie di materie individuate dalla legge. In tali giudizi, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salve alcune eccezioni. Inoltre, sono previsti specifici termini per le decisioni in primo grado e davanti al Consiglio di Stato, sulla domanda cautelare. E' inoltre possibile la pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza.

l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza (comma 1). Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato (comma 2). Il giudice decide con sentenza in forma semplificata (comma 3).

Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
- c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (comma 4).

Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza (comma 5).

Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario *ad acta* le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato (comma 6).

Nel caso di ricorso al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario (comma 7).

Le disposizioni di cui al Titolo sull'ottemperanza si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza (comma 8).

I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III (comma 9).

Nel 1995 con due sentenze la Corte Costituzionale ha escluso la fondatezza della tesi della non sottoponibilità degli atti del C.S.M. alla giurisdizione estesa al merito che il giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza, affermando che tale ipotesi "non ha, di per sé, alcun esplicito fondamento costituzionale, né la titolarità delle specifiche competenze conferite dall'articolo 105 della Costituzione può comportare, quale conseguenza automatica, franchigie

dell'attività di detto organo dal sindacato giurisdizionale, in quanto funzioni svolgentesi su piani diversi” (Corte cost., sentt. 419 e 435 del 1995).

Tuttavia più di recente il CSM ha impugnato davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione talune decisioni di ottemperanza del Consiglio di Stato, prospettando il vizio di eccesso di potere giurisdizionale: le Sezioni Unite con la sentenza n. 23302 del 9 novembre 2011 hanno accolto un ricorso annullando la decisione impugnata, mentre con successiva sentenza n. 736 del 19 gennaio 2012 hanno respinto un altro gravame del Consiglio Superiore avverso altra sentenza amministrativa di ottemperanza resa in secondo grado.

Il comma 4 dell'articolo in commento prevede che, nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza e assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo (art. 114, comma 4, lettere a) e c)) in base a cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione ovvero, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata soppressa la previsione che circoscriveva l'area del controllo del giudice amministrativo ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state infine introdotte due nuove disposizioni.

Il nuovo **comma 1-bis** ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, di attuazione della legge n. 195 del 1958, portando da due anni a un anno il periodo che deve trascorrere dalla cessazione dell'incarico di componente elettivo del CSM prima che il magistrato possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione, o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie;

Il nuovo **comma 4-bis** ha invece **prorogato** dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, stabilito dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di regolamenti di delegificazione, come in generale previsto per tali fonti secondarie.

Articolo 3 (esclusi i commi 2 e 4-bis)
(*Turn over nella pubblica amministrazione*)

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

Vale a dire:

- si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1);
- si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al *turn over* negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018 (comma 2);
- si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 (commi 3 e 10), introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi (comma 4);
- si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018), per il quinquennio 2014-2018 (comma 5);
- si prevede la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-9).

Su tale corpo normativo, proprio di questo articolo, **la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alcune specifiche assunzioni da parte del ministero della difesa, alle facoltà assunzionali di enti territoriali 'virtuosi', all'esaurimento delle graduatorie quale condizione per l'indizione di nuovi concorsi da parte degli enti territoriali, ai contratti a termine stipulati dalle Province, ai lavori socialmente utili.**

Il **comma 1** conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del

decreto legislativo n. 165 del 2001¹¹, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

In sostanza, la disposizione riunifica il regime del *turn over* delle amministrazioni pubbliche. Ne rimangono fuori tuttavia - dispone il suo ultimo periodo - i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le **università** (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

La disposizione conferma al 20% (per il 2014) il limite di spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato. Tale percentuale aumenta al 40% per il 2015; al 60% per il 2016; all'80% per il 2017; al 100% a decorrere dal 2018. E' dunque confermato quanto disposto dalla normativa vigente.

La disposizione elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro). Mantiene il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo¹²) avvenute nell'anno precedente.

In assenza di diversa disposizione, pare mantenersi la normativa vigente, la dove prevede che prima di procedere a nuove assunzioni, le pubbliche amministrazioni siano comunque tenute a verificare l'impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità (articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997). Annotazione che può valere anche con riferimento al comma 3 del presente articolo (v. *infra*).

Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del *turn over* appare alquanto articolata e stratificata, basandosi su un impianto che in sostanza ha individuato percentuali minime di reintegrazione dei cessati e posticipato (di volta in volta) l'anno di superamento del regime limitativo delle assunzioni (prevedendo altresì un rafforzamento del principio del previo esperimento della mobilità). Attualmente le percentuali di limitazione al *turn over* sono disciplinate dall'articolo 1, commi 460, lettera a) e 462, della legge n. 147 del 2013, che, modificando una serie di norme in materia¹³ (sostanzialmente prorogando

¹¹ Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

¹² La normativa previgente faceva infatti riferimento al "personale cessato", senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

¹³ Si tratta del limite alle assunzioni previsto (destinatario sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge n. 112

di un anno l'effettività delle norme stesse) ha delineato la situazione assunzionale evidenziata nella tabella che segue¹⁴.

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa L. 147/2013, art. 1, co. 460, lett. a) e 462 D.L. 90/2014, art. 3, co. 1
2014	20%
2015	40%
2016	60%
2017	80%
2018	100%

Il **comma 2** detta per gli enti di ricerca. Si rinvia alla relativa distinta scheda di lettura.

Un novero di disposizioni - recate dai **commi 3, 4 e 10** - concerne le *autorizzazioni alle assunzioni e il monitoraggio della spesa*. Può quindi essere esaminato congiuntamente.

Il **comma 3** dispone che le assunzioni delle amministrazioni e degli enti di cui ai commi 1 e 2 debbano essere autorizzate mediante lo stesso d.P.C.m. e con le stesse procedure con cui si concede l'avvio (ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal successivo comma 10, v. *infra*) delle procedure concorsuali, previa richiesta delle amministrazioni interessate (predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno di personale), corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere (nonché degli oneri correlati).

Ancora il comma 3, inoltre, consente, dal 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (in sostanza, le risorse non utilizzate in un anno potrebbero, nel triennio di riferimento, essere utilizzate cumulandosi appunto con quelle dell'anno o dei due anni seguenti).

Il **comma 4** prevede un monitoraggio annuale (da parte del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del

del 2008, e dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, che peraltro vengono abrogate dall'articolo in esame.

¹⁴ Può essere inoltre utile ricordare che, per quanto riguarda il personale a tempo determinato e i rapporti di lavoro flessibili (in convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio), il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 9, comma 28) ha previsto che le P.A. (a decorrere dal 2011) possono avvalersene nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il provvedimento ha altresì stabilito che tali vincoli costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui devono pertanto adeguarsi le regioni, le province autonome e gli enti del S.S.N., nonché (per effetto dell'articolo 4, commi 102 e 103, della legge n. 183 del 2011) le Camere di commercio e gli enti locali.

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato presso il ministero dell'economia e delle finanze) sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle richiamate disposizioni.

Se dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa in grado di compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, apposito decreto interministeriale è chiamato ad adottare misure correttive, per neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Il **comma 10** modifica il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il reclutamento del personale.

In particolare, si prevede:

- che con specifico d.P.C.M. sia autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali, nonché le relative assunzioni, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici (viene quindi meno il requisito del limite dimensionale di questi ultimi, di avere organico superiore alle 200 unità, e si sopprime l'esplicito riferimento all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali) (lettera *a*));
- che per gli enti di ricerca, la procedura per l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali si riferisca anche alle assunzioni relative alle procedure stesse (lettera *b*)).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il comma in esame ha una finalità di semplificazione, in quanto riconduce ad un unico d.P.C.m. la contestuale concessione dell'autorizzazione a bandire e ad assumere, allo scopo di rendere coerenti i bandi di concorso e le successive assunzioni dei vincitori.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione (o ente) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997). Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali era subordinato all'emanazione di apposito D.P.C.M., mentre per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali era concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

La Camera ha introdotto i commi da 3-bis a 3-undecies.

Questi dieci nuovi commi riguardano specifiche categorie di personale.

In particolare:

- si autorizza - **con il comma 3-bis** - "in via straordinaria" lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle

Forze di polizia indetti per il 2013 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per l'immissione in ruolo - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. Rimangono ferme le assunzioni dei volontari in forma prefissata quadriennale, e si provvede comunque entro le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la *Polizia di Stato*, le assunzioni - prevedono i **commi 3-ter e 3-quater** - sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla scorsa legge di stabilità (articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013), ed in questo caso decorrono dal 1° settembre 2014; in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014, utilizzando le quote residue consentite dal decreto-legge n. 112 del 2008 (suo articolo 66, comma 9-bis), ed in questo caso decorrono dal 1° gennaio 2015;

- per il *Corpo di polizia penitenziaria*, i **commi 3-quinquies e 3-sexies** prevedono che le assunzioni di cui al comma 3-ter relative a EXPO Milano 2015 siano disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni delle Forze di polizia previsti dalla legge di stabilità 2014 (si fa riferimento a un apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria). Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.

Si provvede all'attuazione di queste disposizioni - dispone il **comma 3-septies** - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

I successivi **commi 3-octies, 3-novies, 3-decies e 3-undecies** concernono il *Corpo nazionale dei vigili del fuoco*.

In particolare dispongono:

- l'aumento di 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco. Conseguentemente è autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per 1000 unità le graduatorie (in parti uguali) di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 101 del 2013¹⁵, e per le restanti 30 unità utilizzando le modalità di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, articolo 148 (relative al reclutamento dei membri della banda musicale del corpo mediante concorso attitudinale). Gli oneri di spesa (130.843 euro

¹⁵ L'articolo 8 del decreto legge n. 101 del 2013 (che a sua volta ha disposto l'incremento di 1.000 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) fa a sua volta rinvio alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 79 del 2012, come convertito dalla legge n. 131. Quest'ultima disposizione recita: " Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008".

per il 2014, 24,27 milioni per il 2015 e 42 milioni circa dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco. E' infine altresì dettata previsione circa l'impiego del personale volontario in servizio temporaneo (in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località: ne tratta l'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006), prevedendo per esso una autorizzazione di spesa per 48,85 milioni nel 2015 e 31 milioni circa a decorrere dal 2016.

Il **comma 4-bis** autorizza alcune specifiche assunzioni da parte del *ministero della difesa*: si rinvia alla relativa scheda.

Il **comma 5** rimodula le limitazioni al *turn over per gli enti territoriali*.

La rimodulazione importa un incremento delle facoltà assunzionali.

La percentuale di *turn over* previgente era del 40 per cento, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, per gli enti territoriali.

Ora si prevede invece un aumento delle percentuali di *turn over*: al 60% nel biennio 2014-2015; 80% nel biennio 2016-2017.

E' introdotto anche in questo caso il riferimento alle cessazioni di personale a tempo indeterminato di ruolo nell'anno precedente.

Contestualmente, l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 fa venir meno il divieto totale di assunzioni, negli enti con spese di personale pari o superiori al 50 per cento delle spese correnti.

Restano invece ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (circa il divieto per le Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato) e dell'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296 del 2006 (circa il patto di stabilità interno)¹⁶.

¹⁶ L'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, contiene disposizioni per il contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno (senza però individuare alcuna regola sul *turn over*), evidenziando innanzitutto che la riduzione di tali spese includa gli oneri riflessi e l'IRAP ed escluda gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Allo stesso tempo, vengono indicati i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento dei costi, consistenti:

- nella riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile;
- nello snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali;
- nel contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione delle richiamate disposizioni, il successivo comma 557-bis ha precisato che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale titolare di incarichi a contratto, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Infine, si stabilisce (comma 557-ter) che in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, si applica l'articolo 76, comma 4 del D.L. 112/2008 (che in tali casi prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto).

Si ricorda, infine, che la disciplina del patto di stabilità interno, è attualmente incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le regioni, sul principio del contenimento delle spese finali. In concreto, per ciascun anno finanziario, la legge stabilisce un tetto massimo di spesa che non può essere

Ancora, il comma 5 in commento consente il cumulo – dal 2014 - delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile). Infine prevede che le regioni e gli enti locali coordinino le politiche di assunzioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Rimangono ferme, per queste aziende, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 e modificato dal **comma 5-*quinquies*** del presente articolo del decreto-legge (introdotto dalla Camera dei deputati, sì da espungere nella citata disposizione del 2008 il richiamo al contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014)¹⁷.

In breve, per questa parte il presente articolo del decreto-legge riscrive la disciplina sulla limitazioni al *turn over* per gli enti territoriali.

La seguente tabella indica le percentuali delle facoltà di assunzioni nella normativa previgente e nel provvedimento in esame.

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa	
	L. 296/2006, art. 1, co. 557-557-ter*; D.L. 112/2008, art. 76, co. 7	D.L. 90/2014, art. 3, co. 5
2014	40%	60%

superato per l'intero comparto delle regioni (sono distinti gli obiettivi per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale). Il livello complessivo di spesa, viene poi determinato per ciascuna regione; che purché rimanga al di sotto del tetto, può modulare le diverse voci di spesa.

¹⁷ L'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (come convertito dalla legge n. 133 del 2008), prevede: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ~~fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014~~. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione". L'inciso espunto è soppresso dal comma 5-*quinquies* del presente articolo 3 del decreto-legge.

2015	40%	60%
2016	40%	80%
2017	40%	80%
2018	40%	100%

*Si ricorda che tale norma non ha individuato regole sulle limitazioni percentuali del *turn over*.

La disciplina sulle assunzioni negli enti territoriali era contenuta nell'articolo 1, comma 557 e ss., della L. 296/2006 (espressamente per le regioni, vedi *supra*) nonché nell'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 (per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno, ma applicabile anche alle regioni¹⁸, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 558, della L. 147/2013), il quale ha stabilito il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% (50% per gli enti che partecipano alla sperimentazione del nuovo regime contabile relativo alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali *ex* D.Lgs. 118/2011) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Specifici limiti sono poi previsti per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Ai fini del computo della richiamata percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (tali disposizioni non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati). Inoltre, è stato stabilito che con apposito D.P.C.M., da adottare entro il 30 giugno 2014, potesse essere modificata la richiamata percentuale, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% in precedenza citato e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn-over* che consentano l'esercizio di specifiche funzioni.

Per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità, la disciplina è contenuta nell'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, che ha previsto che tali enti possano assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente considerato che le "spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Si ricorda, infine, che l'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 ha disposto che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, sia fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Ancora riguardo agli enti territoriali, l'articolo reca **alcuni commi**, i quali sono stati **introdotti dalla Camera dei deputati**.

Il **comma 5-bis** specifica che il contenimento della spesa di personale, da realizzare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, debba prendere a riferimento il valore medio della spesa dell'ultimo triennio.

¹⁸ Vedi in tal senso il punto 4.2.2 della Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni (esercizi 2011 – 2012), nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2013.

Il **comma 5-ter** estende agli enti territoriali "i principi" della disciplina già valevole per le amministrazioni statali (dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013), in base alla quale l'autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato (salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate) e dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il **comma 5-quater** amplia le facoltà assunzionali per gli enti territoriali 'virtuosi' (enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente).

Tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Giacché di enti territoriali si tratta, può ricordarsi qui, di questo articolo, il **comma 6-bis**, secondo il quale i contratti a termine stipulabili dalle Province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013) possono essere ulteriormente prorogati (con le medesime modalità), fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali calibrati dalla legge n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Ed il **comma 10-bis** prevede che il rispetto dei limiti assunzionali da parte degli enti locali debba essere certificato dai revisori dei conti (nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente). In caso di "mancato adempimento", il prefetto presenta una relazione al ministro dell'interno, in cui altresì verifica il rispetto delle prescrizioni del presente decreto-legge circa il divieto di effettuare attività gestionale da parte del personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica (cfr. l'articolo 11, comma 4 del decreto-legge; si noti che quell'articolo 11, alla cui scheda si rinvia, detta disposizioni sul personale di regioni ed enti locali).

Anche questi due commi sono stati introdotti dalla Camera dei deputati.

Il **comma 6** dispone la non applicazione dei limiti di assunzioni previsti dall'articolo in esame, alle assunzioni di personale appartenente alle *categorie protette* ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili. I lavoratori disabili, considerata la difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.

Le principali categorie di lavoratori disabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:

- gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;
- gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL.

I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva)¹⁹:

- per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili;
- i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 disabili;
- i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile;
- i datori di lavoro che occupano meno di 16 dipendenti sono invece esentati dal collocamento obbligatorio.

L'articolo 1, comma 2, della L. 407/1998, ha disposto il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti, con assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli.

Nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999 viene attribuita, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, in favore dei soggetti richiamati, una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari all'1% e determinata secondo specifica disciplina. La richiamata quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti. Lo stesso articolo, infine, ha disposto, fino al 31 dicembre 2004, che gli invalidi del lavoro ed i soggetti appartenenti alle forze di polizia, forze militari e della protezione civile invalidi per servizio, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private di cui alla L. 482/1962, siano avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria dei disabili disoccupati.

Inoltre, in materia è intervenuto l'articolo 5, comma 7, del D.L. 102/2010, il quale (aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 1, comma 2, della L. 407/1998) ha stabilito la non applicazione della quota di riserva per i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999 (vedi *supra*) per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della richiamata L. 407/1998²⁰.

Da ultimo, l'articolo 4, comma 27, della L. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha modificato i criteri di computo della quota di riserva (*ex* articolo 4, comma 1, della L. 68/1999),

¹⁹ Si segnala che sui criteri di calcolo della base di computo è di recente intervenuto, in senso restrittivo, l'articolo 46-bis del D.L. 83/2012, che ha escluso dalla base medesima i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

²⁰ Si ricorda, inoltre, che la L. 25/2011, recando un'interpretazione autentica del quarto periodo del richiamato articolo 1, comma 2, della L. 407/1998, stabilendo che per tale disposizione resta comunque ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della L. 68/1999 sulle percentuali di collocamento obbligatorio.

prevedendo che, di norma, vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato²¹. Inoltre, la legge prevede che la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali (dagli obblighi di assunzione), sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, venga ridefinita con un regolamento ministeriale finalizzato ad evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva (il decreto, che doveva essere emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non risulta fin qui adottato).

Sui criteri di calcolo della base di computo è inoltre intervenuto, in senso restrittivo, l'articolo 46-*bis* del D.L. 83/2012, che ha escluso dalla base medesima i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

Infine, l'articolo 7, commi 6 e 7, del D.L. 101/2013 contiene disposizioni volte a favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale. Più precisamente, il comma 6 ha disposto che le amministrazioni pubbliche procedano alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie nell'ambito delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, se necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione in vigore. Ciascuna amministrazione, eseguita la suddetta rideterminazione, ha quindi l'obbligo di assumere un numero di lavoratori pari all'eventuale differenza tra il numero che risulta dal ricalcolo e quello attualmente esistente, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale. Spetta al Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, il monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo precedentemente previsto (comma 7).

I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono a fini di coordinamento legislativo, modificando o abrogando disposizioni superate dalla disciplina introdotta dall'articolo in esame.

Più specificamente:

- il **comma 7** esclude il 2014 dalla disciplina concernente i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste per il quinquennio 2010-2014 (dall'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007: assunzioni che potevano appunto effettuarsi, in determinate amministrazioni, enti ed agenzie, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente). Tale disciplina, quindi è da considerarsi esaurita al 31 dicembre 2013;
- il **comma 8, lettera a)** abroga la disposizione (articolo 66, comma 9 del decreto-legge n. 112 del 2008) che disponeva la facoltà (per il 2015) per determinate amministrazioni pubbliche, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente

²¹ Ed escludendo i soci di cooperative, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e quelli aderenti al programma di emersione – ex articolo 1, comma 4-*bis* della L. 383/2001 -, i lavoratori con contratto di inserimento e, infine, quelli occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

- corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non poteva eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente;
- il **comma 8, lettera b)** sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 (relativo agli enti di ricerca), che prevedeva un aumento del limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente ai fini del calcolo delle assunzioni effettuabili;
 - il **comma 9, lettera a)** abroga la disposizione (articolo 9, comma 8 del decreto-legge n. 78 del 2010) che disponeva che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006²² avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 2016, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale era inoltre incrementata all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018;
 - il **comma 9, lettera b) - introdotta dalla Camera dei deputati** - prevede che per le pubbliche amministrazioni appena sopra richiamate, il limite prescritto (dall'articolo 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: limite posto nel 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009) onde avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi o di lavoro accessorio - ebbene quei limiti non trovino applicazione, "anche" con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto specifici finanziamenti "aggiuntivi". Nel caso in cui siano di cofinanziamenti, la disapplicazione dei limiti assunzionali è in riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

²² Vale a dire le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo [70, comma 4](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Articolo 3, comma 2
(*Turn over degli enti di ricerca*)

Il **comma 2** prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

Sostanzialmente, la norma in esame, confermando i limiti attuali al *turn over* degli enti di ricerca, modifica (restringendolo) l'ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente²³.

La seguente tabella indica le percentuali delle facoltà di assunzioni nella normativa previgente e nel provvedimento in esame.

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa	
	D.L. 112/2008, art. 66, co. 14,	D.L. 90/2014, art. 3, co. 2
2011-2013	20%	--
2014	50%	50%
2015	50%	50%
2016	60%	60%
2017	80%	80%
2018	100%	100%

²³ La normativa previgente faceva infatti riferimento al "personale cessato", senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

Si ricorda che nella normativa previgente la limitazione al *turn over* degli enti di ricerca era disciplinata dall'articolo 66, comma 14 (come modificato dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della L. 147/2013) del D.L. [112/2008](#), che, per il triennio 2011-2013 aveva disposto la facoltà, per gli enti di ricerca, di procedere, per ciascun anno (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente). La predetta facoltà assunzionale era poi stata incrementata al 50% nel biennio 2014-2015, al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che dal 1° gennaio 2014, non si debba tener conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del D.L. [207/2008](#). Le nuove modalità operative cui far riferimento sono disciplinate dal comma 4 (*si veda oltre*).

L'articolo 35, comma 3, del D.L. 207/2008 rinvia ad uno specifico decreto interministeriale (che non risulta fin qui adottato) la definizione delle modalità applicative delle disposizioni nel richiamato articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008, in materia di limiti alle assunzioni negli enti di ricerca, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni, non si dovesse tener conto del maturato economico (e che quindi si tenesse conto dei livelli retributivi iniziali).

Articolo 3, comma 4-bis

(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero della Difesa)

Il **comma 4-bis** del presente articolo autorizza il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 95 del 2012. La deroga è disposta in considerazione dell'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità degli arsenali e degli stabilimenti militari dell'area produttiva industriale.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 434.000 per il 2014 e 866.382 annui a decorrere dal 2015, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Tali assunzioni e i relativi oneri sono comunicati dal Ministero della Difesa al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4

(Mobilità obbligatoria e volontaria)

L'articolo - **in alcune sue parti modificato dalla Camera dei deputati** - introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

Il **comma 1** sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo, in particolare:

- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei **requisiti e competenze professionali richiesti**;
- la possibilità, in via sperimentale (**fino** all'introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni *standard*), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza;
- l'istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità;
- **secondo previsione introdotta dalla Camera dei deputati (è il comma 1-bis)**, la riqualificazione dei dipendenti "la cui domanda di trasferimento sia accolta", da parte dell'amministrazione di destinazione, eventualmente avvalendosi della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza maggiori oneri di finanza pubblica;
- che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. A tal fine non si applica l'articolo 2103, ultimo periodo del codice civile. **E' disposizione riformulata dalla Camera dei deputati** (giacché il testo originario del decreto-legge prevedeva che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso Comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione, costituissero medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti fossero tenuti a prestare la loro attività lavorativa). Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, **e previa consultazione con le confederazioni rappresentative** - si prevede che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle

funzioni istituzionali. Siffatte previsioni - **prevede modificazione approvata dalla Camera** - si applicano ai dipendenti solo con il loro consenso, se siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale;
- l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. I criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo d.P.C.M.. In sede di prima applicazione, le risorse (le quali sono assegnate non oltre il momento di cessazione dell'effettiva permanenza in servizio del personale interessato) sono attribuite con valutazione prioritaria delle richieste per il funzionamento degli uffici giudiziari **nonché per la "piena applicazione" della riforma delle Province recata dalla legge n. 56 del 2014.**

Alla copertura degli oneri comportati dall'istituzione del predetto Fondo si provvede:

- quanto a 6 milioni di euro per il 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
- quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle amministrazioni statali la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato
- quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità.

A decorrere dal 2015, **il Fondo appena sopra ricordato può essere rideterminato** ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 196 del 2009 che individua i parametri cui deve attenersi la legge di stabilità.

Infine, per l'attuazione di quanto previsto, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 1-bis.

Esso fa salvi anche per l'anno scolastico i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012. Questo, ai fini della predisposizione di "un piano di revisione all'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità". Quell'articolo della legge di stabilità 2013 faceva a sua volta salvi per l'anno scolastico 2012-2013 i provvedimenti di collocamento fuori ruolo disposti ai sensi di disposizione della legge n. 448 del 1998 - suo articolo 26, comma 8: secondo il quale l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità (anzi per tali soggetti, la legge di stabilità 2013 ha fatto salvo il collocamento fuori ruolo anche per l'anno scolastico 2013-2014). E ancora secondo la norma del 1998, presso gli enti e le associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono del pari essere assegnati docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di cinquanta unità. Siffatte assegnazioni importano appunto il collocamento fuori ruolo.

All'onere conseguente alla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati - il quale è quantificato in 3,3 milioni: ossia 1,1 milioni per l'anno 2014; 2,2 milioni per l'anno 2015 - si provvede a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Quest'ultima disposizione richiamata ha previsto che (a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014) le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti, nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati erano pertanto ridotte di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 1-*quater*.

Esso prevede una procedura di transito nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza al volo (Enav S.P.A) dei controllori del traffico aereo (CTA) militari in servizio presso gli aeroporti ex militari di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso.

Il transito è disposto a domanda dell'interessato, nei limiti del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica.

L'inquadramento - che deve muovere nei limiti della sostenibilità consentita dal bilancio della società - avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile di Enav spa e quel del personale appartenente al corpo militare.

E' posta clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Quel comma ora abrogato prevede che i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) siano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi, sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. E stabilisce, quindi, che nelle more della disciplina contrattuale si faccia riferimento ai criteri datoriali (oggetto di informativa preventiva) e che il trasferimento sia consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento (per il solo personale del ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento).

Il comma 3 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - al quale l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette (previo parere della Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali, senza peraltro prevedere un termine per la sua adozione) la definizione delle tabelle di equiparazione (fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti) necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale (decreto fin qui non adottato) - debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con una diversa e più snella procedura, ossia con decreto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

La mobilità nel settore pubblico: quadro della normativa vigente

La mobilità nel settore pubblico è disciplinata, essenzialmente, dagli articoli 30 (mobilità volontaria), 33, 34 e 34-*bis* (mobilità d'ufficio) e 29-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138/2011 (quest'ultimo abrogato dal DL in esame).

Pe quanto concerne la mobilità volontaria, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire (comma 1). Le procedure ed i criteri generali per l'attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Sono nulli gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l'obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2). Si prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, fermo restando che esse devono comunque provvedere in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l'amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo (purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento). Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-*bis*). Salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell'amministrazione di destinazione (comma 2-*quinquies*). Per motivate esigenze organizzative, le amministrazioni possono utilizzare personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un massimo di tre anni (comma 2-*sexies*).

Per quanto concerne la mobilità d'ufficio (cd. mobilità collettiva), gli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedono in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. L'avvio della procedura deve essere comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e, attraverso un'informativa preventiva da parte del dirigente responsabile, alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici²⁴ e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito regionale. All'esito di tale procedura (trascorsi 90 giorni dalla comunicazione alle OO.SS. e alle rappresentanze unitarie del personale), il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un'apposita indennità (pari all'80% dello stipendio), viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto. La possibilità di procedere a nuove

²⁴ Ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, che prevede la possibilità, fino a tutto il 2014, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente (compresi i dirigenti) che hanno compiuto l'anzianità massima contributiva. Secondo l'art. 16, c. 11, del D.L. 98/2011, l'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro "non necessita di ulteriori motivazioni qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo". Si ricorda che sull'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro interviene l'articolo 1 del presente *dossier*.

assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni è subordinata all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.

Con specifico riferimento alla mobilità intercompartimentale, l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentite le Organizzazioni sindacali, venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (il d.P.C.m. in questione, per il quale la norma di autorizzazione non prevede peraltro un termine di adozione, non è stato fin qui adottato).

Merita segnalare, altresì, che l'articolo 30, comma 1-*bis*²⁵, del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto la possibilità, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, di introdurre "misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico" (si fa presente che il decreto in oggetto, che consentirebbe di intervenire sulla materia in via non legislativa, non è stato fin qui adottato).

Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. La norma stabilisce, quindi, che nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali (oggetto di informativa preventiva) e che il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento (per il solo personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento).

Infine, si ricorda che al fine di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il legislatore è di recente intervenuto con l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale consente al personale pubblico di amministrazioni che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle dotazioni organiche (ferme restando le procedure di mobilità collettiva di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n.165 del 2001), il passaggio diretto a domanda, sino al 31 dicembre 2015, presso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando.

²⁵ Introdotta dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta).

Articolo 5

(Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni)

L'articolo interviene sulla gestione del personale pubblico in disponibilità.

Il **comma 1** (modificando l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001) interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, prevedendo:

1. che gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (lettera *a*));
2. al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, che il personale in disponibilità possa presentare (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità) istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore (della stessa o di inferiore area o categoria), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile²⁶; la ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi (lettera *b*). **La Camera dei deputati ha poi introdotto le seguenti modifiche:** che la ricollocazione possa essere per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore); che in sede di contrattazione collettiva (con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentativa) possano essere stabiliti criteri generali per l'applicazione; che il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non abbia diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità, e mantenga il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica (*o posizione, dovrebbe ritenersi*) e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità;
3. che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni²⁷, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità²⁸. Il

²⁶ L'articolo 2103 del Codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

²⁷ Programmazione triennale prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (*v. infra*).

²⁸ Si fa presente che nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame si faceva riferimento alle nuove assunzioni, senza alcuna specificazione in ordine al tempo determinato o

personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

- essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni²⁹ (amministrazioni che ne facciano richiesta o amministrazioni individuate a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica³⁰);
- o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati³¹.

Così la lettera *c*), la quale prevede poi che il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità disponibilità, rimanga sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o in cui si avvalgono dell'aspettativa senza assegni. Infine, stabilisce che l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizzano il dipendente.

indeterminato; inoltre, non si subordinava l'avvio di procedure concorsuali all'utilizzo del personale in disponibilità.

²⁹ L'istituto del comando nel pubblico impiego è disciplinato, in via generale, dall'articolo 56 del DPR 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. La riforma del pubblico impiego, (attuata con il decreto legislativo n. 29/1993, poi trasfuso nel decreto legislativo n. 165/2001), non ha disciplinato l'istituto del comando, che va pertanto ricostruito all'interno di un quadro più generale, ferma restando l'applicabilità del T.U. del pubblico impiego nell'ambito dei settori del lavoro pubblico non contrattualizzato in funzione suppletiva. Si ricorda che l'art. 4 del CCNL siglato il 15.5.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, ha statuito che il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). Salvo casi eccezionali, la posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. Alla scadenza del termine massimo, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza. Il comando può cessare, prima del termine previsto, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto. Il comando non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

³⁰ La ricognizione è operata ai sensi dell'art. 34-*bis*, c. 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che “ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità [...] il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei dipendenti”.

³¹ L'istituto dell'aspettativa senza assegni, che consente una deroga di carattere generale al principio dell'esclusività del rapporto di impiego del pubblico dipendente (contenuto nell'articolo 60 del T.U. in materia di impiegati civili dello Stato), è disciplinato dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché agli avvocati e procuratori dello Stato di essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.

La gestione degli esuberanti nella P.A.

L'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale sono tenute a seguire la seguente procedura:

- immediata comunicazione dell'avvio della procedura al Dipartimento della funzione pubblica e alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto;
- trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, si procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, c. 11, del decreto-legge n. 112/2008³² e, in subordine, verifica della ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza;
- trascorsi 90 giorni dalla comunicazione, si procede al collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente (il lavoratore "in disponibilità" ha comunque diritto ad un'indennità di disponibilità, pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima di 24 mesi).

Per quanto concerne il collocamento del personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine della apposita procedura di mobilità collettiva, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone, in via generale, che il suddetto personale sia iscritto in appositi elenchi, da cui le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente attingere per soddisfare le proprie esigenze di personale. Il Dipartimento della funzione pubblica realizza "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. Come specificato dal comma 4, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla decorrenza del periodo massimo di fruizione dell'indennità di disponibilità prevista dall'articolo 33, comma 8, ossia 24 mesi. Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali in generale e gli enti locali in situazione di dissesto finanziario, i primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso, mentre ai secondi si continua ad applicare la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) (commi 7 e 8). Inoltre, la possibilità di procedere a nuove assunzioni, nell'ambito della programmazione triennale del personale³³, è subordinata all'utilizzo del personale collocato in disponibilità (comma 6).

³² Sull'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1 del presente decreto-legge.

³³ Si ricorda che l'obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, a carico degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è stato introdotto dall'articolo 39 della L. 449/1997 allo scopo di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio: tutte le determinazioni relative all'assunzione di personale devono essere adottate sulla base della citata programmazione triennale. La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata in più punti del decreto legislativo n. 165/2001; in particolare, gli articoli 16 e 17 che, tra i poteri e i compiti dei dirigenti, contemplano quelli di predisporre le risorse e i profili professionali necessari anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno.

Attribuzione di mansioni diverse (cd. 'demansionamento')

In ordine al 'demansionamento' del dipendente e alla conseguente riduzione della retribuzione³⁴, dal combinato disposto degli articoli 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 2103 del codice civile, si ricava che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti, o, ancora, a quelle corrispondenti alla qualifica superiore (acquisite per effetto di procedure selettive o attribuite per obiettive esigenze di servizio), senza alcuna diminuzione della retribuzione, con conseguente nullità di ogni patto contrario.

Al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è quello di collegare la modifica *in peius* delle mansioni, e quindi anche della retribuzione, ad un esplicito accordo tra le parti e al fatto che tale modifica sia necessaria per evitare il ricorso al licenziamento³⁵. Per quanto concerne la natura degli emolumenti retributivi suscettibili di riduzione, secondo un orientamento formatosi attraverso diverse pronunce della giurisprudenza in merito³⁶, la regola sull'irriducibilità della retribuzione riguarda il compenso e le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore e non si estende invece alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione stessa che compensano particolari disagi o difficoltà del lavoratore nell'esecuzione della prestazione (e possono essere soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le hanno generate). Inoltre, un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che è illegittimo qualunque accordo che determini una retribuzione inferiore a quella prevista per un determinato livello dal CCNL applicato.

Il comma 2 interviene sulla **mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni**³⁷. In primo luogo, viene fissato un termine entro il quale le procedure vigenti per la gestione del personale in esubero devono concludersi (termine di 60 per la ricollocazione nella stessa società o in società controllate dallo stesso ente; termine di 90 giorni per la ricollocazione in

³⁴ A cui fa riferimento il comma 1, lett. b), dell'articolo in esame.

³⁵ Sul punto si vedano le sentenze Cassazione, S.U., n. 7755 del 7 agosto 1998 e Cassazione, Sezione lavoro, n. 16106 del 20 dicembre 2001,

³⁶ In tal senso Cass. sez. lav., 10 maggio 2002, n. 6763, in Foro it., 2002, I, 3111; Cass. sez. lav., 7 dicembre 2000, n. 15517, in Rep. foro it., 2000, Lavoro (rapporto), 3890, n. 1256; Cass. sez. lav., 11 maggio 2000, n. 6046, in Rep. foro it., Lavoro (rapporto), 3890, n. 1295; Cass. sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5659, in Not. giur. lav., 1999, 603; Cass. sez. lav., 18 novembre 1997, n. 11460, in Giust. civ. mass., 1997, 2208; Cass. sez. lav., 8 settembre 1997, n. 8704, in Not. giur. lav., 1997, 602 nonché Cass. sez. lav., 13 dicembre 1996 n. 11124, in Lav. e prev. oggi, 1997, 1217.

³⁷ Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale chiarisce che per "amministrazioni pubbliche" debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

altre società collocate anche al di fuori del territorio regionale). Inoltre, viene introdotta la possibilità per il personale in esubero di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

Mobilità del personale pubblico tra società partecipate dalle P.A.

La mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni³⁸, è disciplinata dall'articolo 1, commi 565-567, della L. 147/2013 (Stabilità 2014). Il comma 565 dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell'informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Come stabilito dal successivo comma 566, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. Per quanto concerne la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, il comma 567 dispone che in tali casi gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

³⁸ Disciplina richiamata dal comma 2 dell'articolo in esame.

Articolo 6

(Limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza)

L'articolo novella il decreto-legge n. 95 del 2012 (suo articolo 5, comma 9).

Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle novellate previsioni sono le medesime: ossia le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, incluse le Autorità indipendenti³⁹.

La disposizione del 2012 prevedeva, per le amministrazioni pubbliche sopra ricordate, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, già appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione, i quali avessero svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico di studio e di consulenza.

In altri termini: quella disposizione aveva ad oggetto *gli incarichi di studio e consulenza*, e poneva per essi un divieto di attribuzione, circoscritto peraltro a chi, nell'ultimo anno di servizio prima del collocamento in quiescenza, avesse svolto, presso quella medesima amministrazioni, funzioni e attività corrispondenti all'incarico.

La novella incide sulla disposizione del 2012 per più profili.

Quale primo profilo, essa estende il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione.

Questo, se si tratti di incarichi a titolo oneroso.

Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti.

³⁹ Sono dunque ricomprese le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sono del pari ricomprese le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il cui più recente elenco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2013.

Infine sono ricomprese le autorità indipendenti (inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa).

Peraltro, **modificazione approvata dalla Camera dei deputati** viene a prevedere che tali incarichi gratuiti siano consentiti solo per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, "presso ogni pubblica amministrazione" (*talché parrebbe consentito il mutare di amministrazione, di anno in anno, ai fini del conferimento dell'incarico*).

Il decreto-legge in esame estende la previsione altresì agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche.

E', questo degli *incarichi dirigenziali*, altro profilo su cui il decreto-legge novella il decreto-legge n. 95 del 2012.

Come ricordato, quello disponeva solo circa gli incarichi di studio e consulenza.

L'articolo in esame ora ricomprende altresì - nel divieto di conferimento a titolo oneroso - gli incarichi dirigenziali o direttivi o le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche (**e degli enti e società da essi controllati, esclusi i componenti delle giunte degli enti territoriali**, ha aggiunto la Camera dei deputati).

Sono del pari esclusi i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 (come convertito dalla legge n. 125 del 2013): **ossia gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa.**

Siffatti incarichi dirigenziali o direttivi o tali cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società controllati, parrebbero ricompresi tra "gli incarichi e collaborazioni" ammessi di contro a titolo gratuito (purché per non più di un anno "in ogni amministrazione").

Secondo previsione introdotta dalla Camera dei deputati, per gli incarichi consulenziali o dirigenziali consentiti (in quanto a titolo gratuito) devono comunque essere rendicontati eventuali rimborsi spese, "corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".

Le disposizioni sopra illustrate, volte a contenere il conferimento degli incarichi consulenziali e dirigenziali, peraltro si applicano (prevede il comma 2 del presente articolo) solo agli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non già agli incarichi precedentemente conferiti.

Secondo il testo del decreto-legge, le disposizioni dell'articolo qui in commento non si applicano agli incarichi e collaborazioni presso gli organi costituzionali. Secondo modificazione approvata dalla Camera, di contro, **gli organi costituzionali si adeguano a queste previsioni, nell'ambito della propria autonomia.**

Articolo 7

(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.)

L'**articolo 7** dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico.

Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti, può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti sopra, tra le varie associazioni sindacali. Come possono essere definite - **è, questa, previsione introdotta dalla Camera dei deputati** - forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

L'articolo 50 del decreto legislativo n.165 del 2001 ha rimesso a un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico. La gestione dell'accordo, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso ad un decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La norma non riguarda gli enti territoriali e gli enti di competenza regionale del SSN. Le risorse derivanti dalle conseguenti riduzioni di spesa sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

In attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

La Camera dei deputati ha introdotto disposizioni specifiche per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per tali corpi, in luogo della riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, è introdotta la previsione che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione, solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dall'articolo 32, comma 4, del d.P.R. n. 164 del 2002 (secondo il quale nel periodo 1° gennaio - 31 marzo di ogni anno,

l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali da parte di dirigenti sindacali delle Forze di polizia, nel limite del 25 per cento del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e dall'articolo 23, comma 4 e articolo 40, comma 4, del d.P.R. 7 maggio 2008 (che dettano analoga previsione, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Eventuali permessi ulteriori devono essere computati sul monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

Articolo 8

(Collocamento in fuori ruolo dei magistrati)

L'**articolo 8** interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cd. *legge anticorruzione*), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012 disponeva che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, devono essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. Il successivo comma 67 delegava il Governo ad adottare, entro 4 mesi, un decreto legislativo per individuare gli ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino il collocamento obbligatorio fuori ruolo. La delega non è stata esercitata, nonostante la presentazione alle Camere di un apposito schema di decreto legislativo (cfr. XVI Leg., A.G. 539). Il comma 68 ha, poi, stabilito come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.

Il **comma 1**, intervenendo sull'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012 obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento “fuori ruolo” non solo quando intendano assumere incarichi di “capo di gabinetto” ma, più in generale, quando intendano assumere incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione. In sostanza il decreto-legge supera l'inattuazione della delega prevista dal comma 67 – che invitava il Governo a individuare gli incarichi di diretta collaborazione incompatibili - affermando l'incompatibilità di tutti gli uffici di diretta collaborazione, “comunque denominati”, con le funzioni giudiziarie.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:

- dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando a cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997⁴⁰;
- collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
- esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

L'incarico di Capo degli uffici deve essere attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (art. 7, co. 2, lett. e)). Tra le figure di vertice all'interno dell'area della diretta collaborazione dei Ministeri, di norma sono ricomprese quelle di: Capo di Gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo, Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del Ministro, Capo dell'ufficio stampa, Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi di valutazione.

Inoltre, il comma 1 introduce altresì un periodo finale nel comma 66, precisando che i magistrati e gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 66, per ricoprire gli incarichi in questione, dovranno porsi fuori ruolo, non potendo ricorrere all'istituto dell'aspettativa (comma 1, lett. b). Con questa previsione il decreto-legge intende superare la prassi attuale che consente, attraverso il ricorso al diverso istituto dell'aspettativa, di aggirare il limite decennale del fuori ruolo.

In relazione all'obbligo del “fuori ruolo” per i magistrati e gli avvocati dello Stato che siano titolari di uffici di diretta collaborazione, il **comma 2** fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.

Per quanto riguarda le aspettative già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esse sono fatte salve dal **comma 3**. Peraltro, **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, tale disposizione è stata abrogata .

Il **comma 4** della disposizione in commento riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto.

⁴⁰ L. 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”. Nella norma richiamata si prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

In particolare, è prevista la pubblicazione sui siti degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato:

- delle statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati;
- dei periodi di assenza dei medesimi soggetti riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Articolo 9

(Onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici)

L'articolo 9 - che è stato **pressoché integralmente riscritto dalla Camera dei deputati** - riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni, il cui fondamento giuridico è contenuto nel R.D. n. 1611 del 1933.

Il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ("Testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") disciplina la materia la materia dei compensi nelle cause vittoriose in cui è parte la PA con riferimento alla sola Avvocatura dello Stato, ma ad essa si sono, poi, conformati le restanti avvocature pubbliche e la vigente contrattazione collettiva.

L'art. 21 del R.D. n. 1611 riconosce all'Avvocatura dello Stato la facoltà di esazione diretta "delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione" (comma 1).

Con l'osservanza delle disposizioni sulle gestioni fuori bilancio nelle amministrazioni pubbliche (Titolo II della legge 1041/1971) tutte le somme di cui al comma 1 e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. Si ricorda, sul punto, che l'Avvocatura dello Stato è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l'Avvocatura Generale, con sede a Roma, e venticinque articolazioni periferiche, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o comunque dove abbia sede la Corte d'Appello.

La ripartizione delle somme ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme stesse sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione (comma 2).

Ai sensi del successivo comma 3, "Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione".

Le competenze di cui al terzo comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge (comma 4)

I successivi commi dell'art. 21 prevedono: la sua applicabilità anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (comma 5); l'applicabilità del primo comma per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (comma 6); che le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato (comma 7)

Nelle cause di lavoro, l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. dispone che nella liquidazione degli onorari di difesa a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti si applicano gli onorari forensi nella misura dell'80% rispetto a quelli degli avvocati liberi professionisti.

Tale disciplina va letta in relazione al contenuto degli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile ove è previsto che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa", e che in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", il giudice può compensare in tutto o in parte le spese del giudizio, avendo la quantificazione che il giudice effettua in sentenza una mera efficacia dichiarativa – sia che la liquidazione sia espressa, sia che sia compensata. E' dunque l'organo giudicante ad avere il potere fissato normativamente di "liquidare" il compenso, o quantificandolo in un importo determinato o decidendone la compensazione se, a proprio insindacabile giudizio, ne ricorrano i presupposti.

Alla luce della disciplina previgente, la normazione secondaria come la giurisprudenza hanno pacificamente riconosciuto a favore degli avvocati pubblici il generale diritto a percepire i compensi per cause concluse con sentenza favorevole, sia con spese a carico della controparte (nella misura determinata dal giudice) sia in caso di compensazione di spese legali (in questo caso, secondo i rispettivi regolamenti, sebbene si sia sempre preferita l'applicazione, anche da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei parametri forensi ridotti della metà).

Il **comma 1** (introdotto dalla Camera dei deputati) dispone che i compensi professionali - corrisposti dalle amministrazioni pubbliche - degli avvocati dipendenti da quelle amministrazioni, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo, come prescritto dall'articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011 (da ultimo modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014).

Il **comma 2** abroga due distinte disposizioni:

- l'articolo 1, comma 457 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, ha ridotto i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato - in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione;
- l'articolo 21, comma 3, del regio decreto n. 1611 del 1933, che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della pubblica amministrazione.

I **commi 3 e 4** dispongono per il caso di ipotesi di *sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti*.

L'originario testo del decreto-legge prevedeva, per questo riguardo, che solo il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti fosse ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ma escludeva da tale previsione gli avvocati inquadri con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali).

La riformulazione da parte della Camera dei deputati incide su quella soglia, e distingue a seconda si tratti di avvocati dello Stato o avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

*Per gli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, il **comma 3** prevede che le somme recuperate a carico delle controparti siano loro ripartite nella misura e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (cfr. successivo comma 5, *infra*). Il 'tetto' posto per tali compensi è di ordine complessivo - dispone il **comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati** - ossia: i compensi possono essere attribuiti fino a una somma non superiore al trattamento economico complessivo dell'avvocato.*

*Per gli avvocati e procuratori dello Stato, il **comma 4** prevede che le somme recuperate a carico delle controparti siano loro ripartite per il 50 per cento (secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa: cfr. successivo comma 5, *infra*).*

Un ulteriore 25 per cento è destinato a borse di studio, per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

Il restante 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dalla legge di stabilità 2014 (suo articolo 1, comma 431).

Il comma 5 - introdotto dalla Camera dei deputati - prevede che regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedano i criteri di riparto delle somme recuperate a carico delle controparti a seguito di sentenza favorevole, in base al rendimento individuale, e secondo criteri "oggettivamente misurabili", che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali.

Siffatte previsioni regolamentari o contrattuali definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi (da operare ove possibile attraverso sistemi informatici) secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

Il comma 6 dispone per i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (anche di transazione seguita a sentenza favorevole).

In tal caso, **l'originaria testo del decreto-legge prevedeva la non corresponsione di compensi professionali.**

La riformulazione da parte della Camera dei deputati ammette invece la corresponsione, in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, e nei limiti dello stanziamento previsto (che non può superare quello del 2013).

Questa previsione ha effetto per le sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (dispone il **comma 7**).

La medesima riformulazione esclude dall'applicazione di tale previsione il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Ancora, la riformulazione della Camera dei deputati ammette - con le medesime modalità e limiti sopra ricordati - la corresponsione di compensi in alcuni giudizi.

Sono i giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (ossia giudizi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali).

Le disposizioni sopra ricordate sono da leggere alla luce del **comma 7**, circa la loro decorrenza.

Questo comma - così **riscritto dalla Camera dei deputati** - pone il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, per l'adeguamento dei regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e dei contratti collettivi (previsto dal comma 5).

E condiziona a quell'adeguamento, l'applicazione delle disposizione ora poste per i compensi (agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, agli avvocati e procuratori dello Stato) per sentenza favorevole con recupero delle somme legali a carico delle controparti o nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali).

In assenza di adeguamento, le amministrazioni pubbliche *non* possono corrispondere compensi professionali ai propri avvocati dipendenti - incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

, le somme recuperate sono ripartite tra gli **avvocati dipendenti delle amministrazioni**, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione;

- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli **avvocati e procuratori dello Stato** secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa; un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato;
- i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono **criteri di riparto** delle somme in base al rendimento individuale e definiscono i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi;
- in tutti i casi di pronunciata **compensazione integrale delle spese**, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali; nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'articolo 152 delle disp. att. c.p.c. possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013;

in base alla **disciplina transitoria**, il divieto di corresponsione si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge; le ulteriori disposizioni si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, da operare entro tre mesi; in assenza dell'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato

Lo stesso comma 1 dell'art. 9 prevede che, in caso di sentenza favorevole alla PA, *solo il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.*

Una deroga esplicita alla disciplina sopradescritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali; la deroga non riguarda quindi gli avvocati dello Stato (comma 1).

Nell'ipotesi, invece, che il giudice decida *la compensazione integrale delle spese* (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, *non sono corrisposti compensi professionali da parte dell'Erario (comma 2).*

Una specifica norma transitoria prevede che tale ultima disposizione nonché la indicata disciplina derogatoria per gli *avvocati non dirigenti della PA* si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame **(comma 3)**.

Si osserva come, a fini di chiarezza e di corretta interpretazione della nuova disciplina, in alternativa ad una completa riformulazione dell'art. 21 del R.D. 1611/1933, potrebbe essere opportuno valutare l'abrogazione dei commi 2 e 4 dello stesso art. 21. Tale disposizioni si riferirebbero, infatti, ad una disciplina ormai superata da quella dell'art. 9 in esame. Il comma 2 fa infatti riferimento alla ripartizione di "tutte le somme" di cui al comma 1 e successivi ovvero quelle recuperate dalla controparte o erogate dall'Erario agli avvocati dello Stato per compensi professionali; il comma 4 si riferisce esplicitamente ad un comma 3, ormai abrogato.

In alternativa, stante la necessaria abrogazione del comma 4, si potrebbe ritenere opportuno l'intervento sul comma 2 dello stesso art. 21 precisando che le somme recuperate dall'Avvocatura dello Stato ai sensi del comma 1 debbano essere versate per il 90% allo stato di previsione dell'Entrata. Si realizzerebbe così un coordinamento con il contenuto del comma 1 dell'art. 9 in esame che prevede, in caso di sentenza favorevole alla PA, la ripartizione del 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti.

Infine, potrebbe essere ritenuto utile chiarire il rapporto tra la nuova disciplina e quella, sopracitata, relativa ai compensi professionali per gli avvocati pubblici nelle cause di lavoro (art. 152-bis, disp. att. c.p.c.).

Articolo 10

(Abrogazione del diritto di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione del provento annuale dei diritti di segreteria)

L'articolo abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

Secondo le norme previgenti, gli enti locali percepiscono dagli utenti i diritti di segreteria ed i diritti di istruttoria connesse all'espletamento di servizi istituzionali quali:

- espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile;
- rilascio di carte di identità;
- istruttoria pratiche ufficio tecnico;
- rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale (L. n. 604/1992).

I diritti rimangono acquisiti per gran parte al bilancio degli enti, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va:

- al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali, il 10 per cento;
- al Comune, il 90 per cento;
- al segretario comunale e provinciale (per diritti di rogito) il 75 per cento della quota spettante al Comune.

In proposito, si ricorda che il segretario comunale o provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000). I segretari comunali e provinciali sono comunque tenuti a rogare i contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private.

Le quote spettanti ai segretari comunali e provinciali per i diritti di segreteria erano versati all'Agenzia dei segretari comunali e provinciali (art. 21 D.P.R. n. 465/1997). Nel 2010 l'Agenzia è stata soppressa e il Ministero dell'interno è succeduto a titolo universale all'Agenzia; le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono state trasferite al Ministero (art. 7, commi 31-ter e seguenti, D.L. 78/2010).

I diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali sono inclusi tra le componenti della loro retribuzione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 (art. 37 CCNL).

La disposizione in esame interviene, quindi, incidendo su un ambito attualmente disciplinate da contratto collettivo nazionale.

Modificazioni approvate dalla Camera dei deputati attenuano alcuni effetti dell'abolizione sopra detta, per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Ebbene, in tal caso una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio.

Sono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

Articolo 11, commi 1 e da 3 a 4-quater

(Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali)

L'articolo modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3).

Interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

Proponimento delle disposizioni - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - "razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l'assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una rivisitazione globale della materia", nonché di tener fermo il principio dell'obbligo di selezione pubblica.

Seguono altre disposizioni, tutte introdotte dalla Camera dei deputati, che dispongono la non applicazione (o diversa applicazione) di specifiche disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali.

In sintesi, dal **comma 1** (mediante novella all'articolo 110 del testo unico degli enti locali) è aumentata (dal 10 per cento) al 30 per cento dei posti della pianta organica, la soglia massima per gli *incarichi dirigenziali* che gli *enti locali* possono conferire mediante contratti a tempo determinato.

E si scandisce l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di questi incarichi - volta ad accertare il possesso di "comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico).

Tale previsione - del collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio - si applica anche in caso di nomina presso l'ente locali di un direttore generale (oggetto dell'articolo 108 del testo unico degli enti locali), **secondo modificazione apportata dalla Camera dei deputati**.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato in via generale dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi sono attribuibili, anche a termine, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni (per gli incarichi di segretario generale di ministeri; di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali

generali e quelli di livello equivalente; di funzione dirigenziale di livello generale) o di cinque anni (per gli altri incarichi di funzione dirigenziale).

Per gli enti locali in materia vige una normativa speciale, recata, dall'articolo 110 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

L'articolo 110, comma 1, prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (sul tema si richiamano il parere n. 308/2010 della sez. regionale della Corte dei Conti per la Lombardia e il parere n. 44/2010 della sez. regionale della Corte dei Conti per la Puglia⁴¹). In breve, ai sensi dell'art. 110 del testo unico, lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità⁴². Tale percentuale è stata successivamente incrementata (vedi *infra*).

I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica; sotto il profilo del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, questo può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Quanto disposto dall'articolo 110 del testo unico degli enti locali deve essere integrato dal comma 6-*quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma introdotto dal decreto legislativo n. 141 del 2011 e modificato dall'articolo 4-*ter*, comma 13 del decreto-legge n. 16 del 2012).

Il comma 6-*quater* stabilisce un limite massimo generale degli incarichi a contratto, pari al 10 per cento della dotazione organica dirigenziale.

Inoltre, la norma prevede la possibilità di ampliare il contingente *de quo* sino al 20 per cento per i Comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13 per cento per i Comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest'ultimi, che la facoltà di

⁴¹ Seppur contrariamente a quanto affermato dal parere della sez. regionale delle Corte dei Conti per la Puglia, appare confermato il contenuto del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento alla attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica: il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

⁴² Sui presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che essi consistono ne: l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione (Sez. giurisdiz., Sent. n. 000141 del 05-03-2007 (ud. del 27-02-2007)).

deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato.

Prevede, poi, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 2** del presente articolo del decreto-legge abroga tale previsione del citato comma 6-*quater*, in quanto la soglia massima di incarichi conferibili viene disciplinata (con percentuale elevata al 30 per cento) nell'articolo 110 del testo unico degli enti locali, quale novellato dal comma 1 del presente articolo.

A seguito di modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, tutt'altro contenuto dispositivo viene con il **comma 2** a collocarsi nell'alveo del comma 6-*quater* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Esso concerne gli enti di ricerca.

Si rinvia alla relativa scheda, *infra*.

Il **comma 3** fissa un limite massimo pari al 10 per cento della dotazione organica, per il numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle Regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Con modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si specifica che si tratti di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (v. riquadro *supra*) o "ai sensi di disposizioni di settore riguardanti incarichi della medesima natura"; e si scandisce che il conferimento di tali incarichi sia previa selezione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007, il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale:

- delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del SSN;
- degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 270/1993;
- degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo n. 288/2003;
- dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dell'Ospedale Galliera di Genova;
- delle *ex* Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- delle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Diverse regioni hanno introdotto proprie discipline di regolazione della dirigenza che, in alcuni casi, consentono il ricorso ad incarichi dirigenziali da conferire a personale esterno.

In materia, rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006, che ha evidenziato come la materia "organizzazione amministrativa della Regione", comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale, è attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti (art. 123 Cost.).

Al contempo, per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti e il relativo trattamento economico, nella recente sentenza 61/2014, la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), ha affermato che tale materia è riconducibile a quella dell'«ordinamento civile» (sent. n. 173 del 2012). E, come affermato dalla Corte (sentenza n. 77 del 2013), la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Per giurisprudenza consolidata, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, c. 3, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale.

In particolare, in base alla giurisprudenza costituzionale, "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009). Con la sentenza 9/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma. 2, della L.R. n. 23 del 2008, Piemonte, in quanto tale disposizione oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale).

Il **comma 4** pone il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci presidenti di provincia e assessori) assunti con contratto a tempo determinato anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

Si tratta del personale disciplinato dall'art. 90 del testo unico degli enti locali che consente, attraverso una specifica previsione in tal senso del regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori. Di tali uffici possono far parte sia dipendenti dell'ente locale, sia personale esterno assunto con contratto a tempo determinato. Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

La disposizione è finalizzata a separare le attività gestionali di *line* da quelle proprie del degli uffici di *staff* a supporto dell'organo di indirizzo politico, in ossequio al principio della separazione tra politica e amministrazione che trova la sua attuazione, a livello dell'amministrazione statale, nell'art. 14 del D.Lgs. 165/2001, che prevede appunto che gli uffici di diretta collaborazione dei ministri hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, alla luce della quale "emerge come gli uffici di diretta collaborazione svolgano un'attività strumentale rispetto a

quella esercitata dal Ministro, collocandosi, conseguentemente, in un contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici. Detti uffici, infatti, sono collocati in un ambito organizzativo riservato all'attività politica con compiti di supporto delle stesse funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative di competenza dei dirigenti. In questa prospettiva, non assume rilievo [...] la distinzione funzionale tra le attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo, al contrario, sussistere tra loro una intima compenetrazione e coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell'indirizzo politico-amministrativo. La separazione di funzioni, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto necessaria per assicurare il rispetto, in particolare, dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, deve essere assicurata, pertanto, esclusivamente tra l'attività svolta dai Ministri, con il supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva" (sent. 304/2010).

La Camera dei deputati ha introdotto i **commi 4-bis, 4-ter e 4-quater**.

Essi modificano la normativa vigente, disponendo la non applicazione (o la diversa applicazione) di specifiche disposizioni in materia di *limiti assunzionali per gli enti locali*.

Più specificamente:

- il **comma 4-bis** prevede che le limitazioni all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative, (previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010), non trovino applicazione nei confronti degli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa vigente (di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006);
- il **comma 4-ter** allenta i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Prevede: l'applicazione (dal 2014 e per il periodo di emergenza) dei vincoli alle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), prendendo a riferimento la spesa di personale del 2011; la non applicazione, dal 2013 e per il periodo di emergenza, dei vincoli assunzionali relativi all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative (vincoli di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010);
- il **comma 4-quater** dispone (aggiungendo il comma 31-bis all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011) la non applicazione, dal 2014, degli obblighi di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di specifiche esigenze.

Articolo 11, comma 2

(Enti di ricerca)

Il comma è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

E' formulato come sostitutivo del dispositivo dell'articolo 19 del comma 6-*quater* - che aveva tutt'altro contenuto - del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il nuovo testo prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del d.P.C.m. n. 593 del 1993.

Esso è fissato nel 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (a fronte, rispettivamente, del 10 per cento e dell'8 per cento previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni).

Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali "generalmente valide" devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna (volta ad accertare "il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità" nelle materie oggetto dell'incarico). Questo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La previsione del d.P.C.m. 593 del 1993 (suo articolo 8), richiamato dalla presente disposizione, menziona:

- gli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui all'apposita tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (poi soppresso, con passaggio delle funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori: ISFOL);
- l'Istituto italiano di medicina sociale;
- l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- le stazioni sperimentali per l'industria;
- il Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (CRESAM) (poi trasformato in Centro interforze studi per le applicazioni militari: CISAM);
- l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinatele radar);
- l'Area di ricerca di Trieste.

Gli enti di ricerca a loro previsti dalla richiamata previsione della legge n. 70 del 1975 sono:

- Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (che sostituisce l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura: ISCO e l'Istituto di studi per la programmazione economica: ISPE, i quali erano ricompresi nell'elenco della legge del 1975);
- Istituto nazionale di geofisica;
- Istituto nazionale di fisica nucleare;
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» Torino;
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale);
- Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (ora ENEA: v. il decreto legislativo n.

- 36 del 1999);
- Istituto nazionale della nutrizione;
 - Istituto nazionale economia agraria (INEA);
 - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 - Istituto nazionale di ottica - Firenze;
 - Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (aggiunto dall'articolo 1 della legge n. 257 del 1976);
 - Stazione zoologica "Antonio Dohrn" (aggiunto dalla legge n. 886 del 1982).

Articolo 12

(Attività di volontariato di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito e delle organizzazioni che operano in territori montani)

L'**articolo 12** reca alcune norme in materia di attività di volontariato.

In primo luogo, si istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a coprire l'onere relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento: 1) ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito (previste dalla normativa vigente), coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'INAIL (**comma 1**); 2) agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'organizzazione - **in base al comma 1-bis, inserito dalla Camera** -⁴³. Le risorse destinate a quest'ultima finalità non possono essere superiori a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (**comma 2**). Alla copertura del conseguente onere finanziario, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e degli altri trattamenti summenzionati, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative, intese a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato (**comma 3**). L'INPS, su richiesta dell'ente locale, verifica la sussistenza della titolarità del trattamento suddetto.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione di criteri e modalità per la valorizzazione, mediante la certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato in oggetto, prestata dai soggetti titolari dei trattamenti summenzionati (**comma 4**).

La regolamentazione dei rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche (Stato, regioni, province autonome, enti locali e altri enti pubblici) è un tema molto dibattuto sin dall'emanazione della legge quadro sul volontariato (legge 266/1991).

⁴³ Le disposizioni in oggetto richiamano l'art. 4 della [L. 11 agosto 1991, n. 266](#), che concerne l'assicurazione dei soli aderenti ad organizzazioni di volontariato. Queste ultime hanno l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non a caso le [Linee guida per una riforma del Terzo settore](#) presentate dal Governo nel maggio 2014 prevedono come uno degli obiettivi principali la valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, con:

1. un aggiornamento della [legge n. 328 del 2000](#) con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali;
2. la revisione dei requisiti per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del terzo settore;
3. l'introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante *voucher*.

Finora, lo strumento giuridico, maggiormente utilizzato per regolamentare i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici, è quello della convenzione di cui all'articolo 7 della [legge n. 266 del 1991](#), che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa purché siano iscritte da almeno sei mesi nei Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome ([articolo 6 della legge n. 266 del 1991](#)).

La [legge n. 266 del 1991](#) elenca alcuni degli elementi di base che le convenzioni devono includere:

- disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità;
- modalità di rimborso spese.

Infine, il comma 3 dell'articolo 7 della [L. n. 266 del 1991](#) stabilisce che sia obbligatoriamente prevista, quale elemento essenziale della convenzione, la copertura assicurativa e che i relativi oneri siano a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

In ultimo si ricorda che il Comune di Milano ha di recente presentato il [Patto per il riscatto sociale](#): un intervento che prevede l'erogazione di un contributo di integrazione al reddito a persone disoccupate, con o senza minori a carico, in cambio dell'impegno da parte del beneficiario a seguire un programma di interventi di inclusione sociale attiva per sei mesi attraverso borse lavoro, percorsi formativi, azioni di volontariato, forme alternative di spesa (*ticket, social market*) e partecipazione a laboratori occupazionali per sei mesi. Il contributo di 1.200 euro è assegnato a coloro che possiedono un ISEE inferiore a 6.000 euro.

Articolo 13

(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)

L'articolo 13 modificato dalla Camera dei deputati sopprime gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse - contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). **La Camera dei deputati** introduce un nuovo articolo 13-*bis* che disciplina la materia.

Il citato comma 5 dell'art. 92 del Codice disciplina le modalità per il riparto - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori - di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il successivo comma 6 prevede invece il riparto del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Si segnala che l'Avvocatura dello Stato con il parere n. 21/12/2013-513720/23, ha rilevato che il combinato disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 (che sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione), e dell'art. 92, comma 5, del Codice, “sembrerebbe doversi interpretare nel senso che i dirigenti siano esclusi dall'ambito di applicazione degli incentivi *ex art. 92, comma 5*”⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. pag. 120 della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato n. 4/2013 (www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2013/rassegna_avvocatura_2013_ottobre_dicembre.pdf).

Articolo 13-bis ***(Fondi per la progettazione e l'innovazione)***

L'art. 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, aggiunge all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) quattro nuovi commi, dopo il comma 7, recanti una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione, a seguito dall'abrogazione della disciplina vigente, recata dai commi 5 e 6, dell'articolo 92, del Codice, soppressi dall'articolo 13 del decreto-legge in esame.

Il comma 7-bis dispone che ogni amministrazione faccia confluire le risorse pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, in un fondo denominato "Fondo per la progettazione e l'innovazione".

Il comma 7-ter introduce una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l'incentivo in base all'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo. È demandato al regolamento adottato dall'amministrazione (lo stesso che deve disciplinare la percentuale effettiva da destinare al Fondo) la previsione di criteri e modalità per ridurre le risorse destinate al Fondo in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta. Non sono computate le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l'adozione di varianti al progetto (in proposito la norma richiama le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 132 del Codice). Il tetto all'incentivo è fissato al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e viene applicato alla somma di tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell'anno. Il comma 7-ter non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Il comma 7-quater destina il 20% delle risorse del Fondo all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Sembra così venire meno il premio pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato (disciplinato dal soppresso comma 6 dell'art. 92 del Codice).

Il comma 7-quinquies consente agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con proprio provvedimento una disciplina analoga a quella appena descritta.

Articolo 14

(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

L'articolo 14, modificato durante l'esame alla Camera, reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011, e modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240/2010.

Si osserva che a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, potrebbe ritenersi opportuno aggiornare la rubrica dell'articolo in commento.

In particolare, i **commi 1 e 2** concernono il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013.

Il differimento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti si provvede, infatti, mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure.

L'abilitazione scientifica nazionale – prevista dall'art. 16 della [L. 240/2010](#), successivamente modificato dall'art. 49 del [D.L. 5/2012](#) ([L. 35/2012](#)) e dall'art. 1, co. 398, della [L. 228/2012](#) – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori. Il suo conseguimento consente la partecipazione alle procedure di chiamata attivate dalle università (artt. 18 e 24, co. 5 e 6, L. 240/2010).

Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato a sua volta in settori scientifico-disciplinari (art. 15, L. 240/2010)⁴⁵.

Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con [DPR 222/2011](#) (successivamente modificato dall'art. 1, co. 399, della L. 228/2012), che, in particolare, prevede – in attuazione dell'art. 16, co. 3, lett. *d*), della L. 240/2010 – che le stesse procedure sono indette ogni anno entro il mese di ottobre (art. 3).

Per l'espletamento delle procedure, l'art. 6 del regolamento prevede – in attuazione dell'art. 16, co. 3, lett. *f*), della L. 240/2010 – la costituzione, ogni due anni, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri⁴⁶, di cui quattro professori ordinari di università italiane sorteggiati all'interno di una lista formulata dal MIUR. A tali membri non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. Il quinto commissario è individuato tra studiosi o esperti in servizio presso

⁴⁵ I settori concorsuali sono stati determinati con [DM 336/2011](#) e successivamente rideterminati con [DM 159/2012](#).

⁴⁶ La prima procedura per la formazione delle commissioni nazionali è stata avviata con [decreto direttoriale 27 giugno 2012, n. 181](#).

università di un Paese aderente all'OCSE, diverso dall'Italia. Al commissario in servizio all'estero è corrisposto, invece, un compenso cui si provvede con le disponibilità di bilancio degli atenei⁴⁷.

Le procedure si svolgono presso le università individuate nell'ambito di una lista formata da quelle aventi strutture idonee e dotate delle necessarie risorse finanziarie. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo dove si espleta la procedura. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università⁴⁸ (art. 5).

In base all'art. 16, co.3, lett. e), della L. 240/2010, come modificato dall'art. 1, co. 398, della L. 228/2012, le commissioni devono concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande⁴⁹.

L'art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 dispone che, qualora, i lavori delle commissioni non si concludano nel termine previsto, il Direttore generale competente può assegnare un ulteriore termine per un periodo non superiore a sessanta giorni, decorso il quale sono avviate le procedure di sostituzione della commissione, alla quale è assegnato un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori⁵⁰.

La prima tornata della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale - relativa al 2012 - è stata avviata con [decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012](#).

La tornata 2013 è stata avviata con [decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013](#). In particolare, l'art. 4, co. 6, del bando ha fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni al 31 marzo 2014. Un ulteriore termine di 60 giorni (31 maggio 2014) – oltre il quale si sarebbero dovute avviare le procedure di sostituzione della commissione – è stato fissato con [D.D. 1236 del 1° aprile 2014](#).

Le disposizioni in esame, dunque, modificano implicitamente anche la disciplina prevista dall'art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 che, come si è visto, richiederebbe la sostituzione delle commissioni (in merito, v. *infra*, il comma 3-*bis*, lett. b), n. 2.5), introdotto dalla Camera).

Al riguardo, la relazione illustrativa all'A.C. 2486 evidenzia che la “complicata procedura di sostituzione dei commissari (...) provocherebbe attese insostenibili per gli attuali candidati e il rischio, più che concreto, di conseguire l'abilitazione quando le risorse del piano straordinario degli associati saranno già ampiamente esaurite (il termine per il loro utilizzo è infatti fissato al 31 ottobre 2014)” (al riguardo, v. *infra*, comma 4 dell'articolo in esame).

Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati modificati i commi 3 e 4 e introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quinqüies*.

⁴⁷ Il compenso è stato determinato con [D.I. 4 gennaio 2012, n. 159](#) in euro 16.000 per l'intera durata biennale della commissione.

⁴⁸ Da ultimo, l'art. 11 del DM 8 agosto 2013 n. 700, di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per il 2013, ha destinato a tal fine € 5 mln.

⁴⁹ Peraltro, all'art. 8, co. 6, del regolamento permane la decorrenza dei cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando.

⁵⁰ Al DPR 222/2011 ha fatto seguito il [DM 76/2012](#), con il quale sono stati definiti, in particolare, i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari.

In particolare, il **comma 3, come modificato dalla Camera**, prevede l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015 (il testo originale del D.L. prevede la sospensione della tornata 2014), previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010 (emanato con [DPR 222/2011](#)), che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella medesima L. 240/2010 (*si vedano i commi seguenti*).

Il **comma 3-bis, inserito dalla Camera**, modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240, prevedendo:

- la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale (**lettera a**);
- l'aumento da 4 a 6 anni della durata dell'abilitazione (**lettera b), n. 1**), riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013 (**comma 3-ter, secondo periodo**);
- il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri⁵¹ (che dovranno essere differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) per l'attribuzione dell'abilitazione (**lettera b), n. 2.1**) e stabilendo che la prima verifica dell'adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata dopo il primo biennio (**lettera b), n. 2.3**);
- la riduzione da 12 a 10 della soglia minima sulla base della quale può essere fissato il numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare (**lettera b), n. 2.2**);
- la presentazione delle domande di partecipazione senza scadenze prefissate (c.d. modello "a sportello"), in luogo della previsione relativa all'indizione con frequenza annuale delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione (**lettera b), n. 2.4**);
- l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero⁵², nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione (**lettera b), n. 2.5 e n. 2.6; in relazione al n. 2.6, potrebbe ritenersi di sopprimere, alla citata lettera g), anche le seguenti parole: "in servizio presso atenei italiani"**);
- la garanzia della rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno

⁵¹ Si ricorda che, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge n. 240/2010, è stato emanato il [DM 7 giugno 2012, n. 76](#), Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.

⁵² Si ricorda che relativamente ai commissari in servizio all'estero, è stato emanato il [decreto 4 gennaio 2012](#), Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

dieci (invece di 30) professori ordinari; l'obbligatorietà del parere *pro veritate* nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione (**lettera b), n. 2.7**);

- la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (**lettera b), n. 2.8**);
- la possibilità per i candidati all'abilitazione di presentare istanza di riacquisizione di uno o più componenti della commissione esaminatrice (**lettera b), n. 2.9**).

In merito ad alcuni aspetti sui quali incidono le modifiche proposte alla legge n. 240/2010 (tra gli altri, ad esempio, durata dell'abilitazione, possibilità di sostituzione dei membri della commissione ecc.), potrebbe ritenersi opportuno modificare altresì le relative parti del regolamento di cui al DPR n. 222/2011.

Il **comma 3-ter, inserito dalla Camera**, prevede che i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possano ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015 e, come già anticipato, che la durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 sia di sei anni.

Il **comma 3-quater, introdotto durante l'esame alla Camera**, riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università. In particolare, modificando l'[art. 1, co. 9, della L. 230/2005](#), si prevede che il Ministro si pronunci sulla proposta formulata dall'università previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore per il quale è proposta la chiamata (e non più di una commissione appositamente nominata dal CUN).

Il **comma 3-quinquies, inserito dalla Camera**, stabilisce che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, "è considerata prioritaria" la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale.

Infine, **durante l'esame alla Camera, al comma 4**, è stato posticipato al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal D.L.) il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'[art. 1, co. 24, della L. 220/2010](#) e all'[art. 29, co. 9, della L. 240/2010](#) (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014).

L'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per il 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

Successivamente, l'art. 29, co. 9, della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49, D.L. 5/2012 (L. 35/2012) –, ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima L. 240/2010, o mediante chiamata diretta (art. 1, co. 9, L. 230/2005).

La disciplina per l'utilizzo delle risorse è stata emanata con [DI 15 dicembre 2011](#) e [DI 28 dicembre 2012](#) che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l'utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013. In particolare, l'art. 3, co. 1, del DI 28 dicembre 2012 ha fissato per l'utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014⁵³.

⁵³ Ai sensi dell'art. 14, co. 2-*quiquies*, D.L. [216/2011](#) (L. 14/2012), le risorse destinate al piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

Articolo 15

(Corsi di specializzazione medica)

L'**articolo 15** concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

Il **comma 1 - il cui attuale contenuto è stato introdotto dalla Camera** - differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei corsi in oggetto - la quale è attualmente pari a 5 o a 6 anni⁵⁴ -, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi.

Il **comma 1-bis** - corrispondente, con modifiche ed integrazioni, al **comma 1** del testo originario del presente **articolo 15** - ridefinisce i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, prevedendo che quest'ultima si applichi a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 (anno di riferimento per i corsi di specializzazione)⁵⁵ e che gli specializzandi già in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Le modalità dell'opzione sono definite dal summenzionato decreto ministeriale. Si ricorda che, secondo la disciplina fino ad ora vigente, l'ordinamento attuale resta fermo anche per gli specializzandi che nell'anno accademico 2014-2015 siano iscritti al quarto anno di corso (o successivi) e si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'adeguamento dell'ordinamento didattico per gli altri specializzandi già in corso (non si fa riferimento all'opzione introdotta dalla novella in esame).

Il **comma 2** incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole;

⁵⁴ Cfr. l'art. 2 del D.M. 1° agosto 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005), e successive modificazioni.

⁵⁵ In base al [comunicato stampa](#) del MIUR del 17 aprile 2014, a partire dai corsi relativi all'anno accademico 2014-2015, il bando sarà pubblicato entro il 28 febbraio di ogni anno e la prova d'esame si svolgerà non prima di sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Come già evidenziato nel [comunicato stampa del MIUR del 14 giugno 2014](#) e ribadito nella relazione illustrativa dell'[A.C. n. 2486](#), con le risorse disponibili, al netto dell'incremento disposto⁵⁶, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.

Il **comma 3** prevede che per la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di specializzazione medica sia dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura determinata dal bando e non superiore a 100 euro. Le corrispondenti entrate sono destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. Si ricorda che, in base alle norme richiamate nel **comma 3**, un diritto di segreteria - nella misura fissata con il bando e compresa tra i 10 ed i 15 euro - è previsto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche⁵⁷ - ad esclusione delle regioni, delle province autonome, degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali - nonché⁵⁸ per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 21 del D.[L. n. 104 del 2013](#), modificando l'art. 36 del [D.Lgs. n. 368 del 1999](#), ha previsto un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione medica e la formazione di un'unica graduatoria nazionale⁵⁹.

Il **comma 3-bis - inserito dalla Camera** - reca una norma di salvezza - rispetto alla disciplina regolamentare per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina⁶⁰ - per le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica, finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

⁵⁶ Per le risorse complessivamente disponibili nel 2014 prima dell'ulteriore incremento previsto dal **comma 2** in esame, si veda la [risposta del Governo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00857](#), resa il 4 giugno 2014.

⁵⁷ Amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

⁵⁸ In base alla norma di cui all'art. 4, comma 15, del D.[L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

⁵⁹ Sull'argomento, si veda il già citato [comunicato stampa](#) del MIUR del 17 aprile 2014.

⁶⁰ Di cui al [D.M. 30 giugno 2014, n. 105](#).

Articolo 16

(Composizione e compensi dei consigli di amministrazione delle società con partecipazione pubblica)

L'articolo - **modificato dalla Camera dei deputati** - interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, e sui compensi.

Elimina l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli. Questo, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge. Il numero dei consiglieri è stabilito in tre unità.

Stabilisce che dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Inoltre ribadisce, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società.

In particolare il **comma 1** dell'articolo in esame interviene sui commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, che regolamentano, rispettivamente, la composizione ed i criteri di scelta dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni⁶¹, ovvero totalmente partecipate dalle stesse, con riduzione al contempo del numero dei componenti medesimi.

Quelle disposizioni del decreto-legge n. 95 fissavano, come criterio dei consigli di amministrazione di tali società, che un numero minimo di due membri dovesse essere di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

⁶¹Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per "amministrazioni pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 1, lettera a)** interviene su tale disposizione, eliminando la previsione che i due membri in questione debbano essere obbligatoriamente dipendenti delle società suddette.

Questo, per le società controllate direttamente o indirettamente, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

La medesima **lettera a) - riscritta dalla Camera dei deputati**, introducendo ulteriori previsioni - impone una soglia al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società (inclusi i titolari di particolari cariche).

Esso è fissato nell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

La decorrenza di questa specifica previsione è dal 1° gennaio 2015.

Ancora quell'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 95 stabiliva inoltre (suo terzo periodo) che i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, "ferme le disposizioni vigenti sull'onnicomprendività del trattamento economico", ovvero i dipendenti della società controllante (qualora membri del consiglio di amministrazione), abbiano rispettivamente l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione (per il riversamento, ove consentito in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio⁶²) o alla società di appartenenza.

Anche tale periodo è oggetto di modifica da parte della lettera a) in commento, il quale, riformulandolo, pone il vincolo dell'onnicomprendività del trattamento economico non solo per i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, ma anche per i dipendenti della società controllante.

Tale vincolo, come pure il riversamento al Fondo suddetto, beninteso opera solo qualora i membri del consiglio di amministrazione siano anche dipendenti della società o dell'amministrazione (fattispecie questa che ora, alla luce della modifica apportata al primo periodo del comma 4 in questione, ha carattere eventuale).

Sin qui si è detto di modifiche all'articolo 4, *comma 4* del decreto-legge n. 95 del 2012, che concerne le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4, *comma 5* del decreto-legge n. 95 concerne invece le società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta).

E stabilisce che i relativi consigli di amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

⁶²Il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio è un tipico istituto della contrattazione di II livello (o integrativa), nel quale afferiscono le risorse aggiuntive destinati ai trattamenti accessori tipici (quali straordinario, indennità varie) di ogni settore o comparto. La quantificazione del Fondo è rimessa alla legge (per il pubblico impiego) o alla contrattazione collettiva.

Anche quel comma è inciso da novella recata dal presente articolo, al comma 1, **lettera b)**. Ne segue che anche per tali società interamente partecipate, si applicano le previsioni relative alla soglia di costo annuale per i compensi degli amministratori delle società (fissato all'80 per cento complessivamente sostenuto nel 2013).

Sia per le società controllate sia per le società interamente partecipate, le disposizioni sul costo complessivo per compensi degli amministratori si applicano dal 1° gennaio 2015.

Le altre disposizioni si applicano dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nel caso in cui i CdA siano composti da tre membri, si applicano i medesimi criteri stabiliti dal comma 4. Nel caso di CdA composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare (terzo periodo):

- a) per le società a partecipazione diretta, la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime;
- b) per le società a partecipazione indiretta, la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

In tale ultimo caso (quarto periodo), si rammenta, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Anche con riguardo al comma 5 in esame, l'articolo 16 elimina la previsione che i tre membri in questione (vale a dire la maggioranza del consiglio) debbano essere obbligatoriamente dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o della società controllante, e disponendo invece che gli stessi debbano essere scelti d'intesa tra le amministrazioni e società interessate: amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza nel caso delle partecipazioni dirette; e, nel caso delle partecipazioni indirette, amministrazione titolare della partecipazione della controllante, quella titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza e la società controllante stessa.

Viene inoltre **soppresso il quarto periodo del comma** (in ordine alle cariche di Presidente ed Amministratore delegato, come sopra detto), che viene sostituito da una diversa disposizione, con la quale si dispone l'applicazione della disciplina sull'onnicomprendività del trattamento economico recata dal terzo periodo del comma 4, sopra illustrata.

Le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 troveranno applicazione con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge (**comma 2**).

Articolo 17

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

Il **comma 1** prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati *relativi agli enti pubblici ed agli enti cui lo Stato contribuisca in via ordinaria*.

Il sistema informatico è figurato come funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti.

La predisposizione del sistema informatico è previsto a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale vi provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il sistema è alimentato dalle amministrazioni statali finanziatrici o vigilanti, le quali inseriscono sia i dati relativi agli enti vigilati sia le proposte di razionalizzazione in ordine a tali enti.

Il sistema informatico si avvale di "un software libero con codice sorgente aperto", aggiunge modificazione approvata dalla Camera dei deputati.

La disposizione non specifica con maggior dettaglio quali dati debbano essere immessi nel sistema. Peraltro, in materia già vige il decreto legislativo n. 33 del 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") con il suo articolo 22: "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*" (v. *infra*).

Si prevede infine il divieto per le amministrazioni inadempienti di compiere qualsiasi atto relativo agli enti vigilati, inclusi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

Per inadempienti s'intendono quelle amministrazioni che non abbiano inserito i dati e le proposte relativi agli enti vigilati, entro tre mesi dall'abilitazione all'inserimento delle informazioni richieste nel sistema informatico.

Decorso il medesimo termine di tre mesi, il Dipartimento della funzione pubblica rende pubblico sul suo sito istituzionale l'elenco delle amministrazioni adempienti ed inadempienti all'obbligo di inserimento dei dati, aggiunge modificazione approvata dalla Camera dei deputati.

Il ricordato articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti, sia vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

In relazione alla trasparenza sugli enti pubblici o di interesse pubblico, ciascuna amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale alcune informazioni relative agli enti vigilati, ai sensi del medesimo articolo 22 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

In particolare i dati, che devono essere aggiornati annualmente, riguardano:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (ad eccezione delle società quotate) indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate⁶³.

Le informazioni da pubblicare per ciascun ente sono relative alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

L'obiettivo della creazione di un sistema informatico degli enti interviene su un aspetto, ossia quello della preliminare ricognizione e censimento degli enti esistenti, non presente negli interventi normativi volti a riordinare il sistema degli enti pubblici (c.d. normativa 'taglia-enti').

La razionalizzazione degli enti pubblici statali, attraverso la loro trasformazione, soppressione o accorpamento ha rappresentato uno degli obiettivi ricorrenti lungo le scorse legislature.

A partire dal 2001, sino ad oggi, quasi tutte le manovre finanziarie annuali sono intervenute in materia, con una crescente accentuazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, nei numerosi interventi normativi che si sono succeduti, e in parte sovrapposti.

In particolare, l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un meccanismo 'automatico' di soppressione degli enti pubblici statali non economici, il cd. 'taglia-enti', successivamente modificato dall'articolo 17, commi 1-9 del decreto-legge n. 78 del 2009 e dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009.

Quel meccanismo 'taglia-enti' prevede una procedura per giungere alla soppressione *ex-lege* degli enti pubblici non economici, distinta a seconda che gli enti avessero più o meno di 50 unità di personale.

Gli enti con una dotazione organica inferiore alle 50 unità sono automaticamente soppressi, decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione

⁶³ Ai fini delle disposizioni sulla trasparenza sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

normativa. Tale processo si è concluso con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Per gli enti con dotazione pari o superiore a 50 unità, la soppressione era prevista qualora, allo scadere del termine del 31 ottobre 2010, qualora non fossero stati emanati i regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, commi 634-636, della legge n. 244 del 2007)⁶⁴. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso erano attribuite all'amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni, a quella titolare delle maggiori competenze in materia. L'amministrazione succedeva inoltre all'ente soppresso a titolo universale, in ogni rapporto, anche controverso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Per quanto riguarda i regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria per il 2008, successive modifiche (dapprima l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 e, in seguito, l'articolo 12, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012) hanno attribuito alla Presidenza del Consiglio un ruolo di regia e di coordinamento delle relative operazioni. Infatti, tali regolamenti erano previsti adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Pertanto, il potere di proposta era centralizzato nel Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre si prevedeva una facoltà di proposta da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012).

Il **comma 2** attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un sistema informatico di acquisizione di dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati. La finalità è una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.

Il comma rinvia alle modalità di cui al comma 1, il quale prescrive - si è ricordato - che il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla predisposizione di un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati (a rilevare, entro quei complessivi dati, sono qui quelli relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo a quelli esternalizzati).

Dunque, la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati - e l'immissione in esso dei dati, da parte delle amministrazioni interessate - sono previste svolgersi nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Questo, per effetto del rinvio al comma 1, presente in questo comma 2.

Parrebbe - ma è profilo suscettibile di chiarimento - che la mancata immissione dei dati entro il termine (previsto dal comma 1) di tre mesi dall'abilitazione all'inserimento dei dati, precluda all'amministrazione il compimento degli atti relativi alla gestione dei servizi strumentali.

⁶⁴ Dalla procedura erano escluse alcune categorie di enti: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della resistenza e delle deportazioni, nonché le autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca.

Il mancato inserimento dei dati rileva – solo per quanto riguarda i dati di cui al comma 2 (e non per quelli di cui al comma 1); dunque solo per i dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati - ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile. Anche il sistema informatico relativo ai servizi strumentali, **il sistema informatico si avvale di "un software libero con codice sorgente aperto"**, aggiunge modificazione approvata dalla Camera dei deputati. Entro il 15 febbraio 2015, il Dipartimento della funzione pubblica rende pubblico sul suo sito istituzionale l'elenco delle amministrazioni adempienti ed inadempienti all'obbligo di inserimento dei dati, aggiunge **modificazione approvata dalla Camera dei deputati (che ha introdotto il comma 2-ter)**.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto il comma 2-bis.

Per suo effetto, i dati sopra ricordati - sia quelli relativi agli enti pubblici ed enti privati vigilati da pubbliche amministrazioni (comma 1 del presente articolo) sia quelli specifici relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati (comma 2) - sono inseriti in una banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 3 (v. *infra*), consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni coinvolte nella rilevazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, rende consultabili (*non è specificato con maggiore dettaglio a chi: parrebbe di intendere alle pubbliche amministrazioni coinvolte nella rilevazione*) i dati relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, i quali debbono esserle comunicate (ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) dagli enti pubblici economici, dalle aziende che producono servizi di pubblica utilità, dalle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo decreto legislativo e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

I **commi da 3 a 5** riguardano l'acquisizione delle informazioni *relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni*.

Questo informazioni si prevede siano concentrate in un'unica banca dati gestita dal ministero dell'economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni.

In particolare, il **comma 3** prevede che dal 1° gennaio 2015 confluiscono una serie di informazioni attualmente acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica, nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) – la quale monitora gli immobili e gli

spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato.

Il richiamato articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha tra l'altro introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni.

Inoltre, la norma impone alle amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. A tal fine, il Dipartimento del tesoro ha avviato il progetto [Patrimonio della PA](#) finalizzato alla rilevazione annuale delle componenti degli attivi di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali. Attualmente la rilevazione riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni), le concessioni e le partecipazioni.

In particolare, si prevede confluiscono nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro le informazioni relative:

- ✓ al costo annuo del personale utilizzato da: enti pubblici economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, da pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 - eccezion fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. Si tratta di informazioni che le suddette amministrazioni sono già tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- ✓ all'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime – informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) entro il 30 aprile di ciascun anno – con l'indicazione della ragione sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno, dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, del numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo nonché del trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Il comma prevede che siffatte informazioni confluiscono nella banca dati del Dipartimento del Tesoro "a decorrere dal 1° gennaio 2015".

Infine dispone che al Dipartimento della funzione pubblica sia in ogni caso garantito l'accesso alla banca dati del Dipartimento del Tesoro.

Le informazioni sono altresì rese disponibili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale (legge n. 296 del 2009).

L'articolo 13 della legge di contabilità nazionale prevede (al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale) che le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali.

Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2010, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stato individuato quale struttura responsabile della suddetta Banca dati.

Il **comma 4** introduce disposizioni finalizzate all'acquisizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni) detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Questa era l'originaria previsione del decreto-legge, che la **Camera dei deputati ha modificato, talché risulta estesa alle partecipazioni in qualunque società ed enti di diritto pubblico e privato**, detenute direttamente o indirettamente - oltre che dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - **dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato**, quali individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009.

L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso le banche dati già esistenti ovvero su apposita richiesta di invio.

La definizione delle modalità di invio e i contenuti delle informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare, è demandata ad apposito decreto del ministro dell'economia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Anche tali informazioni - come già quelle previste dal comma 3 - sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 13 della legge di contabilità nazionale, n. 296 del 2009).

Il comma dispone, infine, la pubblicazione sui siti istituzionali del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione.

In considerazione della suesposta procedura di acquisizione di informazioni sulle partecipazioni da parte del ministero dell'economia, il successivo **comma 5** abroga a partire dal 1° gennaio 2015 le disposizioni in materia di pubblicità delle

partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, recate dai commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

I citati commi da 587 a 591 intervengono in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche. Si stabilisce innanzitutto che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. La comunicazione deve indicare la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Il comma 591 stabilisce che i dati raccolti a seguito della comunicazione sopra disciplinata sono pubblici, e sono esposti nel sito *web* del Dipartimento della Funzione pubblica. Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

La disciplina richiamata prevede, inoltre, sanzioni nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati.

In particolare, ai sensi del comma 588, la mancata o incompleta comunicazione dei dati è sanzionata con il divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (comma 589). Viene quindi affermato che le disposizioni in questione costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (comma 590).

Si ricorda peraltro che tali disposizioni sanzionatorie, di cui ai commi 588-590, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 2008.

Articolo 17-bis

(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Fa divieto alle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁶⁵ di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti entro l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

L'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* è stata istituita con l'articolo [2 del decreto legge n. 179 del 2012](#) (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), modificativo a sua volta dell'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Codice dell'amministrazione digitale, nella stesura originaria dell'articolo 62, disponeva semplicemente l'informatizzazione dell'Indice nazionale delle anagrafi già istituito da una legge del 1954.

Con l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente nel 2012, si è creata una banca dati di interesse nazionale, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi. Essa è unificata con l'AIRE, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (istituita dalla legge 470 del 1988 e in vigore dal 1990).

La norma istitutiva prevede che l'ANPR subentri anche alle anagrafi comunali per la popolazione residente, in Italia e all'estero, restando ferme le attribuzioni dei sindaci quali ufficiali del Governo per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e per gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

L'ANPR infatti assicura ad ogni Comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco; inoltre assicura la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Il subentro alle anagrafi comunali è previsto entro il 31 dicembre 2014.

Il primo regolamento di attuazione dell'ANPR è stato adottato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 del 23 agosto 2013](#), in vigore dal 16 ottobre 2013.

Sulla base delle nuove disposizioni l'ANPR, nella prima fase di attuazione, è costituita dall'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli italiani residenti

⁶⁵ Sono dunque ricomprese le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

all'estero (AIRE), ed è previsto che subentri alle anagrafi comunali entro il 31 dicembre 2014.

Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di attuazione, l'ANPR rende altresì disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale.

I tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR devono essere stabiliti anche con riferimento:

- alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle P.A. per le proprie finalità istituzionali;
- ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle P.A. senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.

Articolo 18, commi 1, 1-bis e 2
(Soppressione delle sezioni staccate di TAR)

L'articolo 18, comma 1, nel testo originario del decreto-legge, sopprime le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Non è inclusa nella soppressione la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.

La disposizione sopprime, dunque, le seguenti sedi, lasciando operativo il tribunale amministrativo del capoluogo di regione:

- Abruzzo: Pescara
- Calabria: Reggio Calabria
- Campania: Salerno
- Emilia Romagna: Parma
- Lazio: Latina
- Lombardia: Brescia
- Puglia: Lecce
- Sicilia: Catania

Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce la soppressione solo di quelle sedi site in comuni che non sono sedi di corte d'appello. Le sezioni staccate che non corrispondono territorialmente ad una corte d'appello, interessate quindi dalla soppressione, sono le seguenti:

- Latina;
- Parma;
- Pescara.

La modifica della Camera inoltre proroga i termini temporali relativi l'attuazione della disposizione: in particolare la soppressione opera a decorrere al 1° luglio 2015 (anziché dal 1° ottobre 2014); con DPCM da emanarsi entro il 31 marzo 2015 (in luogo del termine del 15 settembre 2014, previsto dal testo originario) sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente, nonché il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, al TAR della regione. Dal 1° luglio 2015 (e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale⁶⁶.

⁶⁶ Tali modifiche appaiono riconducibili ad alcune osservazioni e condizioni contenute nel parere della II Commissione (Giustizia) della Camera in sede consultiva approvato nella seduta n. 269 del 10 luglio 2014 (si veda: <http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=07&giorno=10&view=&commissione=02#data.20140710.com02.allegati.all00030>). La II Commissione, oltre a sottolineare l'esigenza di un più lungo periodo per le operazioni di riorganizzazione e a porre la condizione del mantenimento delle sezioni staccate nelle sedi di Corte d'appello, rilevava, a livello più generale quanto segue: "La

La modifica approvata alla Camera al comma 1 specifica inoltre che tali misure operano nelle more del riassetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali e in assenza delle misure di attuazione del piano di cui al **comma 1-bis, esso stesso inserito durante l'esame alla Camera**. Tale comma 1-bis stabilisce che, entro il 31 dicembre 2014, il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, è chiamato a presentare alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei TAR. Tale relazione deve comprendere l'analisi dei fabbisogni e dei costi, dei carichi di lavoro suddivisi per ciascun tribunale e sezione, del grado di avanzamento delle procedure di informatizzazione degli stessi tribunali. A tale relazione deve essere allegato un piano di riorganizzazione recante misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa, con l'indicazione eventuale di ulteriori sezioni da sopprimere, sulla base della valutazione degli elementi di spesa e dei carichi di lavoro rilevati

La soppressione viene realizzata dal **comma 2 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - attraverso la modifica del comma 3 dell'art. 1 della legge sui TAR (legge n. 1034 del 1971)⁶⁷ e la modifica del comma 5, relativo alla particolare struttura della giustizia amministrativa nella regione Lazio.

Il testo originario del decreto-legge prevede la soppressione dell'intero testo del comma 3, articolo 1, in quanto tale norma enumera le regioni in cui devono essere istituite le sezioni staccate (vedi nota). Conseguentemente alla modifica proposta dalla Camera al comma 1, la soppressione viene limitata alle parole "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi" in quanto tali regioni sono sede delle sezioni staccate oggetto di soppressione secondo il testo modificato.

soppressione delle sezioni staccate dei TAR può essere esaminata da due punti di vista: l'uno, strettamente economico, e, l'altro, di efficienza. Si rileva, sotto il primo profilo, che la giustizia amministrativa non potrà provvedere agli oneri finanziari inevitabilmente conseguenti alla soppressione delle sezioni staccate a causa delle esigue risorse riconosciutele, come dimostrato dal fatto che già nell'anno 2013 ha dovuto attingere al suo fondo di riserva e rischia di rimanere senza disponibilità di alcun tipo, se non le verranno trasferiti i fondi del contributo unificato (circa cinquantuno milioni) che per legge le spettano. Se l'obiettivo è quello della razionalizzazione del sistema, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, non si può prescindere dalla considerazione di alcuni dati oggettivi quali: l'estensione del bacino di utenza, con riferimento, sia alla quantità di popolazione che all'estensione geografica della singola Regione, sia dal livello del contenzioso amministrativo nonché degli oneri finanziari derivati dalle operazioni di soppressione e accorpamento".

⁶⁷ Il comma 3 dell'art. 1 così dispone: «Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52».

Articolo 18, comma 3

(Soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova)

Il **comma 3 dell'articolo 18** prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

La disposizione è stata modificata **nel corso dell'esame presso la Camera** al fine di prevedere anche la soppressione del comitato tecnico di magistratura (presieduto dal magistrato delle acque), di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907⁶⁸, e di disporre che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il citato provveditorato⁶⁹ è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (ossia sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro) anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro.

Si demanda, infine, a un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite (tra le quali la salvaguardia e il risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare).

Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova è stato istituito dalla legge 5 maggio 1907, n. 257. Il primo comma dell'articolo 1 di tale legge ha previsto, infatti, l'istituzione di un Ufficio per le opere idrauliche delle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po e del Mincio, del bacino della provincia di Trieste dall'argine sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso, della provincia di Trento (ad eccezione del piccolo bacino dell'Alto Chiese) nonché della parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del Garda. Il predetto ufficio è stato denominato magistrato alle acque con sede a Venezia secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge.

La legge n. 257 del 1907 ha, altresì, disciplinato le funzioni del magistrato delle acque, con riguardo “al buon governo delle acque pubbliche, del sistema delle bonifiche e del

⁶⁸ http://www.magisacque.it/segreteria_comitati/segreteria_comitati.htm

⁶⁹ <http://www.mit.gov.it/mit/stampaDoc.php?id=247&lm=>

regime dei porti, del lido del mare e dei fari” (art. 2), la nomina del Presidente del Magistrato alle Acque, che rappresenta il Ministero dei lavori pubblici dal quale dipende direttamente (art. 3), e le funzioni del Presidente del Magistrato alle acque, che tra l’altro presiede il Comitato tecnico di magistratura, che ha le funzioni ed attribuzioni della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 4).

Per informazioni sull’attività attualmente svolta dal Magistrato alle acque di Venezia si veda il sito <http://www.magisacque.it/>.

Il magistrato alle acque di Venezia rientra nell’organizzazione decentrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I successivi provvedimenti di riorganizzazione del Ministero hanno, infatti, riguardato anche il Magistrato alle acque di Venezia (si veda tra l’altro l’art. 20 del D.P.R. n. 1534 del 30 giugno 1955, l’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 184 del 2004). Da ultimo, il comma 4 dell’articolo 7 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, che reca il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Si segnala inoltre che Il Presidente del magistrato alle acque di Venezia è segretario del Comitato cui è demandato l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia previsti dalla legge n. 798 del 1984.

Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) è il soggetto concedente per la realizzazione dei piani di salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali rientra anche il Sistema Mo.S.E. (si veda in proposito la [scheda](#) dell’8 Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” con dati al 31 ottobre 2013). Con la delibera n. 67 del 2013 del CIPE si prevede, tra l’altro, che il Magistrato alle acque di Venezia fornisca una relazione sullo stato di fatto e tenga informata la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sullo sviluppo delle progettazioni delle opere di inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture relative alle opere di spalla alle bocche di porto. Nella medesima delibera si prevede, inoltre, che entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima delibera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al CIPE l’Atto contrattuale modificativo del 43° Atto Attuativo alla convenzione generale 4 ottobre 1991, rep. n. 7191, stipulata tra il Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 18, comma 4
(Cabina di regia dell'Agenda digitale italiana)

Il **comma 4 dell'articolo 18** modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Prevede che il suo presidente sia individuato dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il testo previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione.

L'incarico di Commissario e la struttura di missione attuali vengono così soppressi.

In tal senso si interviene con una modifica dell'articolo 47, comma 2, **quarto** periodo (l'originario testo del decreto-legge indicava il terzo periodo, erroneamente: è poi intervenuta modificazione correttiva approvata dalla Camera dei deputati), nel testo da ultimo introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013.

La norma prevedeva, come struttura di *governance* dell'Agenda digitale italiana, a fianco della cabina di regia presieduta dal ministro delegato (attualmente il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) e composta dai ministri interessati (in particolare Sviluppo economico, Istruzione, Università e ricerca, Salute, Politiche agricole, Economia e finanze) e da un presidente di regione e un sindaco designati dalla Conferenza Unificata, un Tavolo permanente come organismo consultivo, da istituire con d.P.C.m. (che non risulta emanato).

Tale Tavolo era presieduto dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale individuato, come risulta dal comunicato della riunione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2013, nell'ing. Francesco Caio, posto a capo di un'apposita struttura di missione (istituita con il d.P.C.m. 10 luglio 2013).

Il 30 gennaio 2014 il Commissario straordinario ha concluso il suo mandato con la pubblicazione del rapporto ["Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide"](#).

Il Rapporto contiene un'analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni. Per quanto riguarda l'obiettivo, stabilito dall'agenda digitale europea⁷⁰, della copertura a 30Mbps (Megabit per secondo) per il 100 per cento della popolazione entro il 2020, le prime stime indicano una copertura raggiungibile in tale data del 70 per cento con piani di dettaglio che arrivano al più fino al 2016-2017 con

⁷⁰ Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Un'agenda digitale europea" ([COM\(2010\)245](#)), una delle sette "iniziative-faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020"; la comunicazione indica le iniziative per promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Europa. In attuazione dell'agenda la comunicazione [COM\(2010\)472](#) indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad Internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Megabit per secondo (Mbit/s) e per almeno il 50% delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbit/s. Per approfondimenti vedi [qui](#).

coperture al 50 per cento. Si ritiene che il raggiungimento completo degli obiettivi UE richieda ulteriori azioni complesse di tipo finanziario e di coordinamento tra i soggetti in campo, con un forte impegno e monitoraggio della Presidenza del Consiglio.

Per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, il decreto-legge n. 83 del 2012 ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale.

L'Agenzia è in particolare chiamata ad occuparsi dello sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea.

In questo quadro, l'Agenzia dovrà monitorare l'attuazione dei piani di TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni) delle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l'Agenda digitale europea. Essa assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Lo [statuto](#) dell'Agenzia per l'Italia digitale è stato approvato con il d.P.C.m. 8 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2014.

Il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agostino Ragosa) ha rassegnato le sue dimissioni il 3 giugno 2014 ed è in corso la procedura di nomina del nuovo direttore dell'Agenzia, sulla base dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. Tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o, laddove designato (come attualmente è) il ministro delegato (e cioè attualmente il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. A tal fine il 6 giugno 2014 è apparso sul sito del Dipartimento della funzione pubblica [l'avviso pubblico](#) per la nomina del direttore.

Un comunicato stampa del Consiglio dei ministri svoltosi il 10 luglio ha riportato l'intenzione del Governo di nominare Alessandra Poggiani quale direttore generale.

Articolo 19

(Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ridefinizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione)

L’**articolo 19, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell’AVCP all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sono, altresì, ridefinite le attribuzioni spettanti all’ANAC e trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall’ANAC, in materia di misurazione e valutazione della *performance*.

Il **comma 1** prevede la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) d’ora in avanti Codice), e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 2** dispone il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il **comma 3** prevede che il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2014, un piano per il riordino della stessa Autorità in cui si prevede:

- il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell’AVCP attribuite dal comma 2 (lettera a); **la Camera dei deputati** prevede che il personale in servizio presso l’ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo;
- la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti (lettera b);
- la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento (lettera c).

Il **comma 4** prevede che il piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2014, divenga efficace a seguito dell’approvazione con D.P.C.M. **La Camera dei deputati** prevede un termine di sessanta giorni per l’emanazione del D.P.C.M. a partire dalla sua presentazione da parte del Presidente dell’ANAC e previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari; *si rileva che non è previsto un termine per l'espressione del parere né quale esito debba riconoscersi alla mancata espressione.*

Il **comma 5** attribuisce inoltre all'ANAC:

- il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo [165/2001](#)⁷¹, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 54-*bis*, Il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (lettera a);
- il potere, introdotto in **dalla Camera dei deputati**, di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato (nuova lettera a-*bis*).
- il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#) o il codice di comportamento ai sensi dell'[articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (lettera b).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è adottato, ai sensi della legge [190/2012](#)⁷², dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è adottato, in base all'[articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), da ciascuna amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire, in particolare, un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Tale programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e le relative misure sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione

In base all'art. 54 del d. lgs. 165/2001 il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. A sua

⁷¹ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

⁷² Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

volta, ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento definito dal Governo, sulla base delle linee guida date dalla CIVIT (ora denominata ANAC).

Il comma 5-bis introdotto dalla Camera dei deputati chiarisce che per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica.

Il comma 5-ter introdotto dalla Camera dei deputati prevede che nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione sia tenuta anche ad evidenziare le possibilità criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Il comma 6 lascia nella disponibilità dell'ANAC le somme rivenienti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 5, lettera b) e **a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, richiede all'ANAC di rendicontare ogni sei mesi e pubblicare sul sito le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni.

Il comma 7 assegna al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione il compito di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell'evento Expo 2015. **Secondo una modifica approvata dalla Camera dei deputati** è altresì attribuito al Presidente dell'ANAC il compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'articolo 47 del decreto legislativo [33/2013](#)⁷³ all'autorità competente (ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, prefetto).

L'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, ha previsto l'istituzione della figura di un Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, che è stato nominato. Con il D.P.C.M. 6 maggio 2013 Giuseppe Sala è stato nominato Commissario unico fino al 31 dicembre 2016. Il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, ha istituito gli organi – tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (Soge) - che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, nonché le opere connesse.

⁷³ Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il **comma 8** prevede che, nelle more dell'approvazione del piano di riordino, il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione provveda allo svolgimento dei compiti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici attribuiti dal comma 2 e degli ulteriori compiti assegnati dal comma 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità.

Il comma 9, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance dall'ANAC al Dipartimento della funzione pubblica, completando il disegno organizzativo concernente la nuova ANAC, al fine di concentrarne la missione istituzionale sui compiti in materia relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Per l'esercizio di tali funzioni la CIVIT (poi divenuta ANAC) era stata originariamente istituita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 150/2009⁷⁴. Nel corso della attuale legislatura, già il D.L. 101/2013 (conv. da L. 133/2013) conteneva una disposizione, all'articolo 5, comma 1, che con la medesima finalità trasferiva le citate funzioni all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Tuttavia, la disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento per la conversione.

Le funzioni trasferite sono individuate in dettaglio mediante rinvio agli artt. 7, **8**, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Il Dipartimento della funzione pubblica entra nella titolarità di tali funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. **La Camera dei deputati** introduce la necessità di previo accordo tra il Dipartimento e l'ANAC solo per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, co. 6, lett. m) e p), [d.lgs. n. 150/2009](#) (relative ai progetti sperimentali e al Portale della Trasparenza).

Ai sensi delle disposizioni richiamate, l'ANAC è dotata di poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni nei settori della valutazione e della trasparenza. Tra questi, in particolare, la Commissione:

- a) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* mediante il quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, nonché definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano della *performance* e della Relazione sulla *performance*;
- b) definisce i requisiti dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*, che hanno sostituito all'interno delle amministrazioni i servizi di controllo interno; inoltre, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazioni da parte dei citati organismi;
- c) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della *performance*;

⁷⁴ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- d) verifica la corretta redazione Piano della *performance* e della Relazione sulla *performance* da parte delle amministrazioni centrali e analizza quelle degli enti territoriali secondo un meccanismo a campione, formulando osservazioni e specifici rilievi;
- e) redige la graduatoria di *performance* delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che deve essere fornita, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ai fini della ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata;
- f) predisporre una relazione annuale sulla *performance* delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione.

Oltre alla diversa imputazione delle funzioni, l'articolo in esame autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988 per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* (**comma 10**).

Il regolamento deve essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Le norme regolatrici della materia vengono individuate in:

- a) semplificazione degli adempimenti a carico delle p.a., al fine, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, di valorizzare le premialità nella valutazione della *performance*, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge [98/2011](#)⁷⁵ (eventuali economie aggiuntive derivanti da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche);
- b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
- c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
- d) validazione esterna dei sistemi e risultati: riformulato dalla **Camera dei deputati** prevedendo la valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
- e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

Si ricorda che l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 ha previsto l'istituzione in ogni amministrazione di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione. Trattasi di organo monocratico, ovvero collegiale di tre componenti, nominati per tre anni (rinnovabili per una sola volta) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel management, nella valutazione della performance e quella del personale delle amministrazioni pubbliche.

⁷⁵ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*".

Inoltre, si ricorda che gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 150/2009 contengono disposizioni volte al miglioramento delle prestazioni organizzativa ed individuale nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizzando i dipendenti che conseguano le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera, vietando, al contempo, la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla *performance* in assenza di opportune verifiche. In particolare, l'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009 ha strutturato il riconoscimento dei premi in base a specifiche graduatorie nelle quali il personale sia distribuito in differenti livelli di performance in modo che: il 25% del personale venga collocato nella fascia di merito alta (alla quale corrisponde l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale); il 50% è collocato nella fascia di merito intermedia (con attribuzione del 50% delle risorse legate alla performance); il restante 25% è collocato nella fascia di merito bassa (senza alcuna attribuzione di trattamento accessorio). Tale differenziazione si applica (articolo 6 del D.Lgs. 141/2011) a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.

Successivamente, l'articolo 5, commi da 11 a 11-*sexies* del D.L. 95/2012, ha disposto una disciplina transitoria sulla valutazione dei dipendenti pubblici, nelle more dei rinnovi contrattuali ai fini dell'erogazione dei premi legati alla prestazione lavorativa sulla base della mancata applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in precedenza richiamate. In particolare, il personale dirigenziale viene valutato su una serie di criteri da raggiungere (raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi posti in essere); inoltre spetta al dirigente valutare la performance dei dipendenti in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali o al contributo assicurato alla *performance* dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati. Infine ai dipendenti ed ai dirigenti (per questi ultimi in relazione alla retribuzione di risultato) più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, viene attribuito, secondo specifiche modalità, un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10 e il 30% del trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie.

Il comma 10 demanda ad un regolamento di delegificazione il riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della performance senza individuare le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e indicando con una formulazione ampia le "norme generali regolatrici della materia".

Si segnala in proposito che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge", nonché "ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina «le norme generali regolatrici della materia», né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione".

Ai sensi del successivo **comma 11**, per lo svolgimento delle nuove funzioni il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando ai sensi dell'art. 17, co. 14, della L. 127/1997.

In base all'art. 17, co. 14, della L. 127/1997, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

I **commi 12 e 13** abrogano alcune disposizioni relative alle funzioni dell'ANAC in materia di qualità dei servizi pubblici. Il comma 12 abroga l'art. 13, co. 7, D.Lgs. 150/2013, che attribuisce all'ANAC il coordinamento, il supporto operativo e il monitoraggio delle attività relative alla qualità dei servizi pubblici di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 286/1999, che viene a sua volta abrogato dal successivo comma 13.

Il D.L. 101/2013 (conv. da L. 125/2013), nel testo originario, conteneva una disposizione, all'articolo 5, comma 4, che trasferiva le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici dall'ANAC al Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, la disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento per la conversione.

L'articolo 7, co. 2, del D.Lgs. 286/1999, come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 150/2009, attribuiva alla CIVIT (poi ANAC) un potere di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della emanazione delle direttive sugli standard qualitativi dei servizi pubblici. Tali direttive stabiliscono le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. La stessa disposizione, per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, rinvia ad atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sempre su proposta della Autorità.

Potrebbe ritenersi l'opportunità, all'esito delle modifiche introdotte con riferimento alle competenze che riguardano la qualità dei servizi pubblici, di abrogare anche la disposizione di cui all'articolo 13, co. 6, lett. f), del D.Lgs. 150/2009, che attribuisce alla CIVIT (poi trasformata in ANAC) il compito di adottare le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici.

Il comma 14 prevede la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Tale Comitato è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Successivamente, è

stato riordinato con D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315, che ha previsto che il Comitato fosse composto da un Presidente e da tre membri. aveva previsto una durata di tre anni del Comitato, il quale è stato successivamente prorogato per un periodo non superiore a due anni dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011. Da agosto 2013, il Comitato non è stato ulteriormente rinnovato.

Il Comitato tecnico scientifico è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento programma di Governo e svolge la propria attività avvalendosi del supporto tecnico del predetto Dipartimento. I componenti del Comitato sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato. Ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del d.lgs 286/1999⁷⁶, il Comitato:

- svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri;
- promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
- elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
- elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;
- formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

La legge finanziaria per il 2008 (art. 3, co. 68 e 69, L. 244/2007) ha inoltre attribuito al Comitato il compito di elaborare annualmente le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria dei ministeri ai fini della trasmissione al Parlamento, entro il 15 giugno di ogni anno, della relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta.

Il comma 14-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le funzioni, già affidate al Comitato, in materia di controllo strategico sono attribuite all'Ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il riordino delle competenze dell'ANAC si completa con la disposizione di cui al **comma 15**, in base alla quale sono trasferite alla stessa Autorità le funzioni

⁷⁶ Si ricorda che il controllo strategico è stato introdotto tra i controlli interni delle pubbliche amministrazioni con il decreto legislativo 286/1999. Tale forma di controllo ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione amministrativa dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

spettanti al Dipartimento della funzione pubblica in base alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione. **La Camera dei deputati** ha individuato le disposizioni che contengono le predette funzioni, all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge [190/2012](#)⁷⁷.

Ai sensi del comma 4 il Dipartimento e, ora l'ANAC:

- a) predispone il Piano nazionale anticorruzione;
- b) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- c) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In base al comma 5 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica e, quindi, ora all'ANAC:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Ai sensi del comma 8 l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

⁷⁷ Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La Camera dei deputati, inoltre, attribuisce all'ANAC anche le funzioni di cui all'articolo 48, del decreto legislativo [33/2013](#)⁷⁸ in base al quale il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

L'articolo 19, nel procedere al riordino delle funzioni attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione, interviene sulle norme vigenti prevalentemente senza modificare testualmente i provvedimenti che disciplinano tali funzioni. Pertanto, potrebbe ritenersi opportuno coordinare le nuove disposizioni con la normativa vigente, anche mediante l'utilizzo della tecnica della novella.

Il comma 16, contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Composizione e durata

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, compresi quelli d'interesse regionale.

L'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici ha esteso i poteri dell'Autorità anche al settore delle forniture e dei servizi, nonché ai settori speciali. Per tale ragione l'Autorità ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Autorità è un organo collegiale costituito originariamente da sette membri, poi ridotto a tre membri, (articolo 23, comma 1, lett. b), del D.L. 201/2011), nominati con determinazione, adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità per una durata di sette anni.

L'Autorità sceglie il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento (comma 2).

Compiti

L'articolo 6, comma 7, del Codice prevede che l'Autorità, oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme:

- vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,

⁷⁸ Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

- vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice;

- vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici ed accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

- segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

- formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

- formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

- predispose e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;

- esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

- vigila sul sistema di qualificazione; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

- su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;

- svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, per cui, in particolare, l'Autorità determina l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza.

Per quanto riguarda i compiti svolti dall'Autorità, le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità rientrano nell'ambito della funzione regolatoria del sistema che disciplina gli appalti pubblici nel cui ambito rientra anche l'attività di approvazione dei modelli dei bandi-tipo, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, che sono predisposti dalle stazioni appaltanti.

Nell'ambito della funzione amministrativa rileva principalmente la vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese ad opera delle società organismo di attestazione (SOA).

Quanto alle funzioni ispettive e sanzionatorie a carico dell'Autorità, in particolare, il comma 9 dell'articolo 6 attribuisce il potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA e ad ogni altra amministrazione, ente o soggetto coinvolto, documenti, informazioni e chiarimenti sul contratto interessato, disporre ispezioni, perizie e avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza.

In merito alla funzione sanzionatoria, l'Autorità ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del Codice, nei limiti ivi previsti, irroga sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi concernenti, in particolare, l'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di

partecipazione alla procedura di affidamento.

Rientra, infine, nell'attività dell'Autorità l'espressione di pareri di precontenzioso, di carattere non vincolante, resi su istanza delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intervengono nelle procedure di gara, al fine di comporre conflitti mediante la formulazione di una ipotesi di soluzione.

Per disciplinare gli ambiti d'intervento, l'Autorità ha emanato il Provvedimento del 13 febbraio 2014 recante il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie.

Indipendenza dell'Autorità e sua organizzazione

L'articolo 6, comma 4, del Codice stabilisce che l'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. Conseguentemente l'articolo 8, comma 2, del Codice prevede che l'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

L'articolo 8, commi 3 e 4, delimita gli ambiti dei due regolamenti che l'Autorità può emanare per l'esercizio della vigilanza e dei procedimenti sanzionatori.

Per il regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza, è stato da ultimo emanato il Provvedimento del 4 agosto 2011, mentre per il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio è stato emanato il Provvedimento del 26 febbraio 2014.

Un aspetto essenziale dell'organizzazione dell'Autorità è quello riguardante il finanziamento per lo svolgimento delle attività come disciplinato dall'articolo 8, comma 12, del Codice. Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi 65 e 67) è stato introdotto un nuovo sistema, che dispone che l'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso. L'ultima delibera di attuazione è del 5 marzo 2014.

L'articolo 8, comma 11, prevede inoltre che la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce (sono stati approvati il [bilancio preventivo 2014](#) e il [rendiconto 2013](#)).

L'organizzazione del personale

Come previsto dall'articolo 8, comma 6, la nuova definizione della pianta organica dell'Autorità è stata definita con il D.P.C.M. 23 luglio 2007. Complessivamente, il personale che costituisce [l'organico dell'Autorità](#) al 31 marzo 2014 risulta pari a 336 dipendenti.

Le banche dati

L'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità, della Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) a cui sono connessi i sistemi di verifica dei requisiti di gara (AVCpass) e dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

L'articolo 6-*bis* del Codice stabilisce che, al fine di semplificare le procedure amministrative, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal medesimo Codice deve essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

L'art. 6-*bis* del Codice stabilisce anche che nella BDNCP confluiscono i dati previsti dall'articolo 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Al fine di agevolare gli operatori del settore, l'Autorità ha elaborato e predisposto un sistema per la verifica *on line* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento c.d. "AVCPass" (*Authority Virtual Company Passport*), disciplinato dalla [delibera n. 111 del 20 dicembre 2012](#), attuativa dell'art. 6-*bis* del D.Lgs. 163/2006.

La decorrenza riguardante l'obbligatorietà del sistema di verifica dei requisiti, prevista dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del Codice, fissata inizialmente al 1° gennaio 2013, è stata differita dall'art. 9, comma 15-*ter*, del D.L. 150/2013, al 1° luglio 2014.

L'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) è stata invece prevista dall'articolo 33-*ter* del decreto legge n. 179/2012 che dispone l'obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti non solo di iscrizione all'Anagrafe Unica, ma anche l'aggiornamento annuale dei propri dati identificativi.

Nell'ambito dell'AUSA l'articolo 9 del D.L. 66/2014, ha previsto, da ultimo, l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione.

Articolo 20

(Associazione Formez PA: commissariamento e scioglimento)

L'articolo prevede che il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario.

A decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

Gli organi che decadono sono dunque il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il comitato di indirizzo (cfr. art. 3, del decreto legislativo n. 6 del 2010).

Il compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso.

Il Commissario ha inoltre l'obbligo di proporre al ministro, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.

Lo stesso piano deve altresì individuare eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche di sviluppo.

Il piano è presentato all'assemblea dal richiamato Ministro ai fini delle determinazioni conseguenti.

Dall'applicazione di questo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, ha aggiunto modificazione approvata dalla Camera dei deputati.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, il procedimento individuato nell'articolo in esame, con il coinvolgimento dell'Assemblea, consente di contemperare l'urgenza del riordino (anche nell'ottica del risparmio) e la garanzia per le amministrazioni territoriali per le quali l'Associazione rappresenta organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione.

Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica.

Nacque nel 1965, con lo scopo di affiancare alle opere pubbliche e alla creazione della grande impresa un intervento basato sulla formazione dei quadri direttivi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, il FORMEZ è passato attraverso vari mutamenti di competenze e funzioni.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 6 del 2010 (che ne ha mutato la denominazione in FORMEZ PA) gli ha attribuito la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

Nell'ambito delle competenze stabilite dal quel decreto legislativo, l'assemblea dei Soci del 17 marzo 2010 ha individuato una nuova missione specifica per l'associazione, individuandone le finalità per il settore della formazione e nel settore dei servizi e dell'assistenza tecnica.

Il FORMEZ PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sotto il controllo e la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della funzione pubblica, cui spetta una quota associativa non inferiore al 76 per cento (la parte restante è distribuita tra regioni ed autonomie locali). L'Associazione conta 475 unità di personale, legato all'istituto da autonomo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 21

(Unificazione delle Scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo dispone la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni - quelle **di reclutamento e di formazione**, secondo specificazione approvata dalla Camera dei deputati - degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Nel dettaglio, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta la soppressione de: la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano»; la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; il Centro di formazione della difesa; la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; delle sedi distaccate della medesima Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale.

La *Scuola superiore dell'economia e delle finanze* – già Scuola centrale tributaria – è stata riordinata con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 e disciplinata dal decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301. Essa è un'istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Al 1° aprile 2014 la dotazione organica della Scuola era di 98 dipendenti e 10 dirigenti.

L'*Istituto diplomatico "Mario Toscano"* (ISDI), istituito originariamente nel 1967 in seguito alla riforma dell'Amministrazione degli affari esteri, in base alla più recente riforma del ministero (d.P.R. n. 95/2010) è configurato come una struttura di livello dirigenziale della Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli Affari Esteri. Tale direzione provvede alla formazione e al perfezionamento del personale del Ministero degli Esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico (articolo 5 comma 9, lettera o), del d.P.R. n. 95 del 2010). L'ISDI si articola in 5 sezioni tra cui sono ripartite le diverse competenze ed è diretta da un diplomatico con grado di ministro plenipotenziario e da un consigliere, che ricopre l'incarico di vicedirettore.

La *Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno* (SSAI), istituita con D.M. 10 settembre 1980, nasce come istituto di alta cultura, formazione e ricerca per provvedere alla formazione, qualificazione, aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell'Interno e di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere. A livello decentrato coordina iniziative formative svolte dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo su tematiche maggiormente legate alle realtà ed esigenze locali.

Dal 2010, la Scuola, a seguito della riorganizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno operato con D.P.R. 210/2009, ha assorbito le attribuzioni ed i compiti della soppressa Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica. Pertanto, assicura ora anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture - UTG. Alla Scuola sono stati, altresì, attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio.

La Scuola dipende dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

Il *Centro di formazione della difesa* è stato istituito nel 1969 ed ha attualmente sede a Roma. Inizialmente dedicato alla formazione del personale civile della difesa ha successivamente ampliato il proprio bacino di utenza. In particolare, il Centro di formazione provvede all'organizzazione e allo svolgimento, nella propria sede, presso i Comandi e gli Enti periferici o presso Enti pubblici, Istituti specializzati e Centri italiani o stranieri, di corsi di formazione per il personale di nuova assunzione, di seminari e/o corsi di aggiornamento, di specializzazione e di riqualificazione professionale per la successiva eventuale riconversione del personale civile della Difesa. Di concerto con il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, la Direzione generale del personale civile nonché con gli Stati Maggiori di Forza Armata, la Scuola provvede anche ad organizzare e svolgere "orsi, cicli di conferenze ed altre iniziative per il personale civile e militare inserito nell'area cosiddetta tecnico-amministrativa dell'Amministrazione della Difesa. Con il D.M. del 6 giugno 2001, l'Istituto, già dipendente dal Gabinetto del Ministro, è stato posto alle dipendenze del Segretario Generale del Ministero della Difesa.

La *Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche* (SAES), nasce nel settembre 2011, con il compito di curare – ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. f) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 - la formazione del personale e dei responsabili di uffici dirigenziali dell'Istat, del personale delle pubbliche amministrazioni e del Sistema statistico nazionale, e di altri soggetti pubblici e privati, tra cui studenti universitari, personale di altre istituzioni (anche straniere) e imprese. Inoltre, la Scuola – Direzione centrale dell'Istat posta alle dirette dipendenze della Presidenza - ha tra le sue funzioni quella di favorire la divulgazione della cultura statistica e la promozione della ricerca nei campi della statistica e dell'analisi economica e sociale, nonché di promuovere e realizzare attività di cooperazione internazionale in campo statistico.

In base alla normativa vigente, tutti gli organismi coinvolti dal riordino compongono il **Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica**. **Esso è stato** istituito dal regolamento adottato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70⁷⁹ (in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012), che aveva autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e di riformare

⁷⁹ D.P.R. 16 aprile 2013, n.70, *Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici⁸⁰.

Pertanto, con l'istituzione del Sistema unico si è inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte.

La disposizione in esame prevede, invece, l'accorpamento strutturale e funzionale delle scuole facenti parte del Sistema unico nella Scuola nazionale dell'amministrazione.

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, il più recente dei quali è stato operato con il decreto legislativo n. 178 dl 2009.

La Scuola svolge attività di formazione post-laurea per i dipendenti pubblici.

Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:

- il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- l'attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
- la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private;
- lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

La legge individua tra gli organi della Scuola, il presidente, unitamente al comitato di programmazione, al comitato di gestione e al dirigente amministrativo.

Spetta al presidente di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali; egli è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

L'attività di formazione è svolta da un gruppo di 19 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

La Scuola ha la sede centrale in Roma, ma le attività di insegnamento e formazione sono tenute oltre che presso la sede di Roma, in quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro residenziale studi di Caserta.

Ai sensi del **comma 1**, tuttavia, il riordino comporta anche la soppressione delle sedi distaccate della SNA prive di centro residenziale - ossia delle sedi di Acireale, Bologna e Reggio Calabria.

⁸⁰ Sono escluse dal Sistema le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

Ai sensi dei **commi 1 e 3** è prevista una riorganizzazione complessiva della Scuola nazionale dell'amministrazione - entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In proposito, i vincoli proposti dalla legge sono:

- articolazione in dipartimenti della SNA: a ciascuno dei dipartimenti individuati sono attribuite le funzioni degli organismi soppressi;
- la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

Oltre alle funzioni, il **comma 1** prevede l'attribuzione alla Scuola nazionale dell'amministrazione dell'80 per cento delle risorse finanziarie già stanziare agli organismi soppressi e destinate all'attività di formazione.

Il restante 20 per cento è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, la Scuola nazionale subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi.

Il subingresso non ha effetto sulla durata dei rapporti che cessano alla scadenza pattuita.

Il **comma 2** modifica la composizione del comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione (dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2009)⁸¹, al fine di introdurre i rappresentanti della Scuola soppressa.

Ai sensi della disposizione citata, il Comitato di gestione, che dura in carica quattro anni, approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; inoltre, viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

Attualmente, il Comitato di gestione della SNA è composto:

- dal Presidente, che lo presiede;
- dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato;
- da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

⁸¹ D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178, *Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

Con le modifiche apportate dal **comma 2**, da un lato viene escluso dal Comitato il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; dall'altro, ne entrano a far parte **tre rappresentanti nominati dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione (dei quali uno su indicazione del presidente dell'ISTAT)**, un membro nominato dal ministro dell'interno, uno dal ministro dell'economia e delle finanze, uno dal ministro degli affari esteri, **uno nominato dal ministro della difesa** e da non più di **tre** nominati da ulteriori ministri **designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

In totale, i membri del Comitato di gestione passano da sette a quattordici.

Il **comma 4** dispone che i docenti ordinari ed i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del D.L. n. 97 del 2008, siano trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e sia loro applicato lo stato giuridico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari.

Quanto al trattamento economico - prevede **modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - la sua rideterminazione è demandata a decreto del Presidente del Consiglio, al fine di renderlo omogeneo rispetto al trattamento economico degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (determinato dal medesimo d.P.C.m.).

Tale rideterminazione dev'essere condotta sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.

Il **comma 5** disciplina in parte la destinazione del personale non docente in servizio presso le Scuole soppresse e le sedi soppresse della SNA, distinguendo due ipotesi:

1. il personale che si trova in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi: esso rientra nelle amministrazioni di provenienza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione;
2. il personale in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche se in posizione di comando o fuori ruolo: può transitare nei ruoli delle pubbliche amministrazioni con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero. In tal caso, è posto un criterio di preferenza per le amministrazioni aventi sede nella stessa regione in cui è sita la sede periferica.

In ogni caso, al personale trasferito si applica il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, a fronte di ciò, lo stesso personale mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Ai sensi del **comma 6**, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle

risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio, necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Fino all'adozione di quel d.P.C.m. - **aggiunge modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - le attività formative e amministrative degli organismi amministrativi sono regolate da accordi conclusi tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e i ministeri di riferimento, in modo da garantire la continuità e il compimento di tutte le attività e senza pregiudizio per le attività di reclutamento e concorsuali già disposte o autorizzate "o comunque in essere".

L'articolo in esame provvede al complessivo riordino delle scuole pubbliche di formazione senza modificare o abrogare espressamente le norme vigenti in materia che disciplinano le singole Scuole e le disposizioni del d.P.R. n. 70 del 2013 che ha disciplinato il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Articolo 21-bis
(Riorganizzazione del ministero dell'interno)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Esso verte sull'attuazione da parte del ministero dell'interno di misure di razionalizzazione organizzativa previste nell'ambito della cd. *spending review* (articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012).

Può valere ricordare che l'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al: 20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale (comma 1, lettera *a*); 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale (lettera *b*)).

Il comma 2 di quell'articolo 2 ha stabilito per il solo personale dell'Amministrazione civile dell'interno, che le riduzioni si applicassero all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle Province (prevista dal medesimo decreto-legge n. 95, all'articolo 17) e, comunque entro il 30 aprile 2013.

L'applicazione di tale previsione per l'Amministrazione civile dell'interno è stata sospesa fino al 30 giugno 2014, da ultimo con l'articolo 2, comma 2, della legge n. 119 del 2013 (di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013).

La sospensione era volta a collegare i provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno a quelli di tipo ordinamentale di riordino delle Province (come già stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 e confermato dall'articolo 1, comma 115 della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità per il 2013).

Ebbene, l'articolo aggiuntivo qui in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il ministero dell'interno provveda alle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014.

E prevede che il termine del successivo 31 dicembre 2014, affinché il medesimo ministero provveda a "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione (con d.P.C.m. - in luogo del d.P.R., di cui invece all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95).

Inoltre, differisce al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Tale termine era fissato al 31 dicembre 2013 (dall'articolo 2, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) del decreto-legge n. 101 del 2013).

Articolo 22 *(Autorità indipendenti)*

L'articolo reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti. Investe un novero di profili: incompatibilità dei componenti e dei dirigenti; procedure concorsuali; riduzione delle spese per incarichi di consulenza e per organi collegiali; gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati; accorpamento delle sedi.

I **commi 1-3** dispongono in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti delle Autorità indipendenti, successive alla cessazione dell'incarico.

In particolare, il **comma 1** esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra Autorità.

Tale divieto di nomina vige per **cinque anni** (secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati: il testo del decreto-legge prevedeva due anni) dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza.

Il divieto riguarda i componenti delle seguenti autorità:

- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, 1990);
- Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob, 1974);
- Autorità di regolazione dei trasporti (2013);
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeeg, 1995);
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom, 1997);
- Garante per la protezione dei dati personali (1996);
- Autorità nazionale anticorruzione (Anac, 2009);
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP, 1993);
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990).

Rispetto alla classificazione tradizionale delle Autorità indipendenti, non sono ricomprese nella disposizione in commento l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), in quanto viene soppressa dall'articolo 19 del decreto in esame, nonché l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap, 1981), che in seguito alla trasformazione in Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, 2013), non è più riconducibile al modello delle Autorità, in quanto presenta i caratteri di ente pubblico strumentale.

L'innovazione introdotta si affianca alla previsione, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011 (suo articolo 23, comma 3), che ha uniformato la disciplina del mandato dei componenti di tutte le Autorità indipendenti, escludendo la possibilità di essere confermati alla cessazione dalla carica.

In quel modo si poneva un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le disposizioni di settore che prevedono, per singole Autorità, la rinnovabilità non consecutiva dell'incarico.

Oltre a quella ricordata, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha adottato altre misure di carattere generale sullo status dei componenti delle Autorità indipendenti, anche al fine di uniformare le diverse discipline previste. Infatti, ha stabilito la riduzione dei componenti di tutte le autorità indipendenti, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali⁸². Inoltre, ha esteso a tutte le autorità il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, nel caso in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, principio fino a quel momento previsto solo per l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Anche per quanto riguarda la durata del mandato, il legislatore ha proceduto – con l'art. 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007⁸³ – ad una sostanziale 'omogeneizzazione' del quadro normativo relativo sia alla durata in carica dei membri delle autorità che alla possibilità di rinnovare l'incarico, nel senso indicato dall'Unione europea per alcuni settori. Infatti, a seguito dell'intervento del legislatore, a decorrere dal 2008, la durata del mandato di tutti i componenti della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è stata equiparata a quella già prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilità di rinnovo. Per quanto concerne l'Autorità nazionale anticorruzione, l'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha confermato la durata del mandato (pari a sei anni) ed introdotto il divieto di rinnovo dell'incarico per tutti i componenti.

Con specifico riferimento alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il **comma 2** - con l'introduzione di un nuovo articolo 29-*bis* alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 - introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti (**tutti**, non solo quelli a tempo indeterminato, com'era previsto dal decreto-legge, modificato dalla Camera dei deputati) il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza (siano soggetti regolati o società da questi controllate).

⁸² Nel dettaglio, è stato ridotto a cinque il numero dei componenti delle Autorità con collegi di nove membri (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom e Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero), e a tre quello delle autorità composte da sette (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo) o cinque membri (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Le disposizioni di decreto non si applicano ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore della medesima disposizione, per cui le modifiche stanno entrando a regime progressivamente, in relazione alle scadenze di mandato dei membri delle diverse autorità. I membri della Autorità nazionale anticorruzione (*ex* Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), dapprima ridotti a tre secondo le previsioni del D.L. 201/2011, sono stati aumentati a cinque in forza dell'art. 5 del D.L. 101/2013. In via analoga, si procede per la Consob ai sensi dell'articolo 22, co. 13-16, del decreto in esame

⁸³ D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il divieto opera nei **due anni** (secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati: il testo del decreto-legge prevedeva quattro anni) successivi alla cessazione dell'incarico.

Viene altresì specificato che i contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli.

Secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati, siffatte previsioni si applicano altresì ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Peraltro, si prevede per questi due organismi non la mera diretta applicabilità bensì la determinazione puntuale di un periodo di incompatibilità che si protrae *fino* a due anni - da parte di un d.P.C.m., da emanarsi previo parere della Banca centrale europea (parere da richiedersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).

Per quanto riguarda la Consob, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 1974, prevede che il suo presidente e i membri non possano esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali.

Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

La legge n. 14 del 1978, recante la disciplina del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, all'articolo 7 specifica che - fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali - le nomine alle cariche di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici (effettuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri ed dai singoli Ministri) sono incompatibili con le funzioni di:

- membro del Parlamento e dei consigli regionali;
- dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
- dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
- membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
- magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Ulteriori disposizioni relative alla Consob sono contenute nei commi da 13 a 16 dell'articolo in esame (v. *infra*).

In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il **comma 3** estende ai *dirigenti* a tempo indeterminato delle "Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime Autorità.

L'articolo 2, comma 9, della legge n. 481 del 1995 infatti vieta ai componenti - per almeno **due anni** (termine novellato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del presente decreto-legge, rispetto a quello di quattro anni) dalla cessazione dell'incarico - di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.822 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.228 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 154.94 euro non superiore a 1.032.913,5 euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Sia per la Consob che per le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge n. 481 del 1995 (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), è introdotta peraltro la deroga in base alla quale il divieto introdotto non si applica ai dirigenti che negli ultimi **due anni** (secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati: il testo del decreto-legge prevedeva quattro anni) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di "uffici di supporto".

La relazione illustrativa del provvedimento non fornisce indicazioni sulla motivazione della deroga introdotta.

In riferimento all'uso dell'espressione "uffici di supporto", si ricorda che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle autorità, i diversi regolamenti interni disciplinano l'articolazione organizzativa delle stesse, prevedendo in alcuni casi anche uffici con funzioni di supporto al Presidente o ai componenti, denominati variamente a seconda della singola Autorità (uffici di diretta collaborazione, gabinetto, segreterie, ecc.).

Il **comma 4** introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità indipendenti⁸⁴, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure.

Allo stesso tempo, sancisce la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 e prima della stipula della convenzione, o in violazione degli obblighi indicati in precedenza nonché delle successive eventuali

⁸⁴ Si tratta - si è ricordato - dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust), della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy), dell'Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

assunzioni, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014.

Il **comma 5** dispone che dal 1° luglio 2014, gli organismi richiamati provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Analoga disposizione è contenuta - in relazione all'Autorità nazionale anticorruzione subentrante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture - all'articolo 19, comma 3, lettera *b*): v. *supra*.

Il **comma 6** dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014, le Autorità di cui al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge, in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013.

Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sulla materia è recentemente intervenuto l'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014, che al comma 1 ha posto ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con l'esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La norma richiamata stabilisce che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati annualmente a fini statistici dall'ISTAT, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In tale ultimo elenco (Comunicato ISTAT, G.U. n. 229 del 30 settembre 2013) sono indicate, quali Autorità amministrative indipendenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e il Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 pone, a decorrere dall'anno 2014, il divieto per le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012.

Per quanto riguarda la rinegoziazione degli incarichi e dei contratti in corso, prevista dall'ultimo periodo del comma in esame, analoga disposizione è contenuta all'articolo 14, comma 4, del

decreto-legge n. 66 del 2014: il Parlamento, in sede di conversione in legge, ha sostituito l'obbligo di rinegoziazione ("sono rinegoziati") con la facoltà per le amministrazioni interessate ("possono essere rinegoziati").

Il comma in esame dispone, inoltre, la riduzione della spesa per gli organi collegiali (delle Autorità di cui al comma 1) non previsti dalla legge, in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalle rispettive leggi istitutive, le autorità provvedono a disciplinare con propri regolamenti le disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione interna. In alcuni casi, tali regolamenti hanno previsto la creazione di organi collegiali, che non sono contemplati dalle norme istitutive.

Il **comma 7** stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.

Dall'applicazione di tale disposizione devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dalle stesse Autorità, per i medesimi servizi, nell'anno 2013.

Il comma prescrive quindi che, entro il 31 dicembre 2014, le Autorità provvedano alla gestione unitaria per almeno tre dei seguenti servizi:

- affari generali;
- servizi finanziari e contabili;
- acquisti e appalti;
- amministrazione del personale;
- gestione del patrimonio;
- servizi tecnici e logistici;
- sistemi informativi ed informatici.

Il **comma 8**, modificando i commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione, ricomprende le Autorità indipendenti tra i soggetti per i quali prevista:

- la facoltà ("possono") di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (comma 449);
- l'obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario⁸⁵ - di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

⁸⁵ Si ricorda che nell'ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. *soglie comunitarie*). Agli appalti «sopra soglia» si applicano *tout court* le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice dei Contratti pubblici.

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DPR n. 207/2010) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (comma 450).

La normativa vigente obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche (con l'indicazione di soggetti esclusi o specificamente ricompresi) a particolari procedure in materia di acquisti, prevedendo procedure diversificate per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Poiché in tale elenco non figurano le autorità indipendenti, la novella recata dalla disposizione in esame assoggetta anche le autorità indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

Il comma 9 è stato riscritto dalla Camera dei deputati.

Nell'originaria stesura del decreto-legge, prevedeva che l'Agenzia del demanio individuasse, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune Autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi avrebbero dovuto trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015.

Una analoga procedura (individuazione entro il 30 settembre 2014 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30 giugno 2015) era prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della privacy e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, ed in modo da assicurare che le predette Autorità avessero non più di due sedi comuni.

La stesura approvata dalla Camera dei deputati prevede che le Autorità di cui al comma 1 (che son poi quelle considerate nell'originaria stesura di questo comma) gestiscono in proprio i loro servizi logistici, nel rispetto però di alcuni criteri ora appositamente formulati, vale a dire:

- la sede deve essere posta in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili (lettera *a*) di questo comma);
- concentrazione degli uffici nella sede principale, "salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici" (lettera *b*));
- esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale (lettera *c*));

- spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva (lettera *d*);
- presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa (lettera *e*);
- spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva (lettera *f*).

Quale 'deterrenza' affinché siano rispettati da parte delle Autorità - entro un anno, è il termine loro posto - tali criteri, è previsto dal comma 9-*bis*, **introdotto dalla Camera dei deputati**, che in caso di violazione di alcuni di essi (circa la collocazione della sede, la concentrazione degli uffici nella sede principale, il divieto di foresteria: sono le lettere *a*), *b*) e *c*) sopra ricordate), il ministero dell'economia e delle finanze intervenga, entro l'anno solare successivo, individuando tramite l'Agenzia del demanio uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione.

Se invece ad essere violato sia altro criterio, posto da una delle altre lettere sopra ricordate, l'Autorità inadempiente è tenuta a trasferire al ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Ad ogni modo, le Autorità danno conto del rispetto dei criteri sopra esposti nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha 180 dipendenti. Possiede un immobile a Roma e ha in locazione passiva tre immobili, di cui due a Milano ed uno a Roma, per i quali spende circa 3,3 milioni di euro.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha 419 dipendenti ed è articolata in due sedi: una principale a Napoli e una secondaria, operativa, a Roma. Per gli immobili, in locazione, l'autorità spende circa 5,5 milioni di euro.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha 76 dipendenti ed ha sede a Roma, in un edificio di proprietà del Fondo immobili pubblici. Nel 2013 ha speso circa 1 milione di euro per l'affitto locali ed oneri accessori.

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha 30 dipendenti, i suoi uffici sono ubicati a Roma, in locazione. Nel 2013 ha speso per i canoni di locazione 329 mila euro.

La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha 619 dipendenti. La sede centrale in Roma, è ubicata in un immobile di proprietà. Vi è poi una locazione attiva di quota parte del lastrico solare, durata sei anni, canone annuo di locazione percepito anno 2013 euro 44.199,16, scadenza ottobre 2019.

La sede secondaria operativa si trova a Milano presso un immobile concesso in uso gratuito dal Comune di Milano per 60 anni, decorrenza luglio 1999, a fronte dell'avvenuto sostenimento da parte della Consob degli oneri per il risanamento conservativo dell'immobile.

Un secondo immobile a Milano, è in locazione passiva, per la durata di sei anni, canone annuo di locazione versato anno 2013 euro 446.869,50, scadenza agosto 2016.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha 252 dipendenti, e ha in locazione passiva un immobile a Roma per il quale ha versato, per il primo semestre 2013, circa 2,5 milioni di euro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha 122 dipendenti in servizio e per i locali in locazione passiva a Roma, ha versato nel 2013 1,8 milioni di euro.

Il **comma 10** abroga la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possano avere sede nella medesima città (è l'articolo 2, comma 3 della legge n. 481 del 1995).

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha 180 dipendenti. Possiede un immobile a Roma e ha in locazione passiva tre immobili, di cui due a Milano ed uno a Roma, per i quali spende circa 3,3 milioni di euro.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha 419 dipendenti ed è articolata in due sedi: una principale a Napoli e una secondaria, operativa, a Roma. Per gli immobili, in locazione, l'autorità spende circa 5,5 milioni di euro.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha 76 dipendenti ed ha sede a Roma, in un edificio di proprietà del Fondo immobili pubblici. Nel 2013 ha speso circa 1 milione di euro per l'affitto locali ed oneri accessori.

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha 30 dipendenti, i suoi uffici sono ubicati a Roma, in locazione. Nel 2013 ha speso per i canoni di locazione 329 mila euro.

La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha 619 dipendenti. La sede centrale in Roma, è ubicata in un immobile di proprietà. Vi è poi una locazione attiva di quota parte del lastrico solare, durata sei anni, canone annuo di locazione percepito anno 2013 euro 44.199,16, scadenza ottobre 2019.

La sede secondaria operativa si trova a Milano presso un immobile concesso in uso gratuito dal Comune di Milano per 60 anni, decorrenza luglio 1999, a fronte dell'avvenuto sostenimento da parte della Consob degli oneri per il risanamento conservativo dell'immobile.

Un secondo immobile a Milano, è in locazione passiva, per la durata di sei anni, canone annuo di locazione versato anno 2013 euro 446.869,50, scadenza agosto 2016.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha 252 dipendenti, e ha in locazione passiva un immobile a Roma per il quale ha versato, per il primo semestre 2013, circa 2,5 milioni di euro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha 122 dipendenti in servizio e per i locali in locazione passiva a Roma, ha versato nel 2013 1,8 milioni di euro.

La Camera dei deputati ha soppresso quello che era, nel testo del decreto-legge, il comma 11 di questo articolo.

Quel comma, ora soppresso, a sua volta sopprimeva la previsione che aveva stabilito l'individuazione con d.P.C.m. entro il 31 dicembre 2013, "in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino", della sede dell'Autorità dei trasporti (si tratta dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dall'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013).

In base alla disposizione da ultimo richiamata, il d.P.C.M. 3 dicembre 2013 ha individuato la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti presso il palazzo Lingotto, (in via Nizza n. 230) a Torino.

L'Autorità è entrata nella piena operatività dal 15 gennaio 2014 con l'approvazione del Regolamento che disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni dell'Autorità e per la partecipazione ad esse dei soggetti portatori d'interesse.

L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica⁸⁶, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari. La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma.

L'Autorità ha tra i suoi compiti:

- garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;
- nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;
- svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
- nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con revisione quinquennale. L'Autorità definisce inoltre gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;
- monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La Camera dei deputati ha altresì soppresso quello che era, nel testo del decreto-legge, il comma 12 di questo articolo.

Quel comma, ora soppresso, attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia - la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A partire dunque dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ogni ricorso riguardante gli atti dell'Autorità per l'energia e il gas avrebbe dovuto essere depositato presso il Tar del Lazio, sede di Roma.

Tale trasferimento di competenza era realizzato attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del Codice del processo amministrativo (decreto

⁸⁶ Il d.P.R. 9 agosto 2013 ha provveduto alla nomina dei tre componenti l'Autorità.

legislativo n. 104 del 2010) che attribuisce tale competenza al Tar Lombardia, sede di Milano.

I **commi da 13 a 16** recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob 'tornano' ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Infatti il **comma 13** abroga l'articolo 23, comma 1, lettera *e*) del decreto-legge n. 201 del 2011, norma con la quale era stata disposta la riduzione dei componenti della Consob da cinque a tre membri, compreso il Presidente.

Con il **comma 14** si apportano le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob (contenuto nel decreto-legge n. 95 del 1974), ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere.

I commi *2-bis* e *2-ter* del richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 avevano infatti abolito tali maggioranze qualificate, in conseguenza della riduzione del numero dei componenti della Consob.

Più in dettaglio, torna a richiedersi la tale maggioranza qualificata di almeno quattro voti favorevoli, per l'adozione delle seguenti delibere:

- adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione (articolo 1, comma nono del D.L. 95/1974);
- deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale (articolo 2, comma quarto, terzo periodo del D.L. 95/1974);
- nomina del segretario generale (articolo 2, comma quarto, quarto periodo del D.L. 95/1974);
- deliberazioni relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato (articolo 2, comma ottavo del D.L. 95/1974);

Rimane vigente la maggioranza semplice per l'adozione delle seguenti delibere (ai sensi dell'articolo 23 del richiamato D.L. n. 201 del 2011, in particolare del comma *2-bis*, lettera *d*) e del comma *2-ter*):

- attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali (articolo 2, comma quinto del D.L. 95/1974);
- delibere relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 281 del 1985);
- delibere relative all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale (articolo 4, comma sette della richiamata legge n. 281 del 1985).

La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (**comma 16**) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Il **comma 15** quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Si ricorda che altra disposizione in materia di Consob è contenuta nel comma 2 del presente articolo, concernente in particolare le incompatibilità dei componenti Consob alla cessazione del loro mandato (v. *supra*).

Articolo 23

(Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni)

L'articolo reca alcune modifiche - *il cui novero è stato ampliato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati* - alla legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale reca "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

Si tratta del secondo intervento legislativo di revisione di quella legge, dopo quello già prodottosi con l'articolo 19, commi 01 e 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla legge di conversione n. 89.

In particolare, con quel precedente intervento normativo è stata soppressa la previsione, nell'ambito del procedimento di istituzione delle Città metropolitane, di una conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della Città metropolitana (comma 01, lettera *a*), abrogativa dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 56 (2014). La conferenza avrebbe dovuto essere costituita da un numero di componenti pari a quelli previsti per il consiglio metropolitano ed eletta secondo le disposizioni previste per il consiglio metropolitano medesimo (elezioni di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo dei sindaci e consiglieri comunali). Ebbene, la soppressione della conferenza statutaria è stata dovuta al fatto che tale conferenza fosse inizialmente legata all'ipotesi di consentire ai Comuni di esercitare la scelta di far parte o meno della Città metropolitana: ipotesi prevista nel testo approvato dalla Camera, poi soppressa dal Senato.

In secondo luogo, è stata incisa la disciplina della gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restino a carico della Città metropolitana (comma 01, lettera *c*), modificativa dell'articolo 24 della legge n. 56). Uguale disciplina è stata dettata per il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, che restano in carica, a titolo gratuito, nella fase transitoria di istituzione della Città metropolitana. Anche in tal caso gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della provincia.

Le modifiche della legge n. 56 del 2014 ora disposte dal presente articolo, possono essere schematizzate come segue.

Il **comma 1**, in particolare, si articola in plurime lettere (da *0a*) a *f-ter*).

La **lettera 0a)**- **introdotta dalla Camera dei deputati** - reca due distinte disposizioni.

Il **numero 1** di questa lettera fa riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, nella fase transitoria di

passaggio alle Città metropolitane e alle nuove Province. Viene eliminata la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio.

Analogo contenuto ha altresì la lettera *f)* di questo articolo e di questo comma.

Il **numero 2** di questa lettera *0a)* fa riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della Provincia (presidente, consiglieri provinciali e componenti dell'assemblea dei sindaci, nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati). Viene specificato che restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente per gli organi della Città metropolitana.

Questo numero reca siffatta previsione, per la fase transitoria.

Analogo contenuto, ma per la disciplina a regime, ha la lettera *f-bis)* di questo articolo e di questo comma.

La **lettera a)** interviene sulla procedura di prima applicazione per l'istituzione delle Città metropolitane, in ordine alla competenza ad approvare lo statuto entro la data del 31 dicembre 2014.

Ebbene, tale competenza si prevede ora sia della conferenza metropolitana, anziché del consiglio metropolitano (com'era invece previsto dall'articolo 1, comma 15 della legge n. 56 del 2014).

Tale modifica si raccorda con la previsione già del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 56, il quale attribuisce alla conferenza metropolitana il compito di adottare o respingere lo statuto e le sue modifiche (proposti dal consiglio metropolitano).

Altra novella - questa **introdotta dalla Camera dei deputati** - proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano (indette dal sindaco del Comune capoluogo) nonché dell'insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana.

Si prevede che tale termine sia il 12 ottobre 2014 (anziché il 30 settembre del medesimo anno).

Ancora: si prevede - è, anche questa, **modificazione introdotta dalla Camera dei deputati** - che le liste concorrenti, sulla cui base avviene l'elezione (in secondo grado) del consiglio metropolitano, siano composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere.

Già la legge n. 56 vigente dispone invece sul numero minimo di nominativi componenti le liste (non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere) e sulla sottoscrizione delle liste (da parte di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, ossia i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana).

E' appena il caso di ricordare come la legge n. 56 del 2014 abbia individuato nove Città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la Città metropolitana di Roma capitale. Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima.

Gli organi della Città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Il sindaco metropolitano è il sindaco del Comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano (che è l'organo di indirizzo e controllo) è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Città metropolitana.

Lo statuto può comunque prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del Comune capoluogo in più Comuni o, nelle Città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa.

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei Comuni della Città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

La **lettera b)** del medesimo comma 1 reca una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 56 del 2014 (suo articolo 1, comma 49) riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture "comunque connesse" ad EXPO 2015.

Si viene a prevedere che il subentro della regione Lombardia riguardi anche le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società.

Il subentro riguarda tutte le partecipazioni azionarie - non solo le "partecipazioni societarie di controllo", come invece è previsto per la provincia di Milano dalla disposizione vigente.

E' inoltre stabilito (inserendo un nuovo periodo al comma 49 citato) che *entro il 30 giugno 2014* siano eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie ("di cui al primo periodo") alla regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.

Infine, è individuata nel 31 dicembre 2016 (anziché nel 31 ottobre 2015) la data per il trasferimento - successivo al trasferimento alla regione Lombardia operato in base alle suesposte disposizioni - in regime di esenzione fiscale: alla Città metropolitana di Milano, per le partecipazioni azionarie originariamente detenute dalla provincia di Milano; *"alla nuova provincia di Monza e Brianza"*, per le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e Brianza.

La **lettera c)** disciplina le modalità per procedere al subentro da parte della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie sopra ricordate.

A tal fine, introduce un comma 49-*bis* entro l'articolo unico di cui si compone l'articolato della legge n. 56.

In particolare, viene precisato che il subentro avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore.

La valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito alle due fasi – ovvero il subentro della Regione nelle partecipazioni, indi il trasferimento alla Città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza – sono effettuati con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti.

Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della Città metropolitana (non invece a carico della provincia di Monza e Brianza), fermo restando che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro della Regione Lombardia è quanto dovuto, rispettivamente, alla Città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza.

L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento (rispettivamente, alla Città metropolitana e alla nuova provincia di Monza e Brianza) e quello accertato al momento del subentro (da parte della Regione Lombardia) costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della Città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti.

Ancora la **lettera c)** introduce un comma 49-ter entro l'articolo unico di cui si compone la legge n. 56.

Dispone la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate (dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza), contestualmente al subentro della regione Lombardia (anche mediante società dalla stessa controllate) nelle società partecipate.

La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi - cui si provvede nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.

La disposizione in esame pare prevedere dunque la decadenza di organi di società private anche nel caso in cui l'ente territoriale detenesse una partecipazione minoritaria.

Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari al momento del subentro della regione Lombardia, si applicano alla fase successiva del trasferimento delle relative partecipazioni alla Città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e Brianza (fermo restando che la decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi).

Per la nomina degli organi sociali, comunque si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplinano la nomina dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Esse prevedono in particolare una composizione di tre o cinque membri, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, scelti sulla base di alcuni criteri ivi stabiliti.

Sono altresì richiamate le previsioni dell'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, le quali pongono, come regola generale, il numero di tre membri per la composizione del consiglio di amministrazione, nel rispetto di determinati requisiti.

La Camera dei deputati ha introdotto alcune lettere aggiuntive.

Le **lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies** incidono sulla modalità di elezione dei consigli provinciali.

La legge n. 56 ha previsto che il consiglio provinciale sia elettivo di secondo grado - ossia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia, sulla base di liste (composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto; e composte sì che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati - ancorché tale previsione di genere non si applichi nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 56).

L'elezione (di secondo grado) è - nella previsione attualmente vigente - con voto attribuito "ai singoli candidati all'interno delle liste" (in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia). Ciascun elettore "esprime un solo voto per uno dei candidati".

E' dunque, quello attualmente vigente, un meccanismo che prevede come insita nell'espressione del voto, l'espressione di una (sola) preferenza.

La novella introdotta dalla Camera dei deputati muta tale previsione, disponendo che il voto sia "a liste di candidati concorrenti", e che l'elettore *possa* esprimere (in via facoltativa, dunque) un voto di preferenza (che rimane unica), all'interno della lista.

Conseguentemente a tale novella, si prevede che l'Ufficio elettorale proceda al computo della cifra elettorale (ponderata secondo le previsioni della legge n. 56) oltre che dei singoli candidati, anche delle singole liste (rendendosi ora possibile un voto di lista senza espressione di preferenza, come non era nel sistema impiantato dalla legge n. 56).

In breve: per l'elezione indiretta del consiglio provinciale, si prevede l'attribuzione del voto ponderato alle liste (e non ai singoli candidati, come attualmente previsto), con eventuale voto di preferenza per un candidato. I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani.

La **lettera d)** interviene sulla disciplina della costituzione degli organi della Provincia in sede di prima applicazione.

Si prevede espressamente che le scadenze di cui al comma 79 dell'unico articolo della legge n. 56 (v. *infra*), relative all'indizione dell'elezione, riguardino (oltre che il consiglio provinciale) il presidente della Provincia.

E' inoltre chiarito che entro i termini previsti, debba aver luogo non solo l'indizione ma anche lo svolgimento delle elezioni.

E tale termine - secondo **modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - è prorogato al 12 ottobre 2014 (anziché il 30 settembre del medesimo anno).

La disposizione richiama quindi i commi da 58 a 78 dell'articolo 1, i quali disciplinano l'elezione del presidente della provincia (commi da 58 a 66) e l'elezione del consiglio provinciale (commi 67-78).

Il presidente della Provincia (il quale dura in carica quattro anni e decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco) è dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia.

In sede di prima applicazione (in cui sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti) il comma 79 (nel testo attualmente vigente) prevede che l'elezione sia indetta:

- entro il 30 settembre 2014 (ma il termine è prorogato al 12 ottobre, secondo disposizione introdotta in sede di conversione presso la Camera dei deputati, si è ricordato), per le Province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014 (nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo *31 dicembre 2014*; si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il *30 giugno 2015*: comma 81);
- entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verificano dal 2015 in poi (l'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie; altrimenti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo: comma 83).

La **lettera e)** abroga, di conseguenza, le disposizioni del comma 81 (secondo e terzo periodo) che fanno riferimento all'elezione del presidente della provincia (essendo, in base alle previsioni della suddetta lettera *d)*, ricomprese nel citato comma 79).

Tali disposizioni prevedevano, in sede di prima applicazione, l'elezione del presidente della Provincia entro il 31 dicembre 2014.

Esse contemplavano altresì l'eleggibilità a presidente della Provincia, limitatamente alle prime elezioni, dei consiglieri provinciali uscenti. *Tale eleggibilità peraltro sembrerebbe confermata in forza del comma 80, che la prevede per tutte le elezioni del comma 79, tra le quali è ora compresa anche quella del presidente della Provincia.*

La **lettera f)** incide su disposizioni della legge n. 56 relative alla permanenza in carica di presidente di Provincia (o commissario) e giunta provinciale fino al 31 dicembre 2014, a titolo gratuito, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e prorogabili.

In particolare, reca alcune modifiche al comma 82, il quale prevedeva che fino all'insediamento del nuovo presidente della Provincia - e, in ogni caso, "non oltre il 31 dicembre 2014" - restino in carica a titolo gratuito (ed ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale) il presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il commissario, qualora si tratti di Provincia commissariata) nonché la giunta provinciale.

Ebbene, la **lettera f)** sopprime il riferimento al termine ultimo del 31 dicembre 2014 (termine superato dalle modifiche apportate dalla lettera *d)*)

E specifica che le suddette disposizioni riguardano il presidente della Provincia in carica ovvero, "in tutti i casi", qualora la Provincia sia commissariata, il commissario, chiarendo altresì, riguardo a quest'ultimo, che l'assunzione delle predette funzioni avviene "a partire dal 1° luglio 2014".

Il dettato di questa **lettera f)** è stato inciso da **modificazione approvata dalla Camera dei deputati**.

La gestione provvisoria sopra ricordata, da parte del presidente della Provincia o del Commissario, era prevista dalla legge n. 56 (e da questa lettera *f*) nel dettato del decreto-legge) svolgersi "comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico»".

La novella approvata dalla Camera dei deputati sopprime tale inciso, e dunque il rinvio entro la legge n. 56 all'articolo 163, comma 2 del testo unico degli enti locali, il quale prevede: "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".

La **lettera f-bis)** - **introdotta dalla Camera dei deputati** - reca previsione che anche in caso di permanenza in carica di presidente della Provincia (o commissario) e giunta provinciale per la 'transizione' ai fini della prima applicazione, rimangano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

La **lettera f-ter** - del pari **introdotta dalla Camera dei deputati** - incide sulle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 (suo articolo 20) incentivanti la fusione di Comuni, sì da estenderle alla incorporazione di Comuni.

Dunque si provvede a estendere alle fusioni per incorporazione (fattispecie introdotta dal comma 130 dell'unico articolo della legge n. 56) le norme previste per le fusioni ordinarie.

La lettera altresì aggiunge la specificazione che il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusione (o incorporazione) - commisurato (nel limite degli stanziamenti finanziari previsti) dal 2013 al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno per l'anno 2010 - si abbia entro un limite di stanziamento finanziario "comunque non superiore" a 1,5 milioni di euro. Questo, per le fusioni di Comuni realizzate a decorrere dal 2012.

A decreto del ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono demandate le modalità applicative. A decorrere dal 2013, sono soppresse le disposizioni regolamentari (decreto n. 318 del 1° settembre 2000 adottato da quel ministro) relative ai criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle

procedure di fusione fra i Comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, le quali siano incompatibili con le disposizioni ora dettate.

Inoltre, si prevede l'applicazione anche alle fusioni per incorporazione (salvo quanto "per esse specificamente previsto") della norma del testo unico degli enti locali (articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000) secondo cui al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

La **lettera f-quater - introdotta dalla Camera dei deputati** - inserisce un comma 130-*bis* (come collocazione 'topografica' entro l'articolo unico di cui si compone la legge n. 56: si è tra le disposizioni relative alle unioni e fusioni di Comuni).

Tale novella prevede non si applichi ai consorzi socio-assistenziali la previsione recata dall'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007.

Esso recita: "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 [consorzi], 32 [unioni] e 33 [esercizio associato di funzioni e servizi] del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali".

In altri termini: con la novella viene esclusa l'applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 sull'obbligo per i Comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal testo unico degli enti locali per la gestione dei servizi.

La **lettera g)** prevede che gli eventuali incarichi commissariali, successivi all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, su Città metropolitane e Province, siano comunque esercitati a titolo gratuito.

Il **comma 1-bis - introdotto dalla Camera dei deputati** - modifica l'allegato A della legge n. 56, il quale disciplina il complesso meccanismo di ponderazione per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

In breve, secondo quell'allegato nel testo attualmente vigente, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica è

dato, "con approssimazione alla terza cifra decimale", dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

La novella 'sposta' l'approssimazione alla terza cifra decimale ad altro momento della sequenza ponderatrice or detta, ossia alla determinazione del numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica.

La Camera dei deputati ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater, relativi al procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia.

Le nuove disposizioni mirano a differire i tempi della sua istituzione, alla luce dell'intervenuto scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Venezia per l'impossibilità di suo normale funzionamento, a seguito delle dimissioni (il 23 giugno 2014, in relazione alle note vicende del MOSE) di un numero di componenti (ventiquattro) tale da raggiungere la metà più uno dei membri componenti (non computando a tal fine il sindaco).

Il raggiungimento di quella soglia numerica di dimissionari in simultanea, è tra le fattispecie cui disposizione del testo unico degli enti locali (articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000) connette lo scioglimento del consiglio comunale (o provinciale), da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Nella previsione della legge n. 56, le elezioni del consiglio metropolitano (indette dal sindaco del Comune capoluogo) e l'insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana sono previsti avvenire entro il 30 settembre 2014.

Per la Città metropolitana di Venezia, si viene invece ora a prevedere che le elezioni del consiglio metropolitano si svolgano entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia, da tenersi nel turno elettorale ordinario delle elezioni amministrative del 2015.

Ancora, nella previsione della legge n. 56 le città metropolitane subentrano alle Province omonime il 1° gennaio 2015. E a quella data, il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano, e la Città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della Città metropolitana, si applica lo statuto della Provincia.

Per la Città metropolitana di Venezia, si viene invece ora a prevedere che il subentro rispetto alla Provincia si abbia dalla data (successiva di fatto rispetto al 1° gennaio 2015) di insediamento del consiglio metropolitano. E alla stessa data, il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana.

Nella previsione della legge n. 56, l'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana deve avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Per la Città metropolitana di Venezia, tale termine è prorogato a quello di centoventi giorni all'insediamento della conferenza metropolitana - salvo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.

E' inoltre previsto il commissariamento - dal 1° gennaio 2015 - per lo svolgimento delle attività cui occorra dare continuità ai fini della costituzione della Città metropolitana di Venezia.

Il commissariamento è disposto dal comma 1-*quater* (con riferimento al regio decreto del 1934, recante il testo unico della legge comunale e provinciale, abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ma mantenuto - quanto all'art. 19 - ai sensi del comma 5 del precedente articolo 273).

Il **comma 1-*quinqüies***, anch'esso **introdotto dalla Camera dei deputati**, pospone al 30 settembre 2014 il termine (del 30 giugno 2014) per l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli Comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013).

Si incide così su quanto già previsto dall'articolo 14, comma 31-*ter* del decreto-legge n. 95 del 2012 (come modificato dalla legge n. 147 del 2013).

Quell'articolo, ora inciso dalla novella, dispone in ordine all'attuazione (graduale) da parte dei Comuni dell'esercizio associato di funzioni, prevedendo distinte fasi:

a) entro il 1° gennaio 2013, esercizio associato di almeno tre delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28 del citato decreto-legge n. 95;

b) *entro il 30 giugno 2014* (è il termine ora differito al 30 settembre del medesimo anno), con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27⁸⁷;

⁸⁷ Ossia le seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione*;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

La novella dunque incide sul termine del 30 giugno 2014, differendolo al 30 settembre.

Articoli 23-bis e 23-ter

(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni) (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

L'articolo 23-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce gli obblighi di aggregazione negli acquisti per i comuni istituiti a seguito di fusione.

Il comma 1 differisce l'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dall'[art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014](#), che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione. L'articolo dispone infatti che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Si osserva che una proroga di carattere generale (quindi non limitata ai soli comuni derivanti da fusione) è contenuta nell'art. 23-ter.

Con riferimento alla disciplina che viene prorogata, vale a dire quella contenuta nell'art. 33, comma 3-bis, primo periodo, si ricorda che essa prevede che i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal 1° luglio 2014 (in virtù della proroga disposta dall'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge [150/2013](#)⁸⁸) procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.

Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

L'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dal citato [art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014](#) in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.

⁸⁸ Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito dal **comma 1**:

- al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;
- al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

Si ricorda, in proposito, l'[intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 10 luglio 2014](#), ove si riconosce che l'applicazione della nuova disciplina (di cui si è dato conto nel commento dell'art. 19-*bis*), senza la necessaria preparazione, pone diverse problematiche, tra cui il fatto che i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi; che Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali e che le centrali di acquisto non sono ancora organizzate nel settore dei lavori pubblici.

L'articolo 23-*bis* dispone una specifica proroga dell'entrata in vigore della disciplina - introdotta dall'[art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014](#) - per i comuni istituiti a seguito di fusione, per i quali l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Viene altresì disposta, **dai commi 2 e 3**, la non applicazione della disciplina medesima ai seguenti enti:

- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 (D.L. 39/2009);
- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012);

Si segnala che il sisma del maggio 2012 ha interessato anche le regioni Veneto e Lombardia (in particolare le province di Mantova e Rovigo), e anche a tali territori si applicano le disposizioni del D.L. 74/2012.

- comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Tale disposizione riproduce una deroga analoga a quella introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) che prevede la non applicazione della disciplina di centralizzazione degli acquisti per i casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 23-quater

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

L'articolo 23-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, sposta dal mese di luglio al 10 ottobre il termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica⁸⁹ eventualmente non versato dalle province e dalle città metropolitane ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda che il compito di recuperare le somme non versate è assegnato all'Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il decreto-legge n. 66 del 2014 (decreto-legge "competitività e giustizia sociale") ha introdotto un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle province e delle città metropolitane.

Nell'ambito di questo contributo alla finanza pubblica, il decreto-legge n. 66 citato specifica che 344,5 milioni di euro nel 2014 e 516,7 milioni annui dal 2015 al 2017 devono essere conseguiti mediante:

- a) riduzione della spesa per beni e servizi operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto stesso;
- b) riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

I risparmi, che precedono temporalmente il versamento del contributo alla finanza pubblica, devono essere individuati con decreto del Ministro dell'interno. Il termine per l'emanazione di tale decreto è ormai scaduto (30 giugno per l'anno 2014 ed il 28 febbraio per gli anni successivi) e non è allo stato disponibile alcuna indicazione su una possibile data di adozione del decreto in questione.

Il differimento del termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica eventualmente non versato dalle province e dalle città metropolitane risulta

⁸⁹ Tale contributo è stato introdotto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (decreto-legge "competitività e giustizia sociale").

quindi correlato con i ritardi amministrativi nell'individuazione dei risparmi a livello di singolo ente.

Articolo 23-quinquies

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)

L'**art. 23-quinquies, introdotto dalla Camera**, nelle more del riordino degli organi collegiali della scuola, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e al contempo dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non sono dovuti (**comma 1**).

Si ricorda che, a seguito dello spirare dell'ultima proroga disposta con l'[art. 14 del D.L. 216/2011](#) (L. 14/2012), il 31 dicembre 2012 sono definitivamente cessate le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (istituito con [D.P.R. 416/1974](#) e disciplinato dagli artt. 23 e ss. del [d.lgs. 297/1994](#)), costituito da 74 membri. Il CNPI, in particolare, esprime pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formula, inoltre, proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

Al **comma 2** si prevede che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione - organo che, in base all'[art. 2 del d.lgs. 233/1999](#), avrebbe dovuto succedere al CNPI - siano bandite entro il 31 dicembre 2014. Infine si dispone che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (co. 9 dell'art. 2 citato) può disporre anche una deroga alla previsione per cui, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.

L'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, al comma 9, stabilisce che, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.

Il medesimo articolo reca competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, prevedendo che esso formuli proposte ed esprima pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro; si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio è composto da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

In particolari casi, esso è inoltre integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento.

Articolo 24

(Agenda per la semplificazione amministrativa)

L'articolo - **in alcune sue parti modificato dalla Camera dei deputati** - stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi - entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata - *l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017*.

Si tratta di un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, recante le misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio.

Le disposizioni di questo articolo - prevede **modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo se compatibili con gli Statuti e le relative norme di attuazione (**comma 2-bis**).

Già l'articolo 7, comma 2 del disegno di legge A.S. n. 958 ("Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo") - del quale la Commissione Affari costituzionali del Senato ha l'esame, senza però condurlo a termine, prevede l'introduzione a regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale.

L'Agenda per la semplificazione contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il crono-programma per l'attuazione delle relative misure.

In particolare, l'Agenda ricomprende la sottoscrizione di accordi ed intese con le Regioni; l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata; **l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni** (secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati).

Anche il Parlamento è in qualche misura coinvolto, giacché - **secondo altra modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - si prevede l'illustrazione dei suoi contenuti innanzi alla Commissione per la semplificazione da parte del Governo, che dovrà inoltre riferire annualmente sul suo stato di attuazione.

Così il **comma 1**.

Il **comma 2** dispone che le amministrazioni statali adottino (con decreto ministeriale) moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Siffatti moduli unificati e standardizzati potranno essere utilizzati da cittadini e imprese, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei citati decreti (prevede **modificazione approvata dalla Camera dei deputati**).

Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (**comma 3**).

La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione (**comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**).

La Camera dei deputati ha altresì introdotto il comma 3-bis. Esso prescrive l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, tale da prevedere la completa informatizzazione.

La compilazione automatizzata dovrà avvenire tramite autenticazione con il [Sistema pubblico dell'identità digitale - SPID](#), strumento previsto (e sinora inattuato) dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (il più volte citato codice dell'amministrazione digitale).

Il **comma 4** stabilisce che gli accordi **sulla modulistica per l'edilizia e l'avvio delle attività produttive** (ha specificato modificazione approvata dalla Camera dei deputati) conclusi in sede di Conferenza unificata, siano tesi ad assicurare la libera concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.); costituiscano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.); assicurino il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lett. *r*), Cost.).

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2010, la Corte ha dichiarato le disposizioni volte alla semplificazione ed al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive rientrano nella materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *r*), della Costituzione, del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale».

Nel sito web del Dipartimento della Funzione pubblica⁹⁰ viene ricordato che, con l'accordo "Italia Semplice" siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed enti locali, sono stati adottati i moduli unificati e semplificati per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia e il permesso di costruire.

Per quanto concerne la modulistica standardizzata per l'avvio di attività produttive, già il decreto di riordino della disciplina sullo sportello unico (d.P.R. n. 160 del 2010: articolo 12, commi 3 e 4) prevedeva che il Governo, le Regioni e gli enti locali, con gli accordi relativi alla gestione del sistema di sportelli unici, puntassero anche all'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché alla definizione di criteri

⁹⁰ Al link www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/giugno/italia-semplice-moduli-unificati-e-semplificati-per-l%E2%80%99edilizia.aspx è possibile scaricare la modulistica adottata.

minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica, i soggetti interessati utilizzano gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it, che si potrà avvalere di quanto predisposto dagli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) già operativi.

Attualmente, dunque, in mancanza della modulistica predisposta dal SUAP e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza (d.m. 10 novembre 2011, recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive").

La Camera dei deputati ha introdotto anche il comma 4-ter.

Con una novella all'articolo 62, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), esso consente ai Comuni di svolgere le funzioni connesse agli adempimenti demandati loro dalle leggi in materia elettorale e di statistica utilizzando, a tal fine, i dati anagrafici eventualmente disponibili nelle loro banche dati. Questo, purché non si tratti delle funzioni anagrafiche.

Beninteso, rimane fermo che i Comuni possano utilizzare i dati che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è tenuta a rendere loro disponibili per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente comma.

In materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente si veda anche l'articolo 17-*bis* del presente disegno di legge di conversione.

Articolo 24-bis

(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Esso modifica disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del cd. codice della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, adottato con il decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha riordinato in un unico corpo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni in attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012).

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che individua tra i *destinatari*: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE e solo in relazione ad alcune disposizioni (art. 1, co. 15-33, L. 190/2012); le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro *status* di indipendenza.

Con le modifiche introdotte, si conferma che le norme contenute nel codice della trasparenza si applicano alle pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale categoria si ricomprendono anche le *autorità amministrative indipendenti* di garanzia, vigilanza e regolazione, alle quali, pertanto, le norme del codice si applicheranno in via diretta ed immediata (e non previo adeguamento dei rispettivi ordinamenti, come attualmente previsto) (**comma 1**).

Ancora, si delinea l'ambito di applicazione degli obblighi e delle regole del codice della trasparenza con particolare riferimento agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazione.

In particolare, le regole di trasparenza si prevede (dal **comma 2**) si applichino: a) integralmente, agli *enti di diritto pubblico non territoriali* nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da pubbliche amministrazioni, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati. Considerato che nella definizione di pubblica amministrazione contenuta nel richiamato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricompresi tutti gli enti pubblici non economici, l'effetto di tale modifica pare quello di estendere l'ambito dei destinatari delle norme del Codice anche a tutti gli enti pubblici, inclusi quelli economici, siano essi nazionali, regionali o locali. Si ricorda peraltro, che la legge n. 190 del 2012 (suo articolo 1, comma 34) prevede l'applicazione agli enti pubblici nazionali (economici o non) delle

disposizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 1, commi 15-33, della medesima legge.

b) *agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente* all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea.

Per enti diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di p.a. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) da parte di pubbliche amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Si tratta della stessa definizione utilizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi), adottato in attuazione della legge n. 190 del 2012.

Infine il **comma 3** prevede che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, si applichino solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 1, commi 15-33, della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012).

E' rinvio alle disposizioni di quella legge ove sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) in ordine alla trasparenza dell'attività amministrativa.

Per tale riguardo, vige ad oggi l'articolo 1, comma 34 della legge n. 190 del 2012, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Articolo 24-ter

(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Il **comma 1** prevede che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione (di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale).

Ed il **comma 2** prevede (novellando il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82) l'obbligo, da parte delle amministrazioni competenti, della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, di rispondere entro trenta giorni dalla richiesta del parere (il parere si intende integralmente positivo in mancanza di una risposta nel termine).

Articolo 24-quater

(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Il **comma 1** impone che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni che non rispettino le disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 52, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) - che disciplinano l'organizzazione e le finalità dei servizi in rete, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche amministrazioni - siano sottoposte ad una sanzione amministrativa, la quale è non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

L'*articolo 63* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni determinino le modalità di erogazione dei servizi in rete, la loro progettazione, garantendo la certificazione dell'esito ed accertando il grado di soddisfazione dell'utente.

Prevede inoltre forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni con il fine di agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese.

Impone, dal 1 gennaio 2014, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, l'uso esclusivo di canali e servizi telematici, e della posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi.

Richiede inoltre la pubblicazione nel sito web istituzionale, dell'elenco dei provvedimenti adottati sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore e termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, stabilisce eventuali deroghe e limitazioni anche al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'*articolo 52* del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati all'interno della sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

Il **comma 2** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (ovvero le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#), nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT) debbono comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati che vengono da loro gestite e degli applicativi che utilizzano.

Articolo 24-quinquies
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Il **comma 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

Il nuovo testo prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e).

Tale cooperazione costituisce la parte del sistema pubblico di connettività ed ha l'obiettivo di attuare l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

L'Agenzia per l'Italia digitale - che in base alla legge n. 134 del 2012 sostituisce l'ente soppresso DigitPA - sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ha il compito di definire entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.

Il precedente testo prevedeva, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, la predisposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di apposite convenzioni - aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate - volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Il **comma 2** sostituisce il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In base a questa nuova redazione del comma è ora l'Agenzia per l'Italia digitale (che in base alla legge n. 134 del 2012 sostituisce l'ente soppresso DigitPA) a provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato (e non più alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche).

Il **comma 3** sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tale comma, del quale ora si viene a disporre la soppressione, prevede che, in caso di mancata predisposizione delle convenzioni da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e con l'obiettivo di disciplinare le modalità di accesso ai dati senza oneri a carico delle stesse amministrazioni, il Presidente del Consiglio stabilisse un termine entro il quale le amministrazioni interessate fossero obbligate a provvedere. Decorso inutilmente tale termine al

Presidente del Consiglio era consentito nominare un commissario *ad acta*, senza compensi, incaricandolo di predisporre le predette convenzioni.

Articolo 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidità)

L'**articolo 25** reca alcune norme in materia di invalidità, con riferimento a: patenti di guida (**commi 01, 1 e 2**), parcheggi (**comma 3**), procedure di accertamento delle invalidità o di revisione (**commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8**), "atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice" (**commi da 5-bis a 5-quinquies**), concorsi pubblici (**commi 9 e 9-bis**), esami di abilitazione alla professione (**comma 9** citato).

Il **comma 01 - inserito dalla Camera** - ed il **comma 1** concernono alcuni casi di integrazione della composizione delle [commissioni mediche locali](#), costituite presso le aziende sanitarie locali di ogni capoluogo di provincia e competenti in materia di patenti di guida. Il **comma 1** prevede che, nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici a causa di minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione sia integrata - oltre che (come già previsto dalla normativa fino ad ora vigente) da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali sia richiesta la laurea in ingegneria - anche dal rappresentante di un'associazione di persone con invalidità - associazione individuata dal soggetto sottoposto all'accertamento, **come specificato dalla Camera**, che ha soppresso il requisito che il rappresentante sia esperto della materia -. La partecipazione del suddetto rappresentante è a titolo gratuito. Il **comma 01** estende le norme suddette sull'integrazione della composizione della commissione ai casi in cui il soggetto interessato sia un disabile sensoriale.

Il **comma 2** prevede che i rinnovi di validità della patente di guida per i mutilati ed i minorati fisici possano essere esperiti secondo le procedure e secondo le scadenze temporali ordinarie qualora, all'esito della visita per il rilascio della patente, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto.

Si ricorda che le patenti speciali sono rilasciate, ai sensi dell'articolo 116, comma 5, del Codice della strada ([D.Lgs. n. 285 del 1992](#)), ai mutilati ed ai minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, e che possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni. I termini di rinnovo di tali patenti sono inferiori rispetto a quelli delle patenti ordinarie: cinque anni, anziché dieci, ridotti a tre a partire dal settantesimo anno di età. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dei requisiti fisici e psichici del conducente, effettuato dalle commissioni mediche locali. E' anche previsto il rilascio di un permesso di guida

provvisorio, valido sino all'esito delle procedure di rinnovo, per i titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo.

La nuova disposizione di cui al presente **comma 2** prevede che i rinnovi possano essere effettuati secondo le ordinarie procedure, previste dal comma 2 dell'art. 119 del citato Codice della strada, cioè dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale o da uno degli altri medici espressamente indicati dalla norma e con la durata normalmente prevista per le diverse categorie.

Attualmente, la durata della patente di guida, regolamentata dall'articolo 126 del Codice della strada, è di 10 anni per gli autoveicoli e motoveicoli delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE (5 anni oltre il cinquantesimo anno di età e 3 anni oltre il settantesimo anno di età), mentre è inferiore e pari a 5 anni, 3 anni o 2 anni per le altre categorie (autobus, veicoli per il trasporto merci, etc.), a seconda della sussistenza di determinati requisiti.

L'articolo 119 del Codice della strada stabilisce in particolare che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali, ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, per una serie di soggetti, fra cui i mutilati e i minorati fisici, per i quali tale accertamento è ritenuto indispensabile. Inoltre, nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici, la norma prevede che si debba procedere anche ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze.

Il **comma 3** formula in termini tassativi per il comune - anziché in termini di facoltà, come nella norma vigente - la previsione di lasciare a disposizione degli invalidi muniti di contrassegno, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento, ivi comprese quelle gestite in concessione, un numero di posti per la sosta gratuita superiore al limite minimo di un 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

Il **comma 4** concerne le procedure per l'accertamento delle invalidità da parte delle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali. Con le novelle: si riduce da 90 a 45 giorni il termine (decorrente dalla data di presentazione della domanda) oltre il quale - in assenza della pronuncia della commissione - l'accertamento è effettuato, in via provvisoria e con efficacia limitata ad alcuni istituti, da un medico specialista nella patologia denunciata - ovvero, **come specificato da una novella inserita dalla Camera**, da medici specialisti nelle patologie denunciate -, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato (**lettera a**)); si ampliano gli effetti di tale accertamento provvisorio, prevedendo che esso rilevi - oltre che per le agevolazioni lavorative stabilite, con riferimento ai soggetti con handicap in situazione di gravità, dall'[art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni - anche ai fini dell'applicazione delle norme sull'assegnazione di sede (nell'ambito delle amministrazioni pubbliche) e sulle domande di trasferimento, di cui all'[art. 21 della citata L. n. 104 del 1992](#), nonché delle norme sui riposi, i permessi ed i congedi per l'assistenza a soggetti con handicap in

situazione di gravità, di cui all'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni (**lettera a**) citata); si riduce da 180 a 90 giorni il termine (decorrente dalla data di presentazione della domanda in oggetto) entro cui deve pronunciarsi la commissione medica (**lettera b**); si prevede che, ai fini dell'applicazione dei medesimi istituti per i quali può rilevare il suddetto accertamento provvisorio, la commissione medica, previa richiesta motivata dell'interessato, sia autorizzata a rilasciare, al termine della visita, un certificato provvisorio, il quale produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica dell'INPS (**lettera c**)).

Il **comma 5** prevede, al compimento del diciottesimo anno di età, il riconoscimento provvisorio, per i minori già titolari di indennità di frequenza⁹¹, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, purché la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Rimane fermo l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti posti dalla normativa di settore. Il **comma 6** concerne, invece, i minori titolari delle altre prestazioni assistenziali ivi menzionate e quelli riconosciuti affetti dalle menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti⁹², per i quali si prevede che siano attribuiti, al compimento della maggiore età, i trattamenti economici erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti posti dalla normativa di settore; **la Camera ha soppresso** la condizione della presentazione della domanda da parte dell'interessato.

I commi da 5-bis a 5-quinquies - inseriti dalla Camera - riguardano i soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di "atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice"⁹³.

Il **comma 5-bis** prevede, in via transitoria, un beneficio nei criteri di calcolo del trattamento pensionistico, anche in favore dei superstiti, e del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, per i dipendenti privati che abbiano subito un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) in conseguenza degli eventi in oggetto. Tale beneficio - consistente nell'attribuzione di un incremento percentuale pari alla differenza (in termini percentuali) tra la retribuzione del soggetto (all'atto del pensionamento) e quella contrattuale immediatamente superiore - è concesso in via transitoria, per le domande già presentate entro il 30

⁹¹ La frequenza è relativa a centri ambulatoriali, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap, o a scuole, pubbliche o private, legalmente riconosciute (di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido), o a centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati, purché convenzionati, intesi al reinserimento sociale.

⁹² Inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

⁹³ Riguardo all'ambito di tali nozioni, cfr. [l'art. 1 della L. 3 agosto 2004, n. 206](#), e successive modificazioni.

novembre 2007, in luogo del vigente beneficio⁹⁴, consistente nell'applicazione di una maggiorazione di 7,5 punti percentuali, e sempre che sia più favorevole rispetto a quest'ultimo.

Il **comma 5-ter** riguarda l'ambito di applicazione della norma che concede ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata dagli eventi in oggetto, ed ai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza di essi, ai genitori, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione (anche diretta), nonché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La novella specifica che il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico - ad esclusione dell'ipotesi in cui il beneficio sia stato già riconosciuto ai genitori -⁹⁵.

Il **comma 5-quater** concerne l'ambito di applicazione della norma che attribuisce in favore dei soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata dagli eventi in oggetto, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto (e fermi restando gli altri criteri di calcolo specifici di cui alla [L. 3 agosto 2004, n. 206](#))⁹⁶. La novella specifica che il beneficio spetta anche qualora la posizione assicurativa obbligatoria (inerente al rapporto di lavoro dell'invalido) sia stata aperta successivamente all'evento terroristico e che in nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali.

Per gli oneri derivanti dai **commi 5-bis, 5-ter e 5-quater**, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui (a decorrere dal 2014), a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (**comma 5-quinquies**).

Il **comma 6-bis - inserito dalla Camera** - prevede che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservino i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura e che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sia di competenza dell'INPS.

Le novelle di cui ai **commi 7 e 8** ampliano il principio di esclusione dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante a tutti i soggetti per i quali sia già stata accertata, da parte degli uffici competenti, una menomazione o una

⁹⁴ Si ricorda che quest'ultimo non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti privati.

⁹⁵ Si ricorda che la pensione oggetto del beneficio in esame è esente dall'IRPEF, in base all'[art. 3, comma 2, della L. n. 206 del 2004](#).

⁹⁶ Si ricorda che la pensione oggetto del beneficio in esame è esente dall'IRPEF, in base all'[art. 4, comma 4, della L. n. 206 del 2004](#).

patologia stabilizzata o inaggravante⁹⁷, sopprimendo la condizione che tale accertamento abbia dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Il **comma 9** prevede che la persona affetta da invalidità pari o superiore all'80% non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva, eventualmente inserita nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione alla professione.

La novella di cui al **comma 9-bis - introdotto dalla Camera** - è intesa a confermare che i disabili, i quali abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai fini dell'adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla [L. 12 marzo 1999, n. 68](#)), anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

⁹⁷ Inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

Articolo 26

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche e invalidanti)

L'**articolo 26** modifica la disciplina sulle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie croniche e invalidanti⁹⁸. La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal paziente da almeno sei mesi, un elevamento: del numero massimo di confezioni da tre a sei; della durata dei giorni di terapia (inerenti alla singola ricetta) da 60 a 180. La novella viene formulata "nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata" (la quale potrebbe rendere più veloce per il paziente, sotto il profilo strettamente materiale, il conseguimento della ricetta).

L'articolo 9 del [decreto-legge n. 347 del 2001](#) stabilisce il numero di confezioni farmaceutiche prescrivibili per singola ricetta. In particolare, il comma 1, fissa le condizioni per la dispensazione dei farmaci ai pazienti affetti da patologie croniche, accertate ai sensi del DM 329/1999, e ai pazienti affetti dalle malattie rare, elencate negli allegati al D.M. 279/2001⁹⁹. Attualmente, ai fini dell'[esenzione](#) sono individuate 56 [malattie e condizioni croniche ed invalidanti](#), esenti ai sensi del D.M. 329/1999, e 284 malattie e 47 gruppi di [malattie rare](#), esenti ai sensi del D.M. 279/2001.

Finora, il numero massimo di confezioni per ricetta (a favore degli esenti per malattia) era pari a tre, e comunque la prescrizione non poteva superare i 60 giorni di terapia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta (pluriprescrizione) era consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Un ulteriore intervento di semplificazione in materia è stato stabilito dall'articolo 4 del [D.L. n. 5 del 2012](#)¹⁰⁰ "Semplifica Italia" che ha reso molto più snella, per malati cronici e i disabili, la procedura per i rinnovi degli attestati di esenzione dal *ticket*¹⁰¹.

Con D.M. 2 novembre 2011, è stato approvato il disciplinare tecnico per la dematerializzazione della ricetta medica ed è stato stabilito che la diffusione, presso le singole Regioni, della [ricetta elettronica](#) sia definita mediante accordi specifici tra il

⁹⁸ Individuate dal regolamento di cui al D.M. 28 maggio 1999, n. 329.

⁹⁹ Decreto Ministero della Sanità, 18 maggio 2001, n. 279, *Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.*

¹⁰⁰ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

¹⁰¹ Con il decreto 23 novembre 2012, il Ministero della salute ha definito, in accordo con le Regioni e Province autonome, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, fissando in molti casi una durata illimitata. Comunque, gli attestati di esenzione per le malattie croniche e invalidanti, rilasciati dalle ASL, quando rinnovati o emessi per la prima volta dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nell'allegato 1 dello stesso decreto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e le singole Regioni, tenuto conto delle infrastrutture regionali già realizzate¹⁰².

Con il passaggio alla ricetta dematerializzata, i medici non ricevono più blocchi di ricette cartacee, bensì solo una serie di numeri, corrispondenti ai numeri delle ricette elettroniche (NRE) assegnati alle ASL. Per prescrivere un farmaco, il medico si connette al sistema di riferimento e, dopo essersi identificato, effettua la prescrizione *on line* utilizzando uno degli NRE a lui assegnati, a cui associa il codice fiscale dell'assistito. Il sistema valida il codice fiscale e tutte le informazioni di esenzione (per reddito e/o per patologia) e, a questo punto, il medico completa la ricetta con la prescrizione del farmaco. Come ultimo passaggio, il medico può stampare e consegnare all'assistito un promemoria. Sottoscrivendo il consenso per rendere visibili alle farmacie i dati sulle prescrizioni di medicinali, i cittadini possono ritirare i farmaci utilizzando unicamente la tessera sanitaria. Nel caso in cui il cittadino non abbia rilasciato il consenso, i farmaci devono essere ritirati esibendo la tessera sanitaria e il promemoria sul quale è indicata la prescrizione del medico. Il vantaggio della ricetta elettronica risulta più evidente per i cittadini affetti da patologie croniche e/rare che necessitano di prescrizioni ripetitive: con la ricetta dematerializzata si possono infatti evitare le attese per il ritiro delle ricette dei farmaci abitualmente assunti.

¹⁰² Secondo [le stime](#) di Federfarma, il passaggio dalla ricetta cartacea a quella elettronica procede a passo lento e discontinuo. Tra le regioni italiane, solo Sicilia e Val D'Aosta si sono approssimate al raggiungimento dell'obiettivo di una emissione di ricette elettroniche entro il 2013 pari al 60% del totale.

Articolo 27

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Il **comma 1** ed il **comma 1-bis - inserito dalla Camera** - concernono alcuni profili assicurativi nel settore sanitario. Il **comma 2 - soppresso dalla Camera** - riguardava il procedimento amministrativo per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. I **commi 3 e 4** concernono la composizione del Consiglio superiore di sanità e la sua ricostituzione.

Il **comma 1** modifica la recente normativa sul fondo destinato a garantire, sulla base di definite categorie di rischio professionale, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.

In base alle novelle: si specifica che la copertura suddetta è operata - anche con riferimento all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, **come esplicitato dalla Camera** - nei limiti delle risorse del fondo stesso; si richiama la disciplina legislativa in materia di assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale - al fine di ribadire l'esclusione da tale ambito dei soggetti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale -¹⁰³; si prevede che la misura del contributo al fondo a carico dei professionisti (la cui iscrizione al fondo è facoltativa) sia determinata dal soggetto gestore del medesimo fondo - anziché dalla contrattazione collettiva, come prevedeva la norma fino ad ora vigente -.

Si ricorda che il fondo deve essere istituito con regolamento governativo (non ancora emanato), il quale individua anche il soggetto gestore.

Si ricorda che il regolamento¹⁰⁴ ha il compito di stabilire e precisare:

- a) le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione dei professionisti in oggetto, prevedendo anche che le clausole dei medesimi contratti contemplino la variazione (alla scadenza) del premio, in aumento o in diminuzione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinino la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa del sanitario, accertata con sentenza passata in giudicato;
- b) i casi, in base a categorie di rischio professionale definite, per i quali prevedere la garanzia della copertura assicurativa a carico del suddetto fondo. Quest'ultimo è

¹⁰³ Per gli esercenti le professioni sanitarie, l'obbligo di assicurazione decorre dal 16 agosto 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 5.1, del [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni.

¹⁰⁴ Per la messa a punto del regolamento è stato istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico denominato "Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie". Ultime consultazioni del tavolo tecnico, Il Ministero della Salute ha avviato l'*iter* di approvazione che prevede, oltre il concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, la deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio di Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nonché la consultazione degli enti indicati nella normativa, tra i quali l'ANIA.

alimentato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico professionale;

c) il soggetto gestore del fondo e le sue competenze.

Il comma 1-bis - inserito dalla Camera - dispone che ogni azienda del Servizio sanitario nazionale ed ogni struttura o ente privato che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie in favore di terzi sia tenuto a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale; dall'attuazione del **presente comma** non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Camera ha soppresso il comma 2, il quale abrogava la norma che prevede, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la verifica di compatibilità del progetto, da parte della regione¹⁰⁵, e l'acquisizione di tale atto da parte del comune (nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni) - norma che, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tornerebbe, quindi, vigente -.

Si segnalano, in materia, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4788/2013, relativa alla regione Sardegna, e n. 550/2013, relativa alla regione Lazio, nonché la segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [AS 852 del 18 luglio 2011](#).

I commi 3 e 4 modificano la composizione del Consiglio superiore di sanità, disciplinata dall'art. 7 del regolamento di cui al [D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44](#), riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto dell'organo, e prevedono che, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che, con decreto del Ministro della salute, l'organo venga ricostituito nella nuova composizione stabilita. Si ricorda che i componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra i docenti universitari, i dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, i soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso, gli appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e gli avvocati dello Stato.

L'articolo 7 del citato [D.P.R. n. 44 del 2013](#) - nella formulazione precedente alla modifica apportata dal decreto-legge in esame - prevedeva che il Consiglio superiore di sanità fosse costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Il Consiglio è organo consultivo e tecnico del Ministro della salute e svolge le funzioni di cui all'[articolo 4 del](#)

¹⁰⁵ Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla "localizzazione territoriale" delle strutture presenti in ambito regionale, "anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

[decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266](#), e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.

Riguardo ai componenti non di diritto, cfr. *supra*.

Sono, invece, componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

Articolo 27-bis

(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)

L'**articolo 27-bis** - **inserito dalla Camera** - prevede la possibilità di un risarcimento in cifra fissa, per i soggetti danneggiati in ambito sanitario (o per i loro eredi) che abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva (già contemplata dalla normativa), in alternativa allo svolgimento di quest'ultima e ad ogni altra pretesa risarcitoria.

I soggetti rientrano nelle seguenti categorie: danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti¹⁰⁶; danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. La domanda di adesione alla citata procedura transattiva doveva essere presentata entro il suddetto termine del 19 gennaio 2010.

Il risarcimento in cifra fissa di cui al presente **articolo 27-bis** è pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti ed a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ferma restando la sussistenza dei medesimi presupposti (relativi al danno ed al nesso causale) richiesti per le transazioni. La liquidazione di tali importi è effettuata, su domanda e in via subordinata alle rinunzie suddette (anche con riferimento ad istanze ed azioni in sedi sovranazionali), entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivata agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico (accertato in base alla disciplina relativa all'ISEE), nei limiti della disponibilità annuale di bilancio (derivante dalle risorse già stanziare per le suddette procedure transattive).

Dalla misura del risarcimento in oggetto si detraggono le somme eventualmente già percepite, a titolo di risarcimento del danno, in base a sentenza esecutiva.

Per i soggetti che non intendano avvalersi del risarcimento in cifra fissa, il **comma 3** prevede che le somme derivanti dalle transazioni siano erogate in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di priorità summenzionati. *Sembrerebbe, di conseguenza, abrogato il meccanismo di rateizzazione delle somme, stabilito dall'attuale disciplina delle transazioni in oggetto*¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Ivi comprese le persone che fossero state sottoposte ad un'emotrasfusione occasionale.

¹⁰⁷ Cfr. il regolamento di cui al D.M. 28 aprile 2009, n. 132, ed il D.M. 4 maggio 2012.

Articolo 28

(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)

Il **comma 1** riduce l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. In ragione delle **modifiche introdotte dalla Camera dei deputati**, l'importo in questione è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, in una prospettiva di "riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che contemplerà l'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

La misura del diritto annuale - dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta - è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono:

- in misura fissa, per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese,
- commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

La misura del diritto annuale può essere incrementata dalle camere di commercio fino a un massimo del venti per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.

Gli importi dovuti per il 2014 si evincono dalla [nota n. 0201237 del 05/12/2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l'anno 2014](#), che a sua volta rinvia al [Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico](#), in quanto non si è ritenuto di aggiornare gli importi.

La vigilanza sulla materia del diritto annuale delle Camere di commercio è effettuata dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, che con il decreto direttoriale 5 giugno 2014 (della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) ha disposto la pubblicazione dei dati sulle attività economiche 2013, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del

diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro. Per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione fatta al Parlamento sulle attività delle Camere di Commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70% delle entrate del sistema camerale. Per quanto riguarda i costi, sempre per l'anno 2010, la parte strutturale era di 591 milioni di euro, mentre la parte variabile di 769,5 milioni di euro.

Si rammenta che presentando l'Atto Senato n. 1577 il Governo, all'articolo 9, ha proposto la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al suo interno, si prevede - tra l'altro - l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese, la riduzione dei compiti e delle funzioni, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese (con individuazione delle relative modalità di gestione, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale vigente, e avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo), il riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi (prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali) ed una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che anche le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, siano rimodulati: ciò avverrà sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

L'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio specificando che ad esso si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi.

Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la clausola di invarianza finanziaria: poiché le camere di commercio sono destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate, è presumibile che questa disposizione inibisca anche le partite di giro in base alle quali, con innalzamenti dell'ammontare di tali contributi, si compensino

le camere di commercio dei minori introiti derivanti dall'applicazione dei primi due commi.

Articolo 29

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

L'**articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati**, novella la legge anticorruzione (legge [190/2012](#)) nella parte in cui disciplina le c.d. *white list* (art. 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose; **La Camera dei deputati** ha integrato la disposizione, precisando che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia (decreto legislativo [159/2011](#)).

Liste di imprese virtuose sono state inizialmente previste da alcuni provvedimenti speciali: dal D.L. 39/2009, per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo; dal DL 135/2009, relativo ai lavori dell'EXPO 2015; dal D.L. 195/2009, per i lavori edilizi del Piano Straordinario Carceri.

Il primo provvedimento che ha tentato di estendere a livello generale la disciplina delle *white list* è stato il Decreto-legge 70/2011, Semestre Europeo (art. 4, comma 13), che ha stabilito, per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, l'istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori degli appalti.

L'esigenza di prevedere liste pulite cui possono attingere, per i subappalti, le imprese che si sono aggiudicate l'appalto è derivata dalla constatazione che proprio nel subappalto, per lo più legato ad attività legate al territorio, è maggiormente possibile la penetrazione delle organizzazioni criminali (fornitura calcestruzzo, cottimi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri, smaltimenti in discarica).

Più recentemente, l'istituzione di *white list* è stata prevista dal D.L. 74/2012, per i lavori post-terremoto in Emilia nonché dalla citata legge cd. anticorruzione (190/2012). In particolare, la legge n. 190, con l'articolo 1, comma 52 e seguenti, pur mantenendo inalterato l'impianto di base disegnato dall'articolo 4 del citato D.L. 70/2011, introduce due novità di rilievo:

- la prima è costituita dal fatto che la *white list* è istituita per l'efficacia dei controlli antimafia sulle sole imprese operanti nei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. A tal fine vengono elencate le tipologie di attività d'impresa ritenute maggiormente esposte (tra cui ciclo del calcestruzzo, noli a caldo a freddo, ciclo delle cave, trasporti a discarica, cottimi, guardiane dei cantieri); si tratta, sostanzialmente, delle attività già elencate nel citato decreto-legge 74/2012 per i lavori connessi all'emergenza terremoto in Emilia e contenute nella Direttiva 23 giugno 2010 del Ministro dell'Interno;
- la seconda novità è inerente agli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione alla *white list*, che equivale all'assolvimento degli obblighi di "informazione antimafia" per l'esercizio dell'attività d'impresa ritenuta a rischio (informazione

di necessaria acquisizione per appalti pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria). Tale previsione intende evidentemente sottolineare l'effetto tipico del sistema delle *white list*, ossia quello deflattivo e di semplificazione degli adempimenti connessi alle verifiche antimafia.

La stessa legge anticorruzione prevede che l'elenco dei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa possa essere aggiornato periodicamente, per tener conto di eventuali mutamenti nelle strategie criminali di acquisizione delle attività economiche. In attuazione di questa disciplina è stato emanato il D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Il comma 1 dell'articolo 29 prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012; si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture (la prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale) e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* - originariamente facoltativa e ora obbligatoria - assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia (nuovo comma 52-*bis*). **La Camera dei deputati** ha integrato la disposizione, precisando che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia.

Si ricorda che il Codice antimafia (decreto legislativo [159/2011](#)¹⁰⁸) prevede due diverse tipologie di documentazione antimafia:

- la comunicazione antimafia, che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione o di divieto tipizzate *ex lege* e conseguenti, a loro volta, all'irrogazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione o alla pendenza del relativo procedimento;
- l'informazione antimafia, che implica, invece, un'indagine più approfondita ed un margine ulteriore di valutazione discrezionale, postulando non solo la certificazione dell'insussistenza di cause ostative tipizzate, ma l'ulteriore verifica volta all'accertamento dell'esistenza di *tentativi di infiltrazione mafiosa* tesi a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate.

In base al **comma 2**, in via transitoria, e per massimo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si

¹⁰⁸ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. **La Camera dei deputati** ha aggiunto un periodo in base a cui, sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

In base al D.P.C.M. 18 aprile 2013 l'iscrizione dura 12 mesi. Nella domanda le imprese devono solo indicare i settori di attività e il proprio indirizzo di posta elettronica. La prefettura ha 90 giorni di tempo per dare il beneplacito all'iscrizione nella *white list*, consultando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, in attesa della piena operatività della Banca dati antimafia, farà i controlli con i collegamenti informatici previsti dal Codice antimafia (articolo 99, comma 2-bis).

Le prefetture potranno fare controlli a campione e dovranno rendere pubbliche le *white list* nel proprio sito alla sezione «Amministrazione trasparente».

Articolo 30

(Unità operativa speciale per Expo 2015)

L'articolo attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C) una serie di compiti che il **comma 1** definisce di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015.

E a tal fine, prevede che essa si avvalga di una apposita unità operativa speciale (essa è stata istituita con la [delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014](#)).

E prevede che l'unità operativa speciale sia composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

L'unità operativa speciale - **ha aggiunto modificazione approvata dalla Camera dei deputati** - opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento, comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Nella delibera n. 101/2014 istitutiva dell'unità operativa speciale, viene sottolineato che "in questa fase iniziale, in cui non è ancora possibile determinare in modo preciso l'entità dell'impegno dell'Unità operativa speciale, si provvederà, anche per evitare inutili dispendi economici, a dotare l'Unità stessa di un numero molto ristretto di persone con la riserva di integrarlo successivamente in relazione ai profili che saranno ritenuti indispensabili per lo svolgimento dei compiti assegnati e previa verifica delle professionalità esistenti presso la soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici".

In relazione al disposto della delibera, che prevede che l'unità operativa sia costituita da un ufficio di staff e da un ufficio di controllo, nei considerati della medesima viene chiarito che dell'Ufficio di staff faranno parte tre persone già in servizio presso l'ANAC, nonché un'altra persona, individuata in via fiduciaria e proveniente da altra amministrazione pubblica attraverso l'istituto del comando, e che l'ufficio destinato ai compiti di controllo sarà composto da tre sottufficiali della guardia di finanza, da distaccarsi presso l'ANAC, e da un ufficiale superiore con il grado di colonnello, "quest'ultimo con compiti di coordinamento dell'ufficio in diretta collaborazione con il Presidente dell'ANAC; per quest'ultima figura si procederà a richiedere una collaborazione a tempo parziale al comando generale della Guardia di finanza".

I **commi 2 e 3** elencano nel dettaglio i compiti attribuiti all'A.N.A.C., aggiuntivi rispetto a quelli affidatili in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Tali compiti aggiuntivi riguardano:

- la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza dettate dalla legge n. 190 del 2012;

La citata legge n. 190 del 2012 ha operato una valorizzazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa in funzione di strumento per la prevenzione della corruzione, ampliandone sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo, e prevedendo una delega per il

riordino delle numerose disposizioni in materia di trasparenza. In attuazione di tale delega il Governo ha emanato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) con cui è stata operata una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, non limitandosi alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni già adottate, ma introducendo nuovi obblighi ed ulteriori adempimenti, oltre a quelli esistenti.

La nuova disciplina ha anche esteso l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e disegnato un sistema di controlli e sanzioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, sono state ampliate le possibilità di controllo diffuso sull’operato della P.A., con il riconoscimento del diritto all’accesso civico, azionabile da chiunque con riferimento a tutte le informazioni e ai dati per i quali esiste l’obbligo di pubblicazione¹⁰⁹.

- verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 S.p.A. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
- poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP;
La norma fa esplicito riferimento ai poteri contemplati dall’articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nonché ai poteri di accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia che l’articolo del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) attribuiva, tra gli altri, anche all’AVCP. L’articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006 consentiva all’AVCP, nell’ambito della propria attività, di:
 - a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA (società di attestazione), nonché ad ogni soggetto pubblico o privato che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
 - b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
 - c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria;
 - d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza.
- possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano.
L’articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 ha stabilito che il prefetto della provincia di Milano assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione dell’Expo Milano 2015. A tal fine il successivo comma 2 ha disposto che il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (istituito dall’articolo

¹⁰⁹ Per un approfondimento si veda il capitolo 5, intitolato “La trasparenza”, del Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 del dicembre 2013, curato dall’ANAC e disponibile al link www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Rapporto-attuazione-l-n-190_2012-ANAC.pdf.

Per una rassegna degli adempimenti nei confronti dell’AVCP previsti dalla L. 190/2012 si rinvia invece a www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/faq_legge190_2012.

180, comma 2, del codice dei contratti pubblici), opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede, secondo quanto disposto dal **comma 4**, con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'A.N.A.C - **con clausola di invarianza finanziaria** introdotta dalla Camera dei deputati.

Articolo 31

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

L'articolo prevede che in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all'A.N.A.C. (*Autorità nazionale anticorruzione*).

E' novella dell'articolo 54-*bis* del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), introdotto dalla legge n. 190 del 2012 (cd. 'legge Severino' in materia di anticorruzione), relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Ai sensi di quella disposizione, il dipendente che sia venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, può inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.

Dunque la novella estende i possibili destinatari della denuncia del pubblico dipendente, ricomprendendovi l'A.N.A.C - alla quale il decreto-legge in esame assegna - all'articolo 19, comma 5 (v. scheda *supra*) - tra le sue funzioni, il ricevimento di notizie e segnalazioni di illeciti.

L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012 ha introdotto una nuova disposizione (art. 54-*bis*) nel testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) volta alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

L'articolo 54-*bis* del testo unico così prevede che, fuori dei casi di responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità civile per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (comma 1).

La norma stabilisce l'impossibilità di rivelare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del dipendente segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 2). L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere (comma 3). Sempre a fini di tutela del dipendente pubblico, la denuncia è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Articolo 32

(Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione)

L'articolo 32, modificato dalla Camera dei deputati, detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite. **La Camera dei deputati** ha esteso la disciplina ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali; la definizione di concessionario di lavori pubblici e di contraente generale è rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) peraltro non richiamato nella disposizione in esame, ditalchè la disposizione è applicabile anche a soggetti che esercitano le predette attività sulla base di leggi speciali, anche precedenti l'entrata in vigore del Codice.

I citati delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dal codice penale, sono i seguenti: concussione (art. 317), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione semplice e aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), istigazione alla corruzione (art. 322), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), traffico di influenze illecite (art. 346-bis), turbata libertà degli incanti (art. 353) e del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

In tali ipotesi (**comma 1**), il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione (*ex art. 1, comma 51, L. 190/2012, cfr. art. 31*) **deve, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, informare il Procuratore della Repubblica; inoltre il Presidente dell'ANAC - può proporre, in via alternativa, al Prefetto competente che, **secondo un emendamento approvato dalla Camera**, è quello del luogo in cui ha sede la stazione appaltante:

- di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali;
- di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto (comma 1).

La procedura passa per le seguenti fasi:

- il Prefetto – fatte le proprie valutazioni sui presupposti di un proprio intervento e sulla gravità dei fatti - intima all'impresa di rinnovare gli organi sociali rimuovendo il soggetto (o i soggetti) coinvolti nei presunti illeciti;
- in caso di mancato adeguamento entro 30 gg. da parte dell'impresa, come pure nei casi di “particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine”, il Prefetto provvede con decreto (entro 10 gg.) alla nomina di un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013 (si tratta del regolamento sui requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Al riguardo si osserva che dalla formulazione del comma 1 dell'art. 32 potrebbe evincersi una autonoma valutazione circa la sussistenza di “fatti gravi e accertati” da parte di autorità amministrative (prima da parte del Presidente dell'ANAC e poi del Prefetto), cui consegue l'adozione di misure straordinarie a carico dell'impresa. Tuttavia, l'accertamento di tali fatti di rilievo penale - anche per le conseguenze ablativo che ne derivano – potrebbero ritenersi tali da derivare da un atto di un'autorità giudiziaria.

Tali soggetti avranno, quindi, il compito dell'amministrazione straordinaria temporanea dell'impresa, la cui durata è determinata dallo stesso decreto anche in base alle esigenze di esecuzione del contratto pubblico che, **sulla base di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, può avere ad oggetto, oltre i lavori pubblici, anche i servizi o le forniture; **la Camera** precisa, inoltre, che il protrarsi dell'esecuzione del contratto non può eccedere il collaudo (**comma 2**).

L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori – cui sono avocati tutti i poteri di gestione dell'impresa spettanti ai titolari o all'assemblea - rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave (**commi 3 e 4**).

Il riferimento alla “pubblica utilità” potrebbe ritenersi tale da assimilare l'amministrazione straordinaria all'espropriazione per pubblico interesse da parte della PA prevista dalla Costituzione. L'art. 42 Cost. prevede, infatti, che “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”.

Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori - che prevede esplicitamente il *quantum* del loro compenso (a carico dell'impresa **ex comma 6**) - sono l'adozione da parte della magistratura di un provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto ovvero, **secondo una modificata approvata dalla Camera dei deputati**, l'archiviazione del procedimento; un'altra modifica

approvata dalla Camera, dispone che l'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto (**comma 5**).

Durante l'amministrazione straordinaria i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. L'utile così accantonato, fino all'esito del giudizio penale:

- non può essere oggetto di distribuzione (ai soci o agli azionisti);
- né può essere pignorato (**comma 7**) sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, **secondo una modificata approvata dalla Camera dei deputati**, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione e cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

Una ulteriore e diversa misura può esser adottata dal Prefetto quando le citate indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

In tali ipotesi, il **comma 8** prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Gli esperti – anch'essi compensati sulla base delle previsioni del decreto di nomina (**comma 9**) - hanno sostanzialmente il compito di fornire all'impresa indicazioni sui migliori modelli organizzativi e di controllo interno da adottare a fini di trasparenza e di prevenzione dei reati.

Il comma 10 stabilisce l'applicazione delle misure introdotte dall'art. 32 anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto quando sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto (ovvero la sua prosecuzione) per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici. In tali casi, le misure di amministrazione straordinaria e gestione e monitoraggio dell'impresa sono assunte anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011).

In relazione a tale ultima previsione sembra che - più che al comma 3 dell'art. 94 - il riferimento potrebbe riguardare il comma 2 della stessa disposizione. Tale norma prevede che - ove il prefetto non rilasci l'informazione antimafia interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, qualora la sussistenza di una causa interdittiva antimafia o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto – le PA contraenti recedano dai contratti con l'impresa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'informazione antimafia (artt. 90-95, D.Lgs. 159/2011) è la documentazione che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici nonché i concessionari di opere pubbliche devono acquisire dal Prefetto prima di stipulare un contratto di appalto di un determinata entità economica con un'impresa. L'informazione consiste nell'attestazione da parte del Prefetto della sussistenza o meno per l'impresa di tentativi di infiltrazione mafiosa nonché di una delle misure interdittive (decadenza, sospensione o divieto di licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; di iscrizione nell'elenco degli appaltatori; di concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici) derivanti dall'adozione di misure definitive di prevenzione antimafia. L'art- 92, comma 1, D.Lgs. 159/2011, prevede che il rilascio dell'informazione antimafia sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerga alcuna delle indicate situazioni a carico dell'impresa (informazione antimafia liberatoria). Al contrario, l'informazione antimafia interdittiva (art. 92, comma 2, D.Lgs. 159/2011) - attestando la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa nell'impresa o la sussistenza delle citate misure - impedisce alle pubbliche amministrazioni la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti o subcontratti, nonché l'autorizzazione e il rilascio di concessioni ed erogazioni nei confronti dell'impresa interessata.

L'informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto si integra con il sistema delle cd. white list dei fornitori previste dall'art. 1, comma 52, della legge 190/2012. Tale disposizione è stata riformulata dall'art. 29 del decreto in esame che, esplicitamente, prevede l'applicazione dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.

In tal caso, le misure sono disposte dallo stesso Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di sentenza definitiva di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione antimafia, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti di cui al comma 8.

Articolo 33

(Parere su transazione di controversie Expo 2015)

L'**articolo 33** prevede la possibilità, per la società Expo 2015 s.p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'Avvocatura dello Stato è l'organo che provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia fatta richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio (art. 13 del regio decreto n. 1611 del 1933).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 239 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Sulla base di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 239, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

Nella relazione tecnica si evidenzia che la norma in commento è volta ad introdurre maggiori garanzie nelle ipotesi in cui, sussistendo concreti elementi per giungere ad una soluzione transattiva di controversie instaurate tra Expo 2015 s.p.a e i propri fornitori, sia stato abbozzato dalle parti interessate un accordo per un componimento bonario.

Nella relazione si rileva, inoltre, che la previsione si configura come mera facoltà ed ha natura ordinamentale, rientrando già tra i compiti dell'Avvocatura dello Stato esprimersi su ipotesi transattive, ancorché per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato.

Articolo 34 *(Contabilità speciale per Expo Milano 2015)*

L'articolo dispone che rimangano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Expo:

- gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario;
- gli eventuali compensi o rimborsi spese per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

Per siffatti compensi o rimborsi spese, è posto l'**obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale di Expo Milano 2015** (secondo modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, la quale ha altresì introdotto la **clausola di invarianza finanziaria** per le disposizione del presente articolo).

Il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015

L'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, ha previsto l'istituzione della figura di un Commissario unico delegato del Governo, in cui sono stati concentrati le funzioni e i poteri del Commissario straordinario e del Commissario generale dell'Expo 2015. Con il d.P.C.m. 6 maggio 2013 Giuseppe Sala è stato nominato Commissario unico fino al 31 dicembre 2016.

In particolare al Commissario unico sono stati attribuiti:

- i poteri e le funzioni del Commissario straordinario e del Commissario generale dell'Expo 2015, incluse le deroghe previste nelle ordinanze di protezione civile richiamate nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 59 del 2012, ad eccezione delle funzioni di rappresentanza internazionale;
- i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse, previste dagli allegati del d.P.C.m. 22 ottobre 2008, confluiti nel d.P.C.m. 6 maggio 2013;
- i poteri di deroga in materia di legislazione vigente, attraverso l'emanazione di ordinanze, nei limiti stabiliti con una delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Lombardia.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013 ha anche previsto, entro il 31 maggio 2013, la nomina fino ad un massimo di tre soggetti di alta e riconosciuta professionalità, in materia economico-giuridica o ingegneristica, o dalla comprovata esperienza istituzionale, da effettuarsi con provvedimento del Commissario unico.

Il comma *2-bis* del medesimo articolo ha posto a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario gli eventuali compensi dei delegati.

I tre tecnici esercitano deleghe di tipo funzionale:

- per la realizzazione di determinate opere e attività;
- per le funzioni di garanzia e controllo sull'andamento delle opere;

- per l'efficiente e il corretto utilizzo di tutti i poteri attribuiti al Commissario.

Con provvedimento del Commissario unico n. 1 del 31 maggio 2013, sono stati nominati Giovanni Confalonieri e Antonio Acerbo quali delegati per specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati 1 e 2 del d.P.C.m. 6 maggio 2013.

I compensi dei delegati sono stati quantificati con il [provvedimento del Commissario n. 11 del 13 gennaio 2014](#).

Con il provvedimento n. 3 del 24 giugno 2013, il Commissario unico ha istituito la propria segreteria (la quale è subentrata alla Segreteria Tecnica costituita con i decreti n. 10/2011 e n. 13/2012 del precedente Commissario Straordinario) e nominato Francesco Marzari quale Direttore della medesima segreteria.

I restanti componenti della segreteria sono stati nominati con il provvedimento del Commissario unico n. 6 del 14 ottobre 2013.

Articolo 35

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

L'**articolo 35** vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Più in dettaglio, per assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, il **comma 1** vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

Tale divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.

In deroga a quanto disposto dal comma 1, il divieto (**comma 2**) non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità con la disciplina in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Il Titolo II, capo I del richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007 reca infatti una articolata disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela, intestando le attività di verifica agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, ai professionisti e ai revisori contabili, nonché ad altri soggetti che ricoprono ruoli potenzialmente esposti al contatto con soggetti i quali intendono

utilizzare il denaro a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 36

(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

L'**articolo 36** interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

Il comma 1 prevede che, per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi – disciplinati dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (d'ora in avanti Codice) – il controllo dei flussi finanziari è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera n. 45 del 2011 del CIPE. Per tale finalità, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 e alle ulteriori prescrizioni derivanti dal loro aggiornamento con una nuova deliberazione del CIPE.

Al fine di consentire il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Il comma *6-bis* dell'articolo 161 del Codice stabilisce che i pagamenti relativi alla realizzazione di tali opere debbano essere effettuati con le procedure previste dal SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). A tal fine la norma dispone che tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, devono procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e devono provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.

L'art. 176, comma 3, lettera e), del Codice demanda, tra l'altro, al CIPE la definizione dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CASGO).

Nella deliberazione n. 45 del 2011 il CIPE ha preso atto degli esiti della sperimentazione del monitoraggio finanziario su alcune infrastrutture strategiche (parte della tratta T5 della metro C di Roma e Variante di Cannitello), le cui modalità e procedure, anche informatiche, sono richiamate dalla norma in commento. Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l'istituzione di «conti correnti dedicati», da utilizzare per tutti gli incassi e i pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera, l'obbligo di pagamento solo tramite bonifici elettronici SEPA (*Single Euro Payments Area*) e

l'obbligo, per i titolari dei suddetti conti dedicati, di richiedere alla propria banca di fornire un servizio di «esito» dei singoli pagamenti e di comunicare gli estratti conto all'Ente che cura il monitoraggio. Il sistema fa, altresì, riferimento alla creazione, tramite l'utilizzo della rete del Consorzio CBI, che cura per conto dell'ABI l'attività bancaria *on line* per i servizi di *corporate banking*, di un *focal point* dove confluiscano, giornalmente, tutti gli «esiti» dei pagamenti, contrassegnati da apposito codice unico di progetto (CUP) ed effettuati con bonifici SEPA *on line*, e gli estratti dei conti correnti dedicati utilizzati dalle imprese. Nella medesima delibera si precisa, inoltre, che le attività svolte e i risultati ottenuti sono stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto CAPACI» («*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*»), che è stato cofinanziato dall'Unione europea e che la sperimentazione del monitoraggio finanziario prosegue in sede di attuazione del progetto CAPACI, con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in particolare quelli concernenti un sistema di *warning* automatico.

Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il **comma 2** prevede l'adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla medesima entrata in vigore.

Il **comma 3** demanda a una nuova delibera del CIPE, da adottare ai sensi della citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 176 del Codice, l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione al disposto del presente articolo e alla definizione dei tempi di attuazione. A tal fine nella norma vengono richiamati anche i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 e la delibera del CIPE n. 124 del 2011.

I decreti legislativi n. 228 e 229 del 2011 sono stati emanati in attuazione della delega di cui ai commi da 8 a 10 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), concernenti rispettivamente la valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2011 prevede l'obbligatorietà, per i singoli Ministeri, delle attività di valutazione *ex ante* ed *ex post*, per le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio o su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

Il decreto legislativo n. 229 del 2011 prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Nella delibera n. 124 del 2012 il CIPE prende atto che le relazioni sul Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP), relative al primo e secondo semestre 2011, presentano l'evoluzione della progettazione del sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO). Tali relazioni evidenziano che il completamento del sistema MGO - C.A.P.A.C.I prevede essenzialmente il test degli applicativi informatici di acquisizione e analisi dei dati con riferimento a più opere/imprese e la messa a punto di un sistema di *warning* automatici, che gli applicativi dovranno fornire insieme a una reportistica periodica, anche questa da identificare compiutamente.

Per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, il **comma 4** autorizza una spesa di 1.321.000 euro per l'anno 2014 alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura assegnata, per l'anno 2014, con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 79 del 2012, al *Fondo esigenze urgenti e indifferibili*.

Il D.L. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6-sexies) ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (D.P.R. 455/1999) e di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512/1999).

Le finalità del Fondo di rotazione unificato sono le seguenti:

- indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che siano costituite parti civili nei procedimenti penali intentati nei confronti degli autori dei reati di mafia;
- concedere un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale;
- concedere un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

Il Fondo è gestito fuori bilancio, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'interno, dalla CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A), attraverso gestione separata, che provvede alla materiale erogazione dei benefici.

Per quanto concerne le risorse del Fondo, si è potuto fare affidamento sia sui contributi dello Stato, ossia su stanziamenti annui di bilancio, sia sui contributi a valere sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato (nei rami di incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi, furto ed altri), sia sulle entrate derivanti dalle confische dei beni. Tuttavia, all'indomani della riunificazione in unico Fondo delle dotazioni da destinare alle vittime dei reati di mafia, estorsione e racket, si è proceduto via via ad uno graduale svuotamento delle risorse del Fondo di rotazione.

Alcune disposizioni legislative hanno spostato parte delle entrate su altri fondi, mentre altre ne hanno soppresso le previste destinazioni: in particolare, l'art. 5 del D.L. n. 79 del 2012 (conv. dalla legge n. 131 del 2012) ha previsto che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi

riassegnate al c.d. Fondo esigenze urgenti e indifferibili ed essere destinate alle esigenze dei ministeri.

Agli oneri per la gestione del sistema, quantificati in 617.000 euro annui, si provvede (**comma 5**) con le risorse derivanti da una percentuale dell'importo dei contratti, nella misura dello 0,0006 per cento, che devono essere versate dai soggetti aggiudicatari annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi medesimi, a decorrere dall'anno 2014. Si tratta delle risorse destinate all'attuazione di misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice.

Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il comma 20 del medesimo articolo 176 del Codice prevede che il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, raggugliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.

Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera e) del comma 3 dell'articolo 176, richiamato dalla disposizione in commento, gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al predetto comma 20.

Articolo 37

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

L'**articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati**, sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. **La Camera** ha limitato gli obblighi di comunicazione per gli appalti "sopra soglia" e introdotto un nuovo comma 2 per gli appalti "sotto soglia".

Le varianti da comunicare all'ANAC

L'applicazione dell'articolo in esame è limitata alle varianti in corso d'opera relesi necessarie:

- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell'impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera (lett. b) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale (lett. c) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore (lett. d) del comma 1 dell'art. 132 del Codice).

Nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati** il citato obbligo è stato limitato alle sole varianti:

- relative ad appalti "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro);
- e di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto.

Si ricorda che l'art. 132 del Codice ammette varianti in corso d'opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, oltre che nei casi succitati, anche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, nonché per il manifestarsi di errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (lettere a) ed e) del comma 1).

Il comma 3 dell'art. 132 stabilisce che non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio¹¹⁰.

L'articolo in esame prevede che la variante sia trasmessa all'ANAC unitamente:

- al progetto esecutivo;
- all'atto di validazione;
- ad apposita relazione del responsabile del procedimento.

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati prevede disposizioni per gli appalti "sotto soglia", con l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali), entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'art. 132 del Codice.

Rispetto al comma 1 - che riguarda le tipologie di variante derivanti da cause impreviste; dall'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali e tecnologie; da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale; nonché per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili - il comma 2 riguarda quindi anche le varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari nonché le varianti necessarie in seguito ad errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Si fa notare che per tale ultima tipologia di varianti l'art. 132, lettera e), del Codice, impone al responsabile del procedimento di comunicarle immediatamente all'Osservatorio e al progettista.

Anche il comma 2, come il comma 1, è finalizzato a consentire le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

Il comma 2 dispone altresì che in caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11 del Codice dei contratti.

L'importo della sanzione previsto da tale comma può arrivare fino a 25.822 euro, qualora gli obbligati rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, oppure fino a 51.545 euro qualora vengano fornite informazioni non veritiere.

Non sembrano invece previste sanzioni per l'inadempimento degli obblighi indicati al comma 1.

¹¹⁰ La norma chiarisce che tali interventi devono essere contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e non devono comportare un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse (sempre ai sensi del comma 3), nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta.

Articolo 38

(Processo amministrativo digitale)

L'**articolo 38** stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento, del processo amministrativo telematico.

Più in dettaglio: prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'articolo 13 dell'Allegato 2 al codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) stabiliva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

La disposizione del decreto-legge in commento prevede quindi che il d.P.C.m sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale (che ha assunto le funzioni di DigitPA) rendano il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può comunque procedere, anche in assenza di avviso.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-bis, che rende obbligatoria (anziché facoltà, com'è per l'articolo 136, comma 2-bis dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 104) la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, entro il processo amministrativo.

E' prevista clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 39

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

L'articolo 39, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). **La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 3-bis** che modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi qualora i prezzi individuati alternativamente siano inferiori a quelli emersi dai predetti soggetti.

In particolare, il **comma 1** introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, d'ora in avanti Codice) prevedendo a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, **degli elementi (secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati)** e delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione.

La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà determinata dal bando di gara in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.

Si ricorda che questa sanzione potrebbe cumularsi con quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.822 euro o fino a 51.545 euro a seconda che gli operatori economici forniscano informazioni non veritiere, ovvero omettano di fornire documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti). La norma specifica, infatti, che le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

Al fine di evitare l'esclusione dalla gara, è prevista la possibilità per il concorrente, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti.

In merito al comma 1 si osserva che la disposizione non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi "essenziali" e quando le dichiarazioni possano considerarsi "non indispensabili"; tale valutazione è rimessa infatti alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale ha per altro la facoltà di consentire la regolarizzazione in luogo dell'esclusione dalla gara.

Andrebbe, altresì, chiarito se il pagamento sia comunque dovuto anche laddove il concorrente non intenda sanare la propria posizione nel termine assegnatogli.

L'articolo 38 disciplina le cosiddette "cause di esclusione" dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per l'affidamento di subappalti, ossia i requisiti di ordine generale (cd. "requisiti morali") che devono possedere i soggetti che devono stipulare i contratti con la pubblica amministrazione. Il comma 1 elenca le cause di esclusione dalle gare tra le quali rilevano: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, misure di prevenzione antimafia, sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, divieto di intestazione fiduciaria, irregolarità fiscali e contributive, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a specifici requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, sospensione o revoca dell'attestazione SOA, omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione, rapporti di controllo e collegamento sostanziale.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede, inoltre, che il candidato o il concorrente debba attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il comma 1-*bis* specifica che i casi indicati al comma 1 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente alle cause riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

L'articolo 46 del Codice dei contratti, al comma 1, disciplina il cosiddetto "soccorso istruttorio" in base al quale le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice dei contratti, sul possesso di requisiti di carattere generale e requisiti specifici (requisiti morali e di idoneità professionale, qualificazione per eseguire lavori pubblici, capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, garanzia della qualità, gestione ambientale, ed elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi).

Ai sensi del comma 1-*bis* del citato articolo 46, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal relativo Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. La norma specifica inoltre che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e comunque dette prescrizioni sono nulle.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella [determinazione n. 4 del 2012](#), ha dettato le indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis*, e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici, dedicando una specifica sezione ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, alle modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e al mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di chiarimenti. A quest'ultimo proposito, l'Autorità ha precisato che "il cd. potere-dovere di soccorso istruttorio viene in rilievo qualora si tratti di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti, benché imposti per la partecipazione alla gara.....la cd. regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi essenziali della domanda o dell'offerta e non deve essere consentita nell'ipotesi di documentazione del tutto assente; diversamente, si realizzerebbe un'alterazione degli elementi essenziali dell'offerta, che devono essere sempre presenti ab origine, ed una lesione del carattere perentorio del termine per la presentazione dell'offerta stessa".

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 38 del Codice dispone, infine, che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte medesime.

In relazione all'individuazione della soglia di anomalia, il Codice, all'art. 86, co. 1 e 2, indica due metodologie distinte a seconda del criterio di aggiudicazione applicato (rispettivamente, prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa). In entrambi i casi, il legislatore ha previsto un meccanismo automatico per tale individuazione. Il comma 3 del citato articolo 86 prevede che, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il **comma 2**, attraverso l'inserimento del comma 1-*ter* dell'articolo 46 del Codice, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 38 del Codice, ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità **degli elementi (secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati)** e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Il **comma 3** stabilisce l'applicazione delle norme introdotte dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame alle procedure di affidamento indette successivamente all'entrata in vigore del presente articolo. Tali disposizioni, infatti, richiedono che sia il bando di gara a determinare la sanzione pecuniaria da applicare al concorrente che incorra in irregolarità essenziali e sanabili delle dichiarazioni sostitutive.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 3-bis che modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi recentemente introdotta dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge [66/2014](#)¹¹¹. In particolare, la modifica è volta a sopprimere l'ultimo periodo di tale comma, che fa comunque salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

¹¹¹ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Articolo 40

(Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

L'**articolo 40, modificato dalla Camera dei deputati**, detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

Il comma 1 modifica l'art. 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo [104/2010](#)¹¹² di seguito Codice) che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici - sostituendo i commi 6 (lett. a) e 9 (lett. c) e aggiungendo un comma *8-bis* (lett. b).

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 6 stabilendo che - ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare - il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 30 giorni (quarantacinque giorni **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); detto termine scade 30 giorni dalla notificazione del ricorso nei loro confronti (termine di 60 gg. di cui all'art. 46, comma 1, dimezzato *ex art.* 119, comma 2, del Codice). La segreteria del giudice avvisa immediatamente le parti della data dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata.

Come indicato nella relazione illustrativa, attraverso l'introduzione del termine breve si vuole superare "un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica".

Il comma 6 dell'art. 120 - la cui applicabilità è estesa anche al Consiglio di Stato *ex* comma 11 dello stesso art. 120 - viene quindi riformulato per accelerare la decisione sul merito da parte dei TAR e del Consiglio di Stato. **La Camera dei deputati** ha aggiunto quattro nuovi periodi al nuovo testo del comma 6, in base ai quali le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Avvocato generale dello Stato, nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e il mancato

¹¹² Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

La Camera dei deputati ha inserito una nuova lettera a)-*bis* che specifica ulteriormente il quanto previsto dalla lettera a) relativamente alle disposizioni relative al contenimento delle pagine di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di cui alla lettera a); sembra farsi riferimento all'espressione "le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi" secondo un decreto del Presidente del Consiglio di Stato; ebbene, tali disposizioni, in base alla lettera a)-*bis* sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e, al termine di un anno dalla medesima entrata in vigore, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Il comma 6 previgente l'entrata in vigore del decreto-legge in esame stabiliva che - ove il giudizio del TAR (o del C.d.S) sull'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di aggiudicazione definitiva di pubblici lavori, servizi o forniture (nonché dei connessi provvedimenti dell'AVCP, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - non fosse immediatamente definito in sede di decisione sulla domanda cautelare ex art. 60 (con sentenza semplificata) l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3 (alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza che decide sulla sospensiva), fosse immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità. Solo per esigenze istruttorie o per l'integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare, con la relativa ordinanza, il giudizio ad un'ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.

Il termine massimo per definire il giudizio, in caso non sia possibile la pronuncia della sentenza in forma semplificata, è comunque di 60 giorni.

Il comma 1, lettera b) aggiunge un **comma 8-bis** in base a cui il collegio, quando dispone le misure cautelari (in primis la cd. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo) subordina l'efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione; la cauzione può non essere chiesta solo per eccezionali ragioni specificate dalle motivazioni della stessa ordinanza cautelare. **La Camera dei deputati** ha modificato la disposizione prevedendo che: a) vi sia facoltà e non più l'obbligo di subordinare l'efficacia della misura cautelare alla prestazione della cauzione; b) tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili; c) la cauzione sia commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.

E' pertanto modificata la disciplina in materia di misure cautelari prevista dall'art. 119, comma 4, del Codice del processo amministrativo che prevedeva che, con l'ordinanza che fissa la data di discussione del merito, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. La possibilità di una cauzione è già prevista dall'art. 56, comma 3, del

Codice. Tale disposizione, in materia di misure cautelari monocratiche, prevede che - qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili - il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

La misura cautelare, in ogni caso, ha efficacia solo per 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della relativa ordinanza. Il comma 8-bis fa salve le previsioni del comma 3 dell'art. 119 del Codice.

L'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 104/2010 prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60 (ovvero la possibilità di definire già nel merito il giudizio in sede cautelare), il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

Il comma 1, lettera c) detta – sempre con finalità acceleratorie – una nuova formulazione del comma 9 in base a cui che la sentenza del TAR e del Consiglio di Stato che definisce il giudizio è depositata entro 20 giorni (trenta giorni **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**) dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere entro 2 giorni la pubblicazione del dispositivo.

Il testo previgente prevedeva che “il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione”. Il deposito della sentenza del TAR e del Consiglio di Stato doveva invece avvenire entro 23 giorni dall'udienza di discussione (termine dimezzato ex 119, comma 2, rispetto agli ordinari 45 gg previsti dall'art. 89, comma 1, del Codice).

Il **comma 2** precisa che la nuova disciplina di cui al comma 1 si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 41 *(Contrasto all'abuso del processo)*

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. A tal fine:

- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste;
- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria nelle controversie in materia di appalti prevedendo che l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1% del valore del contratto.

Più in dettaglio, l'articolo 26 del codice del processo amministrativo disciplina le decisioni del giudice sulle spese di giudizio e i casi di lite temeraria.

Infatti, in base al comma 1 dell'articolo 26 citato, quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile circa la responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

A sua volta, il codice di procedura civile disciplina in dettaglio la condanna alle spese (art. 91), anche per singoli atti e con compensazione (art. 92), la distrazione delle spese (art. 93), la condanna di rappresentanti o curatori (art. 94), le spese del processo di esecuzione (art. 95), la responsabilità aggravata (art. 96) e la responsabilità di più soccombenti (art. 97). In particolare, l'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile prevede che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

L'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge in conversione aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, in base al quale in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento, con la quale si è precisato che la somma equitativamente determinata al pagamento della quale può essere condannata la parte soccombente non può comunque essere superiore al doppio delle spese liquidate e che la condanna al pagamento della stessa

presuppone la presenza di motivi manifestamente infondati (in luogo delle ragioni manifeste della decisione).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 citato, il giudice inoltre condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo (comma 2).

L'articolo 41, comma 1, lettera b), modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria, aggiungendo un periodo con cui si stabilisce che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1% del valore del contratto, ove superiore al limite generale collegato all'importo del contributo unificato. L'individuazione delle controversie è effettuata dalla disposizione tramite rinvio agli articoli 119, lettera a), e 120 del codice¹¹³.

Potrebbe ritenersi opportuno specificare che il limite di riferimento per la sanzione pecuniaria sia presumibilmente quello superiore del quintuplo del contributo unificato dovuto, rispetto a quello inferiore del doppio.

¹¹³ Si tratta, in linea di massima, dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture

Articolo 42

(Comunicazione per via telematica nel processo amministrativo)

L'**articolo 42** prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

Modifica a tal fine l'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 aggiungendo un comma 17-*bis* in base a cui le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.

In dettaglio, l'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 riguarda i biglietti di cancelleria, le comunicazioni e le notificazioni per via telematica.

In base al comma 4 dell'articolo 16, nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

In base al comma 6, le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati (comma 7).

Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale (comma 8).

Si rammenta poi che, in base al comma 12, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche prescritte, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 179, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme alla normativa in materia, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 (comma 13).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto all'articolo in commento un ulteriore comma 1-bis, che interviene sul comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Nella formulazione vigente il citato comma 2-bis prevede che, nel processo amministrativo, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale. La modifica proposta prevede come necessaria, e non più facoltativa, la predetta sottoscrizione con firma digitale.

Articolo 43 *(Informatizzazione del processo contabile)*

L'**articolo 43** verte sull'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili, dinanzi alla Corte dei Conti.

Sul punto, il legislatore era già intervenuto con l'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che rimetteva a un decreto del Presidente della Corte dei conti la fissazione delle regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi a essa.

In particolare, la disposizione richiamata prevede che, con decreto del Presidente della Corte dei conti, siano anche disciplinate le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del già citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Fino alla data che verrà fissata con il decreto medesimo, le notificazioni e le comunicazioni continueranno ad essere effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti¹¹⁴.

Ad oggi, il decreto non risulta essere stato emanato.

In particolare, il **comma 1**, senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica, purché compiuti nel rispetto di alcuni principi.

Tali principi sono:

- gli atti processuali devono essere riferibili ad un soggetto determinato;
- gli atti processuali devono essere integri nei propri contenuti;
- in ogni atto deve essere rispettata la riservatezza dei dati personali.

La disposizione richiama l'obbligatorietà rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono raccolte e riordinate in un unico atto normativo, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il d.lgs. 82/2005 in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge 229/2003, relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione.

Tra i principi generali del Capo I si segnala l'obbligo delle pubbliche amministrazioni centrali e locali di organizzarsi sì da assicurare "la disponibilità, la gestione, l'accesso,

¹¹⁴ Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (*Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*) le disposizioni recate da tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Con D.P.C.M. sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile.

la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale". Con particolare riferimento, poi, alla organizzazione interna della Corte dei conti, si ricorda che l'articolo 4 della legge n. 20 del 1994 stabilisce che la Corte dei conti delibera con proprio regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese. Il potere di autonomia organizzativa è stato, poi, rafforzato ed ampliato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999¹¹⁵.

Le regole tecniche e procedurali per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dovranno essere dettate da un decreto del Presidente della Corte dei conti, come già prescritto dal citato articolo 20-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012.

Il **comma 2** traccia i possibili contenuti del decreto del Presidente della Corte, affermando che le indicazioni tecniche, operative e temporali individuate dalla disciplina attuativa dovranno tener conto – in quanto compatibili – delle previsioni già dettate per il processo civile dagli articoli 16 ("Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica"), 16-*ter* ("Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni") e 16-*quater* ("Modifiche alla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati") del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Infine, il **comma 3** chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

¹¹⁵ Recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 44

(Deposito telematico degli atti processuali)

L'**articolo 44** riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, l'articolo dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono comunque - anche se non devono - essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

E' inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale - sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

Più in dettaglio, si rammenta che l'intervento normativo fa seguito a una lunga serie di modifiche legislative dirette a favorire la digitalizzazione del processo.

Il processo di digitalizzazione del processo risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), in attuazione di una disposizione della cd. Legge Bassanini volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, L. 59/97).

Da allora numerosi interventi legislativi hanno cercato di estendere sempre più l'area e l'effettiva applicazione del processo telematico.

Merita ricordare che il 14 marzo 2011 è stato presentato dal Governo il Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia da attuare entro 18 mesi¹¹⁶.

¹¹⁶ Il Piano straordinario s'inquadra nell'ambito del Piano e-Gov 2012 che individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse stanziare (saranno rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50 milioni di euro messe a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.

Ancor più recentemente si segnala che il [decreto-legge 179/2012](#) – ora interessato dalle modifiche introdotte dall'art. 44 del decreto-legge in commento - ha integrato la disciplina processuale delle comunicazioni e notificazioni per via telematica. In particolare, l'art. 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale. Da ultimo, la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) è ulteriormente intervenuta sul decreto-legge 179/2012 stabilendo in particolare che, con decorrenza dal 30 giugno 2014, sia obbligatorio il deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell'obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici.

I [dati di sintesi sull'attuazione del processo civile telematico al 31 maggio 2014](#) resi noti dal Ministero della Giustizia sono i seguenti¹¹⁷:

Elaborazione dei dati rilevati sui server dell'Amministrazione negli ultimi 12 mesi (dal 1 giugno 2013 al 31 maggio 2014)
<p>Comunicazioni e notificazioni</p> <p>Attivate in tutti i tribunali e le corti d'appello</p> <p>Sono state consegnate 11.553.366, per un risparmio stimato pari a oltre € 40 milioni di euro (Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tradizionale tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente moltiplicato per la metà delle comunicazioni elettroniche effettivamente consegnare (totale = 11.553.366: 2 = 5.776.683 x € 7,00 = € 40.436.781)</p> <p>Al mese ne vengono consegnate circa 1.000.000</p>
<p>Depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti</p> <p>Attivati in 132 tribunali (94% dell'intero territorio) e 13 corti d'appello (50% dell'intero territorio)</p> <p>Sono stati ricevuti 439.942 atti, di cui 108.284 ricorsi per decreto ingiuntivo e 65.823 memorie</p> <p>Sono stati 30.288 i professionisti univoci che hanno depositato almeno un atto, di cui 25.141 avvocati</p> <p>Al mese vengono ricevuti circa 50.000 atti</p> <p>Sono 96 i tribunali dove la cancelleria ha accettato almeno 20 memorie telematiche</p>
<p>Depositi telematici da parte dei magistrati</p> <p>I magistrati hanno depositato 907.805 provvedimenti, di cui 274.704 verbali di</p>

¹¹⁷ I dati sono consultabili al seguente link:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Elaborazione_dati_PCT_maggio2014.pdf

Elaborazione dei dati rilevati sui server dell'Amministrazione negli ultimi 12 mesi (dal 1 giugno 2013 al 31 maggio 2014)
<p>udienza e 96.574 sentenze</p> <p>I giudici (o i G.O.T.) che da inizio 2013 hanno depositato almeno un provvedimento sono 2.332</p> <p>Al mese vengono depositati circa 100.000 atti</p> <p>Sono 123 i tribunali effettivamente in grado di accettare ricorsi e di emettere decreti ingiuntivi in via telematica</p>
Atti scansionati (dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014)
<p>Sono stati scansionati 2.736.513 atti, di cui 2.071.051 provvedimenti dei giudici.</p> <p>Nell'archivio informatico sono quindi stati inseriti negli ultimi 12 mesi circa 4 milioni di documenti, di cui il 31% è in formato nativo digitale</p>
Pagamenti telematici
<p>Sono stati effettuati 6.298 pagamenti, per un totale di € 1.131.262.</p>

L'**articolo 44** del decreto-legge interviene quindi sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

Il **comma 1** dispone che:

- l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto dall'articolo 16-bis del decreto legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti che prenderanno avvio davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014;
- per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il comma 1 interessa quindi la disciplina introdotta dall'art. 16-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. L'art. 16-bis prevede infatti nei primi tre commi che, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Spetta alle parti provvedere, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione sul deposito telematico si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia

l'esecuzione. Nelle procedure concorsuali sul deposito telematico si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Il **comma 2 dell'articolo 44** modifica l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012:

- precisando al comma 1 che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente;
- modificando il comma 5 in modo da prevedere che il Ministro della giustizia con decreto possa individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

L'articolo 44 introduce in fine un nuovo comma 9-*ter* all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. Il nuovo comma, riproducendo la disciplina sull'obbligo del deposito degli atti processuali da parte dei difensori con modalità esclusivamente telematica, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 16-*bis* con riguardo ai procedimenti civili davanti al tribunale, ne estende l'applicazione ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d'appello, a decorrere dal 30 giugno 2015.

La nuova disciplina sul deposito in forma telematica nei procedimenti davanti alla corte d'appello non sembra riprodurre anche la clausola – introdotta dall'art. 44, comma 2, lettera a), del decreto-legge per i procedimenti davanti al tribunale – in base a cui per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le p.a. per stare in giudizio personalmente. Potrebbe pertanto ritenersi opportuno valutare se tale esclusione debba valere anche nei procedimenti innanzi alla corte d'appello.

Il nuovo comma 9-*ter* – anche per i procedimenti civili in corte d'appello e con lo stesso procedimento previsto per i tribunali – prevede la possibilità che, con proprio decreto, il Ministro della giustizia individui le corti d'appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

Articolo 45 *(Comunicazione della sentenza)*

L'**articolo 45** modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

A tal fine modifica tre articoli del codice di procedura civile (artt. 126, 133 e 207).

In dettaglio, l'articolo 126 del codice di procedura civile, sul contenuto del processo verbale, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione stabiliva che il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute (primo comma). Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.

L'articolo 45 del decreto-legge sopprime, al secondo comma del richiamato articolo 126, il riferimento all'invito alla sottoscrizione e, conseguentemente, all'ipotesi in cui gli intervenuti non possano o non vogliano sottoscrivere il processo verbale.

L'articolo 133 del codice di procedura civile, sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge stabiliva che la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (primo comma) e che Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite (secondo comma).

L'articolo 45 del decreto-legge sostituisce, al secondo comma dell'articolo 133, il riferimento al “dispositivo” con quello al “testo integrale della sentenza”.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un nuovo periodo al secondo comma dell'articolo 133 del codice di procedura civile volto ad esplicitare che la comunicazione in questione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325, termini che - ai sensi dell'articolo 326 del medesimo codice - decorrono dalla notificazione della sentenza (ovvero dagli altri eventi indicati nello stesso articolo 326 per le ipotesi di revocazione e opposizione di terzo).

L'articolo 207 del codice di procedura civile, sul processo verbale dell'assunzione dei mezzi di prova, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione stabiliva che dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice (primo comma). Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive (secondo comma).

L'articolo 45 del decreto-legge sopprime, al secondo comma dell'articolo 207, il riferimento alla sottoscrizione del dichiarante.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione è precisato che le modifiche agli articoli 126 e 207 hanno il fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, evitando il compimento di attività manuali per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di preziose risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi. Nella stessa relazione è inoltre chiarito che la modifica all'articolo 133 del codice di procedura civile è finalizzata a superare un dubbio interpretativo sorto dal contrasto tra l'articolo 133, secondo comma del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza) e l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi aggiunto all'articolo in commento un nuovo comma 1-bis, con il quale si sono apportate alcune modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il nuovo comma modifica, in particolare, il secondo comma del citato articolo 111 stabilendo che, quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, non si applica la previsione di cui al predetto comma, ai sensi della quale il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Analogamente, con riferimento al primo comma del sopra richiamato articolo 137 - laddove si stabilisce che le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata - si dispone che tale disposizione non si applica nel caso in cui il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche.

Articolo 45-bis

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito nel testo del decreto legge il nuovo articolo 45-bis, recante misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.

L'articolo aggiuntivo in commento interviene, con il **comma 1**, sul primo comma dell'articolo 125 del codice di procedura civile sostituendo l'ultimo periodo. Il citato primo comma, nella vigente formulazione, stabilisce che, *"salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax"*. La previsione in esame sostituisce l'ultimo periodo disponendo che il difensore debba, altresì, indicare il proprio numero di fax ed eliminando quindi, in tale periodo, il riferimento alla posta elettronica certificata.

Il **comma 2** dell'articolo, alla lettera a), modifica l'articolo 16-ter del decreto [legge n. 179 del 2012](#) precisando che, ai fini della definizione di "pubblici elenchi" contenuta nel comma 1 di tale disposizione, deve farsi riferimento specificamente, tra altre, alla previsione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n. 185 del 2008¹¹⁸ e aggiungendo un nuovo comma 1-bis, il quale dispone che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 16-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.

La lettera b) del comma 2 inserisce un nuovo articolo 16-septies nel richiamato decreto [legge n. 179 del 2012](#), avente ad oggetto la problematica del tempo delle notificazioni con modalità telematiche. In particolare si stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

¹¹⁸ Ai sensi della quale le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il **comma 3** sostituisce il comma 1 dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Tale disposizione attualmente prevede che i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. Nella nuova formulazione proposta il citato comma 1 disporrà che i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

Infine il **comma 4** dell'articolo in commento interviene sull'articolo 13, comma 3-bis¹¹⁹, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002](#), n. 115 - recante il **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** - sostituendo anche in questo caso il vigente riferimento alla posta elettronica certificata e al fax con il solo riferimento al fax.

¹¹⁹ Il citato comma 3-bis nella formulazione vigente prevede che "*Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.*".

Articolo 46

(Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche)

L'**articolo 46** reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche, modificando a tal fine la legge n. 53 del 1994¹²⁰.

In particolare:

- il **comma 1, lettere a), b) e c)** – modificando gli articoli 1, 3-*bis* e 7 della legge – stabilisce che per effettuare la notificazione attraverso la posta elettronica certificata l'avvocato non ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine (generalmente richiesta per le notificazioni attraverso il servizio postale);
- il comma 1, **lett. d)** – intervenendo sull'articolo 10 della legge n. 53 del 1994 - esonera, in caso di notificazione eseguita con modalità telematica, dal pagamento dell'imposta di bollo. Nella relazione illustrativa è precisato che “il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato” (per il quale si veda il successivo articolo 53 del decreto legge in conversione)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita nel comma 1 la lettera c-bis) con cui si interviene sull'articolo 9 della citata legge n. 53 del 1994. In particolare la lettera c-bis) introduce il comma 1-ter nel richiamato articolo 9, disponendo che, in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, lo stesso procede secondo il dettato di cui al precedente comma 1-*bis*. A sua volta questo stabilisce che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 53 del 1994, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23 del [decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

Il **comma 2** aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 16-*quater* del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 221 del 2012](#), che

¹²⁰ L. 21 gennaio 1994, n. 53, *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*.

chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 16-*quater*¹²¹.

¹²¹ Si riporta qui di seguito il testo dei richiamati commi 2 e 3: "2. *Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al [decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44](#).* 3. *Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.*".

Articolo 47

(Indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni. Comunicazione al Ministero della Giustizia)

L'**articolo 47** fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

A tal fine, il decreto-legge modifica l'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Articolo 48*(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)*

L'**articolo 48** è volto a rafforzare l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.

Il decreto-legge, modificando l'articolo 530 del codice di procedura civile, prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (comma 2), debbano essere interamente effettuate - dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo - con modalità telematiche (comma 1).

L'utilizzo di tali modalità è da intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

Normativa pre-D.L. 90/2014	Normativa vigente
Codice di procedura civile Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita	
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.	<i>Identico.</i>
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.	<i>Identico.</i>
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.	<i>Identico.</i>
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.	<i>Identico.</i>
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla	<i>Identico.</i>

Normativa pre-D.L. 90/2014	Normativa vigente
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.	
Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis , nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.	Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532 , nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.	<i>Identico.</i>

In sostanza, se prima del decreto-legge il giudice poteva disporre l'impiego di tali modalità per le vendite senza (art. 532) e con incanto (art. 534), nonché per quelle delegate a professionisti (art. 534-*bis*), attualmente il giudice deve disporre l'utilizzo delle modalità telematiche (salvo eccezioni), ma solo per le vendite che, ai sensi dell'articolo 532 del codice di procedura civile¹²², si svolgono senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Il campo d'applicazione della vendita con modalità telematiche risulta dunque circoscritto rispetto alla situazione antecedente il decreto-legge.

¹²² Codice di procedura civile, art. 532 (*Vendita a mezzo di commissionario*). «Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato».

In merito, si evidenzia che l'articolo 48 è identico all'articolo 5, comma 1, lett. g), n. 1), del disegno di legge A.C. 2092¹²³, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia Cancellieri il 12 febbraio 2014, e mai esaminato. In tale disegno di legge la modifica dell'articolo 530 si inserisce in una complessiva riforma del processo esecutivo, nell'ambito della quale viene riscritto anche l'articolo 532 del codice di procedura, dedicato alla vendita senza incanto e vengono, soprattutto, abrogati tanto l'art. 534 quanto l'articolo 534-bis.

Della relazione illustrativa non sembrano emergere espressamente le ragioni per cui l'articolo 48 del decreto-legge limita le possibilità di ricorso all'esecuzione con modalità telematiche.

¹²³ Recante: *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata. Collegato alla legge di stabilità 2014.*

Articolo 49
(Informatizzazione del processo tributario)

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.

L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

Più in dettaglio, il **comma 1** modifica il D.Lgs. n. 546 del 1992 (*Disposizioni sul processo tributario*).

In particolare la **lettera a)**, aggiungendo un periodo alla fine del comma 1-*bis* dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni), chiarisce che nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta (certificata) al quale vuol ricevere le comunicazioni. L'ultimo periodo della norma sul quale incide la modifica in esame già chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Si ricorda che l'utilizzo della PEC nell'ambito del processo tributario è stato introdotto dall'articolo 39, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011, il quale con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005), ha introdotto alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, stabilendo innanzitutto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero nell'ambito del Sistema pubblico di connettività se si tratta di pubbliche amministrazioni. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La disposizione risponde, in tal modo, all'esigenza di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, anche nell'ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata.

Con il [decreto 23 dicembre 2013, n. 163](#), del MEF è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, entrato in vigore il 1° marzo 2014.

Il **comma 1, lettera b)**, dispone che qualora la parte non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria

della Commissione tributaria (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il **comma 2** prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato possa essere notificato anche mediante PEC. In caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'ufficio (nuovo comma 2 dell'articolo 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*).

La disposizione fa salvo il contenuto della convenzione mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito (prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007). Tale norma prevede che la società provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito; b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

Articolo 50 *(Ufficio per il processo)*

L'**articolo 50** introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello.

Per garantire la ragionevole durata del processo, innovando i modelli organizzativi ed assicurando l'uso delle più moderne tecnologie, l'articolo 50 aggiunge, quindi, al decreto-legge n. 179 del 2012¹²⁴, convertito dalla legge n. 221 del 2012, un nuovo articolo 16-*octies* che istituisce - presso le corti di appello e i tribunali ordinari - una specifica struttura organizzativa.

Tale struttura, denominata ufficio per il processo, è composta:

- da personale di cancelleria;
- da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi di cui all'[articolo 73](#) del decreto-legge n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense di cui all'[articolo 37](#), commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale disposizione è interessata solamente **da una modifica di carattere formale dopo l'esame presso la Camera dei deputati**.

L'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013¹²⁵, detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a *stage* formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale. Gli uffici giudiziari interessati dagli stage sono: per la magistratura ordinaria, i tribunali e le corti d'appello (lo stage negli uffici penali potrà svolgersi solo presso il giudice del dibattimento; escluse quindi le procure e gli uffici del GIP e del GUP) gli uffici e i tribunali di sorveglianza nonché i tribunali per i minorenni; per la magistratura amministrativa, sia i Tar che il Consiglio di Stato. L'accesso a domanda ai periodi di formazione – possibili una sola volta - è subordinato al possesso dei seguenti requisiti (comma 1): laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, ottenuta con punteggio minimo di 105 su 110 oppure una media di almeno 27/30 negli esami in specifiche materie (tra le più significative del corso di laurea); età massima di 30 anni; requisiti di onorabilità consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

L'articolo 73 prevede l'affidamento del laureato ad un magistrato formatore la cui attività consiste sostanzialmente nel guidare e controllare l'attività degli

¹²⁴ Recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*.

¹²⁵ Recante *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia* (L. 98/2013).

stagisti. Dal punto di vista dell'attività i tirocinanti "assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie" potendo accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze come alle camere di consiglio (salvo opinione contraria del giudice); partecipano, inoltre, sia ai corsi di formazione cui partecipa il magistrato formatore che ai corsi di formazione decentrata indicati dalla Scuola superiore della magistratura, almeno semestrali, a loro appositamente dedicati. Laddove lo stagista sia iscritto alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, la formazione dovrà essere condotta in collaborazione con l'ordine professionale e con la Scuola di specializzazione, secondo modalità individuate dal Capo dell'ufficio giudiziario.

L'articolo 73 impone, comunque, precisi limiti sia in riferimento a generici doveri di riserbo e riservatezza derivante dalla documentazione cui possono accedere, che al possibile conflitto d'interessi in cui può incorrere lo stagista (es: accesso a fascicoli di procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale lo stagista svolge il tirocinio forense); in particolari ai tirocinanti è imposto – in relazione alle notizie apprese nel corso dell'attività presso gli uffici - l'obbligo del segreto e di astensione dalla deposizione testimoniale.

Per il periodo di attività presso il tribunale o la corte d'appello, lo stagista non ha diritto ad alcuna forma di compenso e di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo rapporto subordinato (di pubblico impiego) o autonomo. Al termine del periodo formativo, il magistrato formatore deve redigere una relazione sul corretto svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e trasmetterla al capo dell'ufficio giudiziario. Una disposizione – soppressa in sede di conversione - prevedeva che lo stagista (anche ove il periodo di formazione fosse trascorso presso l'Avvocatura dello Stato) conseguisse in caso di stage positivo l'acquisizione di titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria.

I 18 mesi di stage con esito positivo sono valutati pari ad 1 anno di tirocinio forense e notarile e, per lo stesso periodo, ai fini della frequenza presso le scuole di specializzazione legale. L'esito positivo del tirocinio costituisce, inoltre, titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario e vice procuratore onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle funzioni di giudice di pace, per i concorsi indetti dalle amministrazioni della giustizia, dall'Avvocatura dello Stato e, in diversa misura, da altre amministrazioni dello Stato.

L'articolo 73 precisa come l'attestazione dell'esito positivo dello stage presso Tar e Consiglio di Stato (ovvero presso gli altri organi di giustizia amministrativa presso la regione Sicilia e la regione autonoma del Trentino Alto-Adige) sia equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari. Per favorire l'attuazione degli stage formativi è previsto il possibile apporto finanziario di terzi mediante convenzioni.

L'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, nell'ambito dell'attuazione del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, sono

autorizzati a stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d'ufficio; al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. L'articolo 37 consente la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

Si segnala infine che l'articolo 73 in commento è oggetto di modifiche non solo da parte del comma 2 del presente articolo 50 ma anche da parte dell'articolo 50-*bis*, alla cui scheda si rinvia, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati.

- *solo per le corti d'appello, dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, decreto legge n. 69 del 2013).*

Si osserva che il riferimento corretto sarebbe all'articolo 63 del decreto legge n. 69 del 2013.

L'articolo 63 del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto - per favorire lo smaltimento dell'arretrato civile presso le corti d'appello - la nomina di 400 giudici ausiliari nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda; i ricercatori universitari in materie giuridiche; gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda; i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda. Ai sensi dell'articolo 67, il giudice ausiliario è nominato per la durata di 5 anni, prorogabili per non più di 5 anni e - a parte le ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma - cessa dalla carica improrogabilmente al compimento dei 78 anni di età.

- *solo per i tribunali, dai giudici onorari di tribunale (cd. GOT), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941*

L'ordinamento giudiziario (art. 42-ter e ss.) prevede che i GOT sono nominati tra i laureati in giurisprudenza, residenti in un comune del distretto, di età compresa tra 25 e 69 anni, in possesso dei requisiti di onorabilità. Nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del CSM, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio, permangono in carica per 3 anni (prorogabili per pari periodo) ed esercitano le funzioni assegnate dal presidente del tribunale. Nell'assegnazione è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli di citazione diretta a giudizio (previsti dall'articolo 550 c.p.p.). Il limite di età per l'esercizio delle funzioni di GOT è stabilito in 71 anni.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame prevede l'introduzione dell'ufficio del processo "per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari" mentre l'articolo in commento dispone solo per l'introduzione dell'ufficio del processo presso le corti di appello e i tribunali ordinari.

Potrebbe poi suscitare qualche incertezza la previsione che dell'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari faranno parte i giudici onorari di tribunale, previsti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario e che dell'ufficio per il processo presso le corti di appello faranno parte i giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile dall'articolo 62 del decreto legge n. 69 del 2013. In particolare potrebbe ritenersi non del tutto chiaro - quantomeno ad una prima lettura - come debba aver luogo l'assegnazione all'ufficio del processo dei predetti magistrati onorari, e cioè se sia necessaria una domanda dell'interessato (come previsto per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo decreto legge n. 69 ovvero per i soggetti di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 2011) o se invece la predetta assegnazione abbia luogo d'ufficio (come presumibilmente avverrà per il personale di cancelleria). Il silenzio della disposizione sul punto potrebbe far pensare che l'assegnazione dei predetti magistrati onorari possa aver luogo d'ufficio, ma questo potrebbe suscitare perplessità sul piano della funzionalità - in quanto l'appartenenza all'ufficio del processo potrebbe rendere più difficile lo svolgimento da parte del magistrato onorario delle sue funzioni giurisdizionali - e su quello della ragionevolezza, in quanto, almeno con riferimento ai giudici onorari di tribunale già in servizio, i nuovi impegni lavorativi parrebbero estranei al quadro di riferimento che gli interessati avevano presente nel momento in cui hanno presentato domanda per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie.

Se risultasse confermata l'assenza di una domanda degli interessati, la partecipazione all'ufficio del processo potrebbe, inoltre, ritenersi fonte di possibile contenzioso. In primo luogo, soprattutto per quanto riguarda i giudici

ausiliari d'appello - considerando la provenienza degli stessi - potrebbe ritenersi non univocamente individuabile il vantaggio sul piano, in senso lato, professionale o di carriera che agli stessi deriverebbe dall'assegnazione all'ufficio del processo medesimo, problema che peraltro, seppur in modo più limitato, potrebbe porsi anche per i giudici onorari di tribunale. In questa prospettiva potrebbe rilevare anche il modo in cui sono attualmente disciplinati i compensi spettanti ai magistrati onorari in questione. Si rammenta in proposito che, per i giudici onorari di tribunale, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, prevede che ad essi spetti un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo - sempre per le attività di udienza - superi le cinque ore. Invece per i giudici ausiliari l'articolo 72 del decreto legge n. 69 del 2013 prevede un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali. Potrebbe conseguire che l'attività svolta dai magistrati onorari in questione nell'ufficio del processo sia non coperta dai predetti emolumenti e, quindi, eventualmente gratuita. Inoltre a differenza del personale di cancelleria per cui questa attività sarebbe sostitutiva delle precedenti (ovvero costituirebbe un modo diverso di svolgere attività già poste in essere), per i magistrati onorari l'attività presso l'ufficio del processo avrebbe carattere aggiuntivo. Da questo punto di vista l'imposizione d'ufficio dello svolgimento di una simile attività sembrerebbe quindi ulteriormente problematico.

Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo comma 1-bis che prevede un'ulteriore tipologia di personale da impiegare eventualmente presso l'ufficio del processo. Si tratta di coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, previsto per l'anno 2014, dal comma 11 del già menzionato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale disposizione (riscritta dalla legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 344) permette, infatti, di svolgere un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre 2014 - a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ovvero lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati.

Un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà determinare il numero e i criteri di individuazione dei soggetti previsti dal presente comma che possono entrare a far parte dell'ufficio del processo, con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente e tenuto

conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

La disposizione citata dal nuovo comma, che disciplina un'ulteriore tipologia di lavoratori dell'ufficio del processo, non risulta richiamata, come le altre disposizioni di medesimo tenore, nel testo dell'articolo 16-octies istitutivo del nuovo ufficio.

Il **comma 2, lettera a)** del decreto-legge reca una disposizione integrativa dell'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013, che prevede lo stage formativo anche presso le Procure della repubblica presso i tribunali ordinari. **Dopo l'esame presso la Camera tale norma è stata modificata** al fine di estendere l'ambito di applicazione dello stage formativo agli uffici requirenti di primo e secondo grado e a tutti gli uffici giudicanti, facendo cadere la limitazione al giudice del dibattimento in relazione al processo penale. Secondo la nuova formulazione, infatti, in luogo delle parole "le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari" sono inserite le parole "gli uffici requirenti di primo e secondo grado". Inoltre nella nuova formulazione è soppressa la disposizione secondo la quale "Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento" (articolo 73, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 69).

La **lettera b)** dello stesso **comma 2** – al fine, come indica la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, "(...)di incentivare il ricorso allo stage formativo" - integra con un comma 11-bis, al quale è stata apportata **una modifica di carattere meramente formale durante l'esame alla Camera**, il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto legge n. 69 del 2013, stabilendo che l'esito positivo dello stage, attestato dal magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Al riguardo, si rileva che tale disposizione reitera un'identica norma prevista dal decreto legge n. 69 del 2013 e soppressa dal Parlamento in sede di conversione dello stesso.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede (comma 1) che al concorso per esami in magistratura ordinaria sono ammessi, tra gli altri:

- i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 (lett. h);
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti

di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche (lett. i);

- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 (lett. l).

Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell'attestazione dell'esito positivo del tirocinio.

Articolo 50-bis

(Borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso uffici giudiziari)

L'articolo 50-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce due nuovi commi, 8-bis e 8-ter, all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. Tale modifica prevede una borsa di studio a vantaggio di coloro che svolgono i tirocini formativi di cui al medesimo articolo 73¹²⁶. La borsa di studio non potrà superare la somma di 400 euro mensili e comunque dovrà essere determinata nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143¹²⁷: tale disposizione prevede la riassegnazione, sulla base di determinati criteri, delle quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo. Beneficiari della riassegnazione delle quote - fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno - sono l'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno (in misura non inferiore ad un terzo) e il Ministero della giustizia (anche in questo caso in misura non inferiore ad un terzo) "per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali".

La definizione dei requisiti per l'attribuzione della borsa sono fissati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario. Lo stesso decreto determina l'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'erogazione della borsa di studio, nei limiti di quelle previste dal già citato articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008 (si veda sopra). Allo stesso modo sono definiti i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

¹²⁶ Per una descrizione dei principali contenuti dell'articolo 73 si rinvia alla scheda relativa all'articolo 50 del provvedimento in esame.

¹²⁷ Recante *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Articolo 51, comma 1

(Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello)

L'**articolo 51, comma 1**, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare (art. 162) l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno tre ore nei giorni feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere previste per ogni altra cancelleria e segreteria giudiziaria. **Con modifica apportata dalla Camera dei deputati**, l'orario minimo è stato innalzato a quattro ore.

Saranno i presidenti degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie, a individuare l'orario specifico di apertura.

La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.

Articolo 51, comma 2

(Termini per il deposito telematico degli atti processuali)

L'**articolo 51, comma 2**, specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge in conversione (*v. sopra*).

Tale provvedimento ha infatti previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.

Per garantire l'operatività della riforma il decreto-legge specifica che:

- anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo;
- se il messaggio di posta elettronica è troppo "pesante" per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.

Durante l'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta un'ulteriore modifica al citato comma 7 di carattere formale tesa ad espungere il riferimento ai primi quattro commi del medesimo articolo 16-*bis* e a sostituire tale riferimento con la dicitura "deposito con modalità telematiche".

Articolo 52*(Poteri di autentica degli ausiliari e dei difensori)*

L'**articolo 52** riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un nuovo comma *9-bis* all'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo - presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo 16-*bis* (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III del codice di procedura civile, procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) – equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale¹²⁸.

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, si è introdotta una disposizione secondo la quale qualsiasi copia informatica di un documento deve assicurare che il duplicato così ottenuto contenga la stessa sequenza di *bit* del documento informatico di origine, sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso. Tale nuova disposizione ha sostituito il riferimento - presente nel testo del decreto-legge - all'articolo 23-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, sui duplicati e le copie informatiche di documenti informatici¹²⁹.

Infine il comma *9-bis* in questione stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

L'articolo 52 introduce poi, al comma 1, lettera b), un nuovo articolo 16-*sexies* nel decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al

¹²⁸ Precisa la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che la nuova disciplina consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.

¹²⁹ In base all'art. 23-*bis*, i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche prescritte dall'[articolo 71](#) del codice (comma 1). Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (comma 2).

difensore siano eseguite, a istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. In particolare, si prevede che la notificazione presso la cancelleria abbia luogo esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo PEC, risultante dagli elenchi contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti e nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile sul contenuto del ricorso in Cassazione.

L'articolo 366 del codice di procedura civile, oltre a indicare il contenuto proprio del ricorso, a pena di inammissibilità, stabilisce al secondo comma che se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Inoltre, in base al quarto comma, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli [articoli 372 e 390](#) sono effettuate ai sensi [dell'articolo 136](#), secondo e terzo comma. A sua volta, in base all'articolo 136, secondo e terzo comma, il biglietto relativo alle comunicazioni è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere in tal senso, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Inoltre, con il comma 2 dell'articolo in commento si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati.

A tal fine è modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), agli articoli 40, 268 e 269.

L'articolo 40 del testo unico sulle spese di giustizia *stabilisce che*, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti (comma 1). Inoltre, con lo stesso decreto l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile. L'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge in conversione aggiunge due commi (rispettivamente *1-quater* e *1-quinquies*) all'articolo 40 del testo unico, in base a cui:

- il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi;
- il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012 (si tratta della disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo in commento sulla possibilità di estrarre copie informatiche di atti processuali da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice).

Inoltre, l'articolo 52, comma 2, lettera b), aggiunge un comma all'articolo 268 del testo unico. L'articolo 268, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, stabiliva che per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'[allegato n. 7](#) del testo unico. Il nuovo comma 1-*bis* precisa che il diritto di copia autentica non è dovuto per le copie informatiche autenticate (ancora una volta, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina delle copie informatiche degli atti processuali introdotta dal sopra citato comma 9-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012).

Infine, l'articolo 52, comma 2, lettera c), sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 269 del testo unico sulle spese di giustizia.

L'articolo 269, sul diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione stabiliva che, per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'[allegato n. 8](#) del testo unico (comma 1). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (comma 1-*bis*). Il predetto comma 1-*bis* viene riformulato dall'articolo in commento stabilendosi che il diritto di copia senza certificazione di conformità non sia dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Il comma 1-*bis* è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2014; tuttavia, come specificato nella relazione illustrativa, nella formulazione dello stesso anteriore alle modifiche apportate dal decreto legge in esame, il comma 1-*bis* richiedeva la costituzione con modalità telematiche la quale è però incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo di parte. L'intervento normativo sul punto risolve questo problema di coordinamento.

La relazione illustrativa precisa che le esenzioni dal pagamento del diritto di copia introdotte dal comma 2 non producono variazioni di gettito attraverso la "forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente" (si veda il successivo articolo 53 del decreto -legge in esame). Ciò inoltre eviterà a

colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della spa Poste italiane.

Articolo 53*(Copertura finanziaria attraverso l'aumento del contributo unificato)*

L'**articolo 53, comma 1**, quantifica le minori entrate per lo Stato derivanti dall'attuazione degli articoli da 38 a 52 del decreto-legge. In particolare, determinano minori entrate:

- l'art. 46, co. 1, lett. d), che esclude il pagamento dell'imposta di bollo quando gli avvocati procedano a notificazioni attraverso posta elettronica certificata;
- l'art. 52, co. 2, lett. a), b) e c), che esclude il pagamento di diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici.

Anno	Minore entrata
2014	18 milioni di euro
Di cui	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mln per mancato bollo notifiche avvocati • 15 mln per esclusione diritti di copia da fascicoli informatici
2015 (a decorrere dal)	52,53 milioni di euro
Di cui	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mln per mancato bollo notifiche avvocati • 42,53 mln per esclusione diritti di copia da fascicoli informatici

Le minori entrate vengono coperte attraverso un **generalizzato aumento – circa del 15% - del contributo unificato nei procedimenti civili.**

Tipo di processo	Contributo pre DL	Contributo oggi
Processi di valore fino a 1.100 euro, nonché processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis), per i procedimenti di cui all'articolo 711 c.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898	37	43
Processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, c.p.c., e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4	85	98

Tipo di processo	Contributo pre DL	Contributo oggi
della legge 1° dicembre 1970, n. 898		
Processi di valore superiore a 5.200 euro e fino a 26.000 euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace	206	237
Processi di valore superiore a 26.000 euro e fino a 52.000 euro e per i processi civili di valore indeterminabile;	450	518
Processi di valore superiore a 52.000 euro e fino a 260.000 euro	660	759
Processi di valore superiore a 260.000 euro e fino a 520.000 euro	1.056	1.214
Processi di valore superiore a euro 520.000	1.466	1.686
Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro	37	43
Processi esecutivi immobiliari	242	278
Altri processi esecutivi	121	139
Processi di opposizione agli atti esecutivi	146	168
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	740	851

A questi aumenti, realizzati novellando l'art. 13 del TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), devono aggiungersi, a cascata, tutti gli aumenti relativi ai contributi unificati per i giudizi di impugnazione. L'art. 13, comma 1-*bis* (non novellato) dispone infatti che il contributo dovuto in primo grado «è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

Il **comma 2** prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate recati dal provvedimento in esame, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Secondo il citato comma 12, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

La clausola inserita nel comma in esame prevede che, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri previsti il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio.

Al riguardo tale disposizione, che demanda ad un atto ministeriale la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge (art. 23 Cost.), operando – seppur in presenza di alcuni presupposti - una delegificazione della materia, senza indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi, potrebbe ritenersi da valutare sotto il profilo delle compatibilità con la riserva di legge, seppur relativa, poste dall'art. 23 Cost.

La giurisprudenza costituzionale sul punto (antecedente alla legge 196/2009) ha registrato orientamenti non totalmente conformi nel tempo: in alcune sentenze (36/1959 e 341/2000) la Corte ha evidenziato come la potestà amministrativa nella determinazione del *quantum* della prestazione risulta limitata sia nell'oggetto che dalle direttive, dovendosi ritenere illegittima quella norma che non contenga sufficienti indicazioni per la parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione. Nello stesso tempo, diverse pronunce hanno delimitato in negativo gli elementi che possono non essere presenti nella base legislativa: tra questi, il limite massimo del prelievo che non necessariamente deve essere quindi contenuto nella disciplina legislativa (sentenze nn. 4/1957, 30/1957, 36/1959, 34/1986).

I **commi 3 e 4** stabiliscono che, laddove il ministro dell'economia attivi la clausola di salvaguardia del comma precedente,

- debba riferirne senza ritardo alle Camere;
- sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54
(Entrata in vigore)

L'articolo reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., avvenuta il 24 giugno 2014.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>149</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1519 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"
<u>150</u>	Testo a fronte	La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato
<u>151</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"
<u>152</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>153</u>	Testo a fronte	Esito del parere al Governo relativo all'atto n. 72, recante "Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
<u>154</u>	Dossier	Riforma costituzionale - Testo a fronte tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato - Edizione provvisoria
<u>155</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1 ^a Commissione) - 1 ^a ed. provvisoria
<u>156</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"
<u>157</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
<u>158</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".